



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai
sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001,
PARTE SPECIALE**

Rev.	Data	Causale
0		Prima stesura
1	04/11/2025	Aggiornamento Catalogo reati

Sommario

Definizioni	8
Introduzione	9
1 Parte Speciale I: Reati in danno della PA (art. 24 del Decreto)	10
1.1 Funzione della parte speciale I	10
1.2 Ambito di applicazione	10
1.3 Le fattispecie dei reati nei rapporti con la P.A. (art. 24, 25 del d.lgs. 231/2001). Esemplificazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà aziendale della Casoria Ambiente S.P.A.	12
A. Repertorio dei Reati	12
B. Attività Sensibili	20
C. Controlli preventivi	23
D. Regole di comportamento	24
E. Protocolli e Flussi informativi all'OdV	26
2 Parte Speciale II: Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	30
2.1 FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE II	30
2.2 Ambito di applicazione	30
2.3 Le fattispecie dei delitti informatici e trattamento illecito dei dati (24 bis del d.lgs. 231/2001). Esemplificazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà aziendale della Casoria Ambiente S.P.A.	31
A. Repertorio dei Reati	31
B. Attività Sensibili	35
C. Controlli preventivi	35
D. Regole di comportamento	37
E. Protocolli e Flussi informativi all'OdV	39
3 Parte Speciale III: Delitti di criminalità organizzata	41
3.1 Funzione della parte speciale III	41
3.2 Ambito di applicazione	41
3.3 Le fattispecie dei delitti di criminalità organizzata richiamati dall'articolo 24 ter del D. Lgs. Esemplificazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà aziendale della Casoria Ambiente S.P.A.	42
A. Repertorio dei Reati	42
B. Attività Sensibili	44
C. Controlli preventivi	45
D. Regole di comportamento	45
E. Protocolli e Flussi informativi all'OdV	49

4	Parte Speciale IV: Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis); delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1).....	51
4.1	Funzione della parte speciale IV.....	51
4.2	Ambito di applicazione.....	51
4.3	Le fattispecie dei reati di cui agli artt. 25 bis e 25 bis 1 del d.lgs. 231/2001). Esempificazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà aziendale della Casoria Ambiente S.P.A.....	51
A.	Repertorio dei Reati	51
B.	Attività Sensibili.....	54
C.	Controlli preventivi.....	54
D.	Regole di comportamento.....	54
E.	Protocolli e Flussi informativi all'OdV.....	55
5	Parte Speciale V: I Reati Societari	55
5.1	Funzione della parte speciale V.....	55
5.2	Ambito di applicazione.....	56
5.3	Le fattispecie dei reati societari (art. 25 ter del d.lgs. 231/2001). Esempificazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà aziendale della Casoria Ambiente S.P.A. 56	
A.	Repertorio dei Reati	56
B.	Attività Sensibili.....	66
C.	Controlli preventivi.....	67
D.	Regole di comportamento.....	67
E.	Protocolli e Flussi informativi all'OdV.....	70
6	Parte Speciale VI: Reati di Omicidio Colposo e Lesioni Gravi o Gravissime commesse con violazioni delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	74
6.1	Funzione della parte speciale VI.....	74
6.2	Ambito di applicazione.....	74
6.3	Le fattispecie in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro richiamate dall'articolo 25 septies del D.lgs. Esempificazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà aziendale della Casoria Ambiente S.P.A. -	74
A.	Repertorio dei Reati	77
B.	Attività Sensibili.....	79
C.	Controlli preventivi.....	80
D.	Regole di comportamento.....	81
E.	Flussi informativi e controlli dell'Organismo di Vigilanza	82
7	Parte Speciale VII: Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.	84

7.1	<i>Funzione della parte speciale VII.....</i>	84
7.2	<i>Ambito di applicazione.....</i>	84
7.3	<i>Le fattispecie dei delitti richiamati dall'articolo 25 octies del d. lgs. Esemplificazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà aziendale della Casoria Ambiente S.P.A.</i>	84
A.	<i>Repertorio dei Reati</i>	84
B.	<i>Attività Sensibili.....</i>	86
C.	<i>Controlli preventivi</i>	87
D.	<i>Regole di comportamento.....</i>	88
E.	<i>Protocolli e Flussi informativi all'OdV.....</i>	89
8	<i>Parte Speciale VIII: delitti in materia di violazione del diritto d'autore.....</i>	91
8.1	<i>Funzione della parte speciale VIII.....</i>	91
8.2	<i>Ambito di applicazione.....</i>	91
8.3	<i>Le fattispecie delitti in materia di violazione del diritto d'autore ex art. 24 novies del d.lgs. 231/2001. Esemplificazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà aziendale della Casoria Ambiente S.P.A.....</i>	91
A.	<i>Repertorio dei Reati</i>	91
B.	<i>Attività Sensibili.....</i>	95
C.	<i>Controlli preventivi.....</i>	95
D.	<i>Regole di comportamento.....</i>	95
E.	<i>Flussi informativi e controlli dell'Organismo di Vigilanza</i>	96
9	<i>Parte Speciale IX: Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</i>	98
9.1	<i>Funzione della parte speciale IX.....</i>	98
9.2	<i>Ambito di applicazione.....</i>	98
9.3	<i>Le fattispecie (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) art. 25 decies del d.lgs. 231/2001). Esemplificazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà aziendale della Casoria Ambiente S.P.A.</i>	98
A.	<i>Repertorio dei Reati</i>	99
B.	<i>Attività Sensibili.....</i>	100
C.	<i>Controlli preventivi</i>	100
D.	<i>Regole di comportamento.....</i>	101
E.	<i>Flussi informativi e controlli dell'organismo di vigilanza.....</i>	101
10	<i>Parte Speciale X: delitti in materia ambientale.....</i>	102
10.1	<i>Funzione della parte speciale X.....</i>	102
10.2	<i>Ambito di applicazione</i>	103

10.3	<i>Le fattispecie delitti in materia di reati ambientali (25 undecies del d.lgs. 231/2001). Esemplicazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà aziendale della Casoria Ambiente S.P.A.</i>	103
A.	Repertorio dei Reati	104
B.	Attività Sensibili	113
C.	Controlli preventivi	113
D.	Regole di comportamento	114
E.	Flussi informativi controlli dell'organismo di vigilanza	116
11	Parte Speciale XI- Reati di razzismo e xenofobia	117
11.1	Funzione della parte speciale XI	117
11.2	Ambito di applicazione	117
A.	Repertorio dei Reati	117
B.	Attività Sensibili	119
C.	Controlli Preventivi	119
D.	Regole di comportamento	120
11.3	Flussi informativi; controlli dell'Organismo di Vigilanza	121
12	Parte Speciale XII- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	122
12.1	Funzione della parte speciale XII	122
A.	Repertorio dei Reati	122
B.	Attività Sensibili	123
C.	Controlli preventivi	123
D.	Regole di comportamento	123
12.2	Flussi informativi; controlli dell'organismo di vigilanza	124
13	Parte Speciale XIII- Reati tributari	125
13.1	Funzione della parte speciale XIII	125
13.2	Ambito di applicazione	125
13.3	<i>Le fattispecie dei reati tributari (art. 25 quinquiesdecies del d.lgs. 231/2001). Esemplicazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà aziendale della Casoria Ambiente S.P.A.</i>	126
A.	Repertorio dei Reati	126
A.	Attività Sensibili	129
B.	Controlli preventivi	129
C.	Regole di comportamento	130
D.	Protocolli e Flussi informativi all'OdV	132
14	LE "FAMIGLIE" DI REATO CONSIDERATE E FATTISPECIE ASTRATTAMENTE CONFIGURABILI	134
14.1	Talune fattispecie di reati ai danni della Pubblica Amministrazione (art. 24)	135

A.	<i>Repertorio dei Reati</i>	135
B.	<i>Attività Sensibili</i>	135
C.	<i>Controlli preventivi</i>	135
D.	<i>Regole di comportamento</i>	136
14.2	<i>Talune fattispecie di cui ai delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del Decreto).</i> 136	
A.	<i>Repertorio dei Reati</i>	136
B.	<i>Attività Sensibili</i>	139
C.	<i>Controlli preventivi</i>	140
D.	<i>Regole di comportamento</i>	141
14.3	<i>Reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis del Decreto).</i>	141
A.	<i>Repertorio dei Reati</i>	141
B.	<i>Attività Sensibili</i>	144
C.	<i>Controlli preventivi</i>	144
D.	<i>Regole di comportamento</i>	145
14.4	<i>Alcuni delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1 del Decreto).</i>	146
A.	<i>Repertorio dei Reati</i>	146
B.	<i>Attività Sensibili</i>	148
C.	<i>Controlli preventivi</i>	148
D.	<i>Regole di comportamento</i>	149
14.5	<i>Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater del Decreto).</i>	149
A.	<i>Repertorio dei Reati</i>	149
B.	<i>Attività Sensibili</i>	155
C.	<i>Controlli preventivi</i>	155
D.	<i>Regole di comportamento</i>	156
14.6	<i>Tutte le fattispecie dei Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali</i>	157
A.	<i>Repertorio dei Reati</i>	157
B.	<i>Attività Sensibili</i>	158
C.	<i>Controlli preventivi</i>	158
D.	<i>Regole di comportamento</i>	159
14.7	<i>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1 del Decreto).</i>	159
A.	<i>Repertorio dei Reati</i>	159
B.	<i>Attività Sensibili</i>	160
C.	<i>Controlli preventivi</i>	161

D.	<i>Regole di comportamento</i>	161
14.8	<i>Talune fattispecie di reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies del Decreto)</i>	162
A.	<i>Repertorio dei Reati</i>	162
B.	<i>Attività Sensibili</i>	166
C.	<i>Controlli preventivi</i>	166
D.	<i>Regole di comportamento</i>	167
14.9	<i>Reato di Abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato di cui all'art. 25-sexies del Decreto</i>	168
A.	<i>Repertorio dei Reati</i>	168
B.	<i>Attività Sensibili</i>	168
C.	<i>Controlli preventivi</i>	168
D.	<i>Regole di comportamento</i>	169
14.10	<i>Talune fattispecie di cui ai Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies del Decreto)</i>	170
A.	<i>Repertorio dei Reati</i>	170
B.	<i>Attività Sensibili</i>	171
C.	<i>Controlli preventivi</i>	171
D.	<i>Regole di comportamento</i>	172
14.11	<i>Le fattispecie previste dall'art. 25 quaterdecies del D. Lgs. 231/2001</i>	173
A.	<i>Repertorio dei Reati</i>	173
B.	<i>Attività Sensibili</i>	174
C.	<i>Controlli preventivi</i>	174
D.	<i>Regole di comportamento</i>	174
14.12	<i>Talune fattispecie di cui ai Reati ambientali (art. 25 undecies del Decreto). ..</i>	175
A.	<i>Repertorio dei Reati</i>	175
B.	<i>Attività Sensibili</i>	180
C.	<i>Controlli preventivi</i>	181
D.	<i>Regole di comportamento</i>	181
14.13	<i>Contrabbando (Art. 25- sexiesdecies) aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020</i>	183
A.	<i>Repertorio dei Reati</i>	183
B.	<i>Attività Sensibili</i>	186
C.	<i>Controlli preventivi</i>	187
D.	<i>Regole di comportamento</i>	187

Definizioni

I termini di cui alla presente Parte Speciale hanno il significato loro attribuito nella Parte Generale; in aggiunta, si indicano le seguenti definizioni:

“delega”: atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema organizzativo.

“incaricato di pubblico servizio”: ai sensi dell’art. 358 c.p.: *“Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”*.

“L. 633/1941”: Legge del 22 aprile 1941, n. 633, in materia di protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

“procura”: negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce ad un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa.

“pubblico ufficiale”: ai sensi dell’art. 357 c.p.: *“Colui il quale esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”*.

“Reato Transnazionale”: Conformemente alla definizione di cui all’art. 3 della Legge 16 marzo 2006, n. 146, per reato transnazionale si intende *“il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato”*.

“TU 43/1973”: Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

“TU 309/1990”: Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

“TU 286/1998”: Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Introduzione

Scopo della Parte Speciale:

- consentire una immediata conoscenza dei reati appartenenti alla singola “famiglia” di reato in esame;
- comprendere le concrete modalità di realizzazione del rischio reato nella realtà della Società;
- definire specifiche regole di comportamento;
- imporre l’adozione di specifici elementi di controllo preventivi.

La presente Parte Speciale, a tutti gli effetti parte integrante del Modello, si propone di disciplinare concretamente e in modo uniforme le condotte dei Destinatari del Modello tramite la costruzione di un insieme strutturato di regole di comportamento e di elementi di controllo (es. Codice Etico; procedure; Protocolli) diretti a prevenire la commissione dei Reati di cui al D.LGS. 231/2001.

A tal fine, ogni sezione della presente Parte Speciale ha come riferimento le singole “famiglie” di reato previste dal D.LGS. 231/2001 e si compone delle seguenti parti:

- definizione della “famiglia” di reato e illustrazione delle fattispecie che la compongono;
- individuazione dei processi sensibili interessati;
- individuazione dei controlli preventivi;
- regole di comportamento.

1 Parte Speciale I: Reati in danno della PA (art. 24 del Decreto)

1.1 Funzione della parte speciale I

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare i criteri e di regolamentare ruoli, responsabilità e norme comportamentali cui i DESTINATARI, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione dei rapporti e degli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione e le Autorità pubbliche di Vigilanza, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

I Consulenti, i Collaboratori ed i Fornitori che esplicano per conto della Casoria Ambiente S.P.A. sono tenuti all'osservanza delle medesime norme comportamentali nelle attività aventi ad oggetto rapporti ed adempimenti verso la Pubblica Amministrazione (come infra definita).

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- definire i protocolli e le procedure che i Dipendenti, gli Esponenti Aziendali/Soggetti Apicali e i Collaboratori della Casoria Ambiente S.P.A. devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo gli strumenti esecutivi per esercitare le necessarie attività di controllo, monitoraggio e verifica.

La presente sezione, inoltre, racchiude in un apposito capitolo la parte che integra il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001 al fine di definire misure idonee a prevenire i fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno della Società;

1.2 Ambito di applicazione

La presente Parte Speciale, nella sua formulazione completa, si applica a tutte le Aree, Servizi o unità organizzative della Casoria Ambiente S.P.A. che, nell'espletamento delle attività di propria competenza, si trovino a dover gestire rapporti e adempimenti verso soggetti pubblici, ivi inclusi i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e le Autorità pubbliche di Vigilanza (d'ora in poi "Pubblica Amministrazione").

Ai fini del presente documento si intendono per Pubblica Amministrazione, in via esemplificativa:

- i soggetti pubblici, ossia principalmente membri del Parlamento della Repubblica Italiana, le amministrazioni pubbliche - le amministrazioni dello Stato, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale;

- i pubblici ufficiali, ossia coloro che, pubblici dipendenti o privati, possano o debbano formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazione, ovvero esercitare poteri autoritativi¹ o certificativi², nell'ambito di una potestà di diritto pubblico;
- gli incaricati di pubblico servizio, ossia coloro che prestano un servizio pubblico ma non sono dotati dei poteri del pubblico ufficiale ovvero che, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, non esercitano i poteri tipici di questa e non svolgono semplici mansioni d'ordine, né prestano opera meramente materiale;
- le Autorità pubbliche di Vigilanza, ossia, quegli enti dotati di particolare autonomia e imparzialità il cui obiettivo è la tutela di alcuni interessi di rilievo costituzionale, quali il buon andamento della Pubblica Amministrazione, la libertà di concorrenza, la tutela della sfera di riservatezza professionale, la tutela dei mercati finanziari;
- gli Organi della Magistratura di ogni ufficio, ordine e grado;
- gli Organi di Polizia di ogni ordine.

In via meramente esemplificativa, si specifica che i rapporti e gli adempimenti di cui al presente documento vengono in rilievo in occasione di:

- erogazione di contributi da parte di enti pubblici per la realizzazione di prodotti realizzati e/o servizi prestati dalla Società;
- gestione degli affari legali, fiscali e societari: Camera di Commercio, Tribunale, Ufficio del Registro, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Notai;
- gestione amministrativa, previdenziale ed assistenziale del personale: Ministero del Lavoro, INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro, Centro provinciale per l'Impiego;
- ottenimento e/o rinnovo di autorizzazioni, concessioni, licenze, autorità locali, ARPA, ASL, VVFF;
- visite ispettive, procedure istruttorie e simili: INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro, funzionari competenti in materia ambiente, sicurezza e sanità;
- rapporti con rappresentanti del Parlamento della Repubblica Italiana o del Governo;
- organizzazione di eventi: autorità locali, giornalisti, Soprintendenza ai beni Artistici, SIAE, soggetti pubblici/incaricati di pubblico servizio controparti contrattuali o ospiti dell'evento stesso;
- contenzioso in materia civile, penale, amministrativa: giudici, funzionari della magistratura;
- comunicazione di dati societari/aziendali di qualsiasi natura: rapporti con Autorità Garante per la Privacy, Autorità per la concorrenza ed il mercato, Borsa Italiana.

¹ Rientra nel concetto di poteri autoritativi non solo il potere di coercizione ma ogni attività discrezionale svolta nei confronti di soggetti che si trovano su un piano non paritetico rispetto all'autorità (cfr. Cass., Sez. Un. 11/07/1992, n. 181).

² Rientrano nel concetto di poteri certificativi tutte quelle attività di documentazione cui l'ordinamento assegna efficacia probatoria, quale che ne sia il grado.

La Casoria Ambiente S.P.A. adeguerà il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento e, se necessario, lo integrerà/implementerà con apposite normative interne che tengano conto delle singole specificità.

**1.3 Le fattispecie dei reati nei rapporti con la P.A. (art. 24, 25 del d.lgs. 231/2001).
Esemplificazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà aziendale della Casoria Ambiente S.P.A.**

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato realizzabili nell'ambito di rapporti tra la Casoria Ambiente S.P.A. e la Pubblica Amministrazione previste dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001. A seguire sono riportate le tipologie di reati potenzialmente rilevanti ed esempi di condotte criminose.

A. Repertorio dei Reati

- **Art. 316 bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee.**

"Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni".

La condotta sanzionata penalmente consiste nell'aver mutato la destinazione di finanziamenti, sovvenzioni o contributi ricevuti, per uno specifico fine e/o attività, dallo Stato, da altri enti pubblici o delle Comunità Europee. Il delitto si consuma anche solo se una parte dei fondi ricevuti viene distratta ad altri fini oppure la parte utilizzata allo specifico fine abbia esaurito l'opera o l'iniziativa cui l'intera somma era destinata e la differenza venga diversamente impiegata.

Tenuto conto che il momento consumativo del Reato coincide con la fase esecutiva e cioè si realizza solo in un momento successivo al conseguimento dei fondi, a prescindere dalle modalità di conseguimento, il Reato si configura anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato, nel caso in cui non siano destinati alle finalità per le quali erano stati erogati.

- **Art. 316 ter c.p. - Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro Ente pubblico o delle Comunità Europee, modificato dalla L. n. 3/2019].**

"Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. Quando la somma indebitamente percepita è pari o

inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

Tale fattispecie di reato si realizza nei casi in cui la Società (anche tramite un soggetto esterno) – mediante l'utilizzo di dichiarazioni (scritte o orali) o di altra documentazione materialmente e/o ideologicamente falsa, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute – consegua per sé o per altri, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dallo Stato, da enti pubblici o dall'Unione Europea. Il momento consumativo del reato coincide con l'ottenimento delle erogazioni. Ad esempio, si ricadrebbe nella fattispecie in esame se un Dipendente, per far ottenere un finanziamento alla Società, attestasse circostanze non vere, ma conformi a quanto richiesto dalla PA erogatrice, raggiungendo l'obiettivo di far conseguire alla Società il finanziamento.

Tale ipotesi di reato è speciale rispetto alla più ampia fattispecie di truffa aggravata di cui all'art. 640 *bis* del c.p. Si tratterà di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato tutte le volte che la condotta illecita venga posta in essere con le specifiche modalità previste dalla norma; si ricadrà, invece, nell'ipotesi di truffa aggravata (fattispecie più generale e più grave) qualora gli strumenti ingannevoli usati per ottenere le erogazioni pubbliche siano riconducibili, a differenza di quelli considerati nell'art. 316 *ter* c.p., alla nozione di “artifici o raggiri” richiamata dall'art. 640 *bis* c.p.

La fattispecie in esame si configura come ipotesi speciale anche nei confronti del Reato di truffa in danno dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1), nel quale l'elemento distintivo è dato non più dall'artificio o raggiri, bensì dal tipo di profitto conseguito ai danni della PA ingannata (che nella truffa non consiste nell'ottenimento di un'erogazione, ma in un generico profitto di qualsiasi altra natura).

- **Art. 640, comma 2 n. 1 c.p.- Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee.**

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.] “La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se il fatto, è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare”.

La condotta incriminata consiste nel porre in essere specifiche attività ingannatorie (“artifici o raggiri”), compreso il silenzio su circostanze che devono essere rese note, tali da indurre in errore ed arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro ente pubblico o alle Comunità Europee), ottenendo indebitamente un profitto, per sé o per altri. Si tratta di una fattispecie generica di truffa (art.640), aggravata dal fatto che il danno economico derivante dall'attività illecita è arrecato allo Stato, ad altro ente pubblico o alle Comunità Europee.

Il Reato potrebbe realizzarsi, ad esempio, da parte di una società che predisponga documenti o dati contenenti informazioni non veritiere per partecipare a una procedura di gara ed ottenerne l'aggiudicazione, qualora proprio in conseguenza di tali documenti risulti aggiudicataria.

- **Art. 640 *bis* c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.**

“La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati, ovvero altre erogazioni, comunque denominate, concessi dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee. È, come detto, un’ipotesi generale rispetto all’ipotesi speciale di cui all’art. 316 *ter* c.p.

- **Art.640 ter c.p. - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico.**

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell’art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall’art.61, primo comma, numero 5, limitatamente all’aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all’età e numero 7”.

Tale fattispecie di reato si realizza quando, attraverso l’alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico o attraverso l’indebito intervento su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, il soggetto procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Il reato di frode ha pressoché i medesimi elementi costitutivi della truffa, salvo il fatto che l’attività fraudolenta non investe direttamente una persona, ma un sistema informatico attraverso la sua manipolazione.

In concreto il Reato si configura ad esempio qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venga violato il sistema informatico dell’ente erogatore ed inserito un importo superiore a quello ottenuto effettivamente.

- **Art. 356 c.p. - Frode nelle pubbliche forniture [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020].**

“Chiunque commette frode nell’esecuzione dei contratti di fornitura o nell’adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell’articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell’articolo precedente”.

- **Art. 317 c.p. - Concussione**

“Il pubblico ufficiale o l'incarica di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.

- **Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione.** [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019].

“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni”.

- **Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.** [articolo modificato dalla L. n. 69/2015].

“Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”.

- **Art. 319 bis c.p. - Circostanze aggravanti.**

“La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi”.

Il Reato di cui all'art. 318 c.p. è di mera condotta poiché si perfeziona alternativamente o con l'accettazione della promessa o con il ricevimento dell'utilità promessa, condotta che viene quindi integrata attraverso un accordo fra il corrotto ed il corruttore, ovvero quando avviene concretamente la remunerazione con denaro o altra utilità. Di conseguenza, la retribuzione deve essere indebita, cioè priva di una qualsiasi giustificazione da parte dell'ordinamento.

La fattispecie prevista dall'art. 319 c.p. si può realizzare, ad esempio, in ipotesi di partecipazione a gare bandite da un ente pubblico allorquando vengano fatte offerte di danaro o di altra utilità ai rappresentanti della PA al fine di aggiudicarsi la commessa.

La ratio dell'incriminazione della corruzione si ravvisa nella necessità di impedire e contrastare il discredito che tale reato proietta sull'intera categoria dei pubblici funzionari e, di conseguenza, sulla stessa P. A., che viene qui tutelata sotto il profilo del buon andamento e dell'imparzialità, che si specificano nell'esigenza che la condotta dei pubblici funzionari sia indirizzata alla realizzazione degli interessi e delle finalità proprie della PA in ossequio ai principi di correttezza in assenza di vantaggi personali.

L'attività delittuosa del funzionario pubblico può estrinsecarsi sia in un atto d'ufficio (ad esempio, velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio, un pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

- **Art. 319 ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari.**

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.

La norma non distingue, come possibili autori del reato, tra pubblici funzionari di diversa specie.

Questa condotta è quindi ipotizzabile, ad esempio, nel caso in cui una società sia implicata in una causa civile o penale e, al fine di ottenere un vantaggio, corrompa un funzionario pubblico al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento. Inoltre, potrebbe ad esempio corrompersi un cancelliere del tribunale affinché accetti, seppur fuori termine, memorie o altri documenti, consentendo così di superare l'ostacolo rappresentato da limiti temporali tassativamente previsti per legge.

- **Art. 319 quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità.**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori a euro100.000”.

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

In particolare, ci si riferisce alla condotta del pubblico funzionario che prospetti conseguenze sfavorevoli derivanti dall'applicazione della legge per ricevere il pagamento o la promessa indebita di denaro o altra utilità. Si tratta pur sempre della prospettazione di un male ma, nella specie, questo non è ingiusto (come nel caso del reato di concussione) ed anzi il soggetto che lo dovrebbe legittimamente subire mira ad evitarlo, consentendo l'indebita richiesta. Ne consegue che il “discrimen” tra la fattispecie di cui all'art. 317 c.p. (concussione) e quella di cui all'art. 319 quater c.p. qui in esame, non attiene all'intensità psicologica della pressione esercitata ma alla qualità di tale pressione: minaccia o meno in senso giuridico. Proprio sulla base di tali considerazioni il soggetto “indotto” nel caso di cui all'art. 319 quater c.p. non può più essere considerato come vittima, bensì soggetto attivo del reato in quanto mira ad un risultato illegittimo a lui favorevole.

- **Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.**

“Le disposizioni degli artt. 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

Le disposizioni dell'art. 319 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'art. 318 si applicano anche alla persona incaricata di

un pubblico servizio, ma solo qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato (cioè di soggetto legato alla PA da un contratto d'impiego).

- **Art. 321 c.p. - Pene per il corruttore.**

“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell' articolo 319-bis, nell' art. 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità”.

In altri termini, colui che corrompe commette un'autonoma fattispecie di reato rispetto a quella compiuta dal pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio) che si è lasciato corrompere nei modi contemplati negli articoli sopra richiamati.

- **Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione.**

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319”.

Questa fattispecie delittuosa si configura allorché il privato tenga il comportamento incriminato dall'art. 321 (e cioè attività corruttiva), ma il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli. Tale ipotesi si concretizza, ad esempio, quando all'offerta ad un funzionario da parte di una società per garantirsi l'aggiudicazione di una gara, si contrapponga il rifiuto del funzionario stesso.

- **Art. 322 bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri [modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019].**

“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- *ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*

- ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio (358);
- ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
- 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali (357) e degli incaricati di un pubblico servizio (358) nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio (358) negli altri casi”.

La differenza tra la condotta concussiva del pubblico ufficiale e la condotta corruttiva (artt. 318 e 319 c.p.) del medesimo non sta nel diverso soggetto che assume l'iniziativa dell'offerta-riciesta di denaro, bensì nella posizione di supremazia incontrastabile del pubblico ufficiale; il quale viene a trovarsi in condizione di abusare (o minacciare di abusare) della propria pubblica potestà nei confronti del privato, senza che questo abbia possibilità di autodifesa.

L'art. 322 *bis* incrimina, altresì, tutti coloro che compiano le attività di cui agli artt. 321 e 322 nei confronti delle persone suddette. Inoltre, l'art. 322 *bis* incrimina l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità *“a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o*

organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali”.

Dal momento che potrebbe non essere agevole individuare funzioni “corrispondenti” a quelle di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio in Stati con ordinamenti spesso eterogenei, la questione dovrà essere affrontata *ad hoc* caso per caso.

- **Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019].**

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita”.

- **Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.)**

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita”.

- **Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)**

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000”.

- **Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)**

“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità”.

B. Attività Sensibili

Con riferimento alle fattispecie di reato di cui al precedente paragrafo, la Società ha considerato come Attività Sensibili tutte quelle attività che comportano a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, l'instaurazione di rapporti con la PA, nonché la gestione di quei processi aziendali le cui attività possono concorrere, direttamente o indirettamente, alla commissione dei già menzionati Reati e in particolare:

- a) Gestione dei rapporti con soggetti pubblici e/o comunque con soggetti competenti, esemplificativamente per l'ottenimento e/o l'emanazione e/o la richiesta e/o l'invio inerente provvedimenti, atti, documenti, certificazioni, autorizzazioni, atti di assenso, pareri, mancate obiezioni, licenze, concessioni *et similia* per l'esercizio delle attività; gestione degli omaggi, delle eventuali borse di studio, delle liberalità e delle donazioni.

L'Attività Sensibile di cui alla precedente lettera a) è riferibile, a titolo esemplificativo, alle seguenti categorie di Reati Presupposto:

- Corruzione per l'esercizio della funzione;
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- Istigazione alla corruzione;
- Induzione indebita a dare o promettere utilità.

- b) Gestione dei controlli/ispezioni e dei rapporti con gli Enti connessi e con tutte le pubbliche autorità, anche sovranazionali, con particolare riferimento – a titolo esemplificativo ma non esaustivo - al controllo della sicurezza nei luoghi di lavoro e della tutela ambientale, nonché ad altri eventuali controlli/ispezioni.

L'Attività Sensibile di cui alla precedente lettera b) è riferibile, a titolo esemplificativo, alle seguenti categorie di Reati Presupposto:

- Corruzione per l'esercizio della funzione;
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- Istigazione alla corruzione;
- Induzione indebita a dare o promettere utilità.

- c) Assegnazione/gestione degli incarichi e delle consulenze finalizzate alla gestione dei rapporti con soggetti pubblici nello specifico caso delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività.**

L'Attività Sensibile di cui alla precedente lettera c) è riferibile, a titolo esemplificativo, alle seguenti categorie di Reati Presupposto:

- Corruzione per l'esercizio della funzione;
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- Corruzione in atti giudiziari;
- Istigazione alla corruzione;
- Induzione indebita a dare o promettere utilità.

- d) Partecipazione a bandi e/o selezioni e/o procedure per l'assegnazione di pubbliche forniture e/o servizi anche con riferimento alle eventuali ipotesi di costituzione e partecipazione a RTI/ATI.**

L'Attività Sensibile di cui alla precedente lettera d) è riferibile, a titolo esemplificativo, alle seguenti categorie di Reati Presupposto:

- Corruzione per l'esercizio della funzione;
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- Istigazione alla corruzione;
- Induzione indebita a dare o promettere utilità;
- Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

- e) Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione nel caso di vittoria di un bando di gara/procedura/selezione, di eventuali contenziosi giudiziari e stragiudiziali relativi – a titolo esemplificativo e non esaustivo - all'esecuzione di tali forniture e/o servizi, gestione dei rapporti contrattuali e/o convenzionali, eventuali comodati di attrezzature in proprio o in nome e/o per conto di chi usufruisce dei servizi della Società, gestione dei rapporti di sorveglianza previsti dalla legge.**

L'Attività Sensibile di cui alla precedente lettera e) è riferibile, a titolo esemplificativo, alle seguenti categorie di Reati Presupposto:

- Corruzione in atti giudiziari;
- Induzione indebita a dare o promettere utilità;
- Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- Corruzione per l'esercizio della funzione;
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- Istigazione alla corruzione.

- f) Richiesta di finanziamenti**

L'Attività Sensibile di cui alla precedente lettera f) è riferibile, a titolo esemplificativo, alle seguenti categorie di Reati Presupposto:

- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni;
- Malversazione a danno dello Stato;
- Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- Corruzione per l'esercizio della funzione;
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- Istigazione alla corruzione;
- Induzione indebita a dare o promettere utilità.

g) Gestione dell'organizzazione di eventi, seminari, corsi di formazione accreditati o riunioni scientifiche.

L'Attività Sensibile di cui alla precedente lettera g) è riferibile, a titolo esemplificativo, alle seguenti categorie di Reati Presupposto:

- Corruzione per l'esercizio della funzione;
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- Istigazione alla corruzione;
- Induzione indebita a dare o promettere utilità;
- Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

h) Gestione della liquidità e contabilità

L'Attività Sensibile di cui alla precedente lettera h) è riferibile, a titolo esemplificativo, alle seguenti categorie di Reati Presupposto:

- Corruzione per l'esercizio della funzione;
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio,
- Istigazione alla corruzione;
- Corruzione in atti giudiziari;
- Induzione indebita a dare o promettere utilità;
- Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

i) Gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria

L'Attività Sensibile di cui alla precedente lettera i) è riferibile, a titolo esemplificativo, alle seguenti categorie di Reati Presupposto:

- Corruzione per l'esercizio della funzione;
- Induzione indebita a dare o promettere utilità;
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- Istigazione alla corruzione;
- Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

j) Assegnazione/gestione degli incarichi e delle consulenze

L'Attività Sensibile di cui alla precedente lettera j) è riferibile, a titolo esemplificativo, alle seguenti categorie di Reati Presupposto:

- Corruzione per l'esercizio della funzione;
- Corruzione per l'esercizio della funzione;
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- Induzione indebita a dare o promettere utilità;
- Corruzione in atti giudiziari;
- Istigazione alla corruzione;
- Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

k) Gestione affari legali ed attività giudiziale e stragiudiziale

L'Attività Sensibile di cui alla precedente lettera k) è riferibile, a titolo esemplificativo, alle seguenti categorie di Reati Presupposto:

- Corruzione in atti giudiziari;
- Corruzione per l'esercizio della funzione;
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- Istigazione alla corruzione;
- Induzione indebita a dare o promettere utilità.

Le sopra indicate Attività Sensibili, individuate con rispetto alla prevenzione della commissione di Reati Presupposto, sono oggetto di costante attenzione e monitoraggio nell'ottica di un continuo miglioramento anche alla luce della possibile evoluzione internazionale dell'attività e, comunque, della dimensione internazionale di alcuni dei soggetti che usufruiscono dei servizi della Società.

C. Controlli preventivi

Al fine di prevenire la commissione dei Reati di cui al presente paragrafo, sono posti in essere i seguenti controlli preventivi:

- esplicita previsione nel Codice Etico adottato dalla Società di principi volti a regolare i rapporti con la PA secondo criteri di correttezza, lealtà e trasparenza e del divieto di pratiche corruttive al fine di ottenere vantaggi personali o per l'azienda stessa;
- definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nei processi considerati sensibili mediante apposito mansionario, procure, deleghe; in particolare, (i) i Dipendenti che intrattengono per conto della Società rapporti negoziali con le P.A. nazionali, devono essere dotati di procura formale; (ii) a ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza della Società nei confronti dei terzi deve corrispondere una delega interna che descriva il relativo potere di gestione; (iii) le deleghe devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma aziendale; (iv) ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco i poteri del delegato, precisandone i limiti e il soggetto cui il delegato riporta gerarchicamente; (v) al delegato devono essere riconosciuti poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite; (vi) la procura deve prevedere esplicitamente i casi di decadenza dai poteri conferiti; (vii) le deleghe e le procure devono essere

tempestivamente aggiornate; (viii) qualsiasi comportamento tenuto dal procuratore/delegato in violazione dei limiti assegnatigli o di altre disposizioni di legge o aziendali, con particolare riferimento ai comportamenti che possano fondatamente coinvolgere la Società nel compimento di reati nei rapporti con la PA è causa di revoca immediata di tutti i poteri conferiti all'interessato;

- controllo della documentazione aziendale e, in particolare, delle fatture passive;
- definizione di regole che stabiliscano controlli in merito alla congruità, tecnica ed economica, dei contratti di consulenza in corso rispetto alle condizioni del mercato;
- adozione del principio della segregazione delle funzioni;
- tracciabilità delle operazioni eseguite;
- definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nei processi di selezione, assunzione e incentivazione del personale;
- formalizzazione del processo relativo all'assolvimento degli adempimenti amministrativi, contributivi e assicurativi relativi al personale dipendente (predisposizione, verifica e autorizzazione delle comunicazioni/dichiarazioni da trasmettere agli enti previdenziali e assistenziali);
- definizione delle responsabilità coinvolte nella gestione dei flussi finanziari con particolare riguardo ai livelli autorizzativi e formalizzazione del relativo processo;
- verifiche periodiche volte a constatare la persistenza dei requisiti previsti da autorizzazioni e/o prescrizioni;
- specifiche attività di controllo gerarchico su documentazione da presentare;
- adeguato riscontro delle password di abilitazione per l'accesso ai sistemi informativi della PA (possedute per ragioni di servizio da determinati dipendenti appartenenti a specifiche funzioni/strutture aziendali);
- previsione di flussi informativi nei confronti dell'OdV con particolare riguardo a donazioni di beni, richieste esplicite o implicite di benefici da parte di un componente della PA, rilievi significativi evidenziati da Autorità ispettive esterne;
- introduzione da parte della Società di un Sistema Disciplinare che, allegato al Modello, ne costituisce parte integrante.

D. Regole di comportamento

Come regola comportamentale volta ad evitare la commissione dei Reati qui in esame, tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle regole di cui al Modello, ai principi di comportamento e ai criteri di condotta di cui al Codice Etico nonché alle procedure e ai Protocolli adottati dalla Società.

I seguenti divieti di carattere generale si applicano, in via diretta, agli Organi Sociali e ai Dipendenti, nonché ai Consulenti e ai Partner in forza di apposite pattuizioni contrattuali, con riferimento a ciascuno nella misura e nei limiti agli stessi applicabili secondo le funzioni svolte:

- obbligo di applicazione delle prescrizioni contenute nel Piano Triennale di prevenzione anticorruzione vigente;
- divieto per tutti i Destinatari del Modello di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);

- divieto di porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventare tali;
- divieto di generare qualsiasi situazione di conflitto di interessi e/o incompatibilità e/o preclusione nei confronti della Pubblica Amministrazione e/o nei confronti di qualunque autorità preposta in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato;
- divieto di effettuare prestazioni in favore di *outsourcers*, Consulenti, Partner e Collaboratori in generale che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi o in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- divieto di effettuare elargizioni in denaro o accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad esempio, la promessa di assunzione) a funzionari pubblici incaricati anche dei controlli nell'ambito delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene, della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro;
- divieto di distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi; ogni forma di regalo, compenso o altra utilità, anche sotto forma di sconto eccedente le normali relazioni di cortesia o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri o a loro familiari che possa influenzarne la discrezionalità o l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti sono caratterizzati sempre per l'esiguità del loro valore e devono essere documentati in modo idoneo per consentire all'Organismo di Vigilanza di effettuare verifiche al riguardo. Occorre in ogni caso rispettare le previsioni dei codici di comportamento e/o deontologici pertinenti.
- Inserimento di clausole contrattuali volte a sanzionare, se opportuno, Collaboratori esterni e Partner per tutti i comportamenti indicati sopra.

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti sopra descritti è, altresì, opportuno che:

- i rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione e con riferimento alle autorità preposte alla vigilanza sulle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro per le aree di attività a rischio siano tracciabili;
- gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni (a qualunque titolo questi vengano fatti anche in materia di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito o dei criteri per determinarlo;
- nessun tipo di pagamento, fatti salvi i casi ammessi dalla legge, sia effettuato in contanti o in natura;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione rispetto ad adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti), devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste dalla Società per lo svolgimento di attività nelle aree a rischio.

In termini generali è previsto che tutti i contratti, gli accordi ed, in generale, i documenti che comportino l'assunzione di obblighi, oneri, vincoli a carico della Società, nonché le richieste di autorizzazione e in generale l'intrattenimento di rapporti con la Pubblica Amministrazione, devono essere esaminati dalle competenti funzioni aziendali in ragione di quanto disposto dalle vigenti procedure aziendali al fine di valutare la conformità rispetto al presente Modello ed al Codice Etico, oltretutto alle norme che regolano le singole fattispecie.

E. Protocolli e Flussi informativi all'OdV

Con particolare riferimento ad alcune specifiche tipologie di Rapporti Diretti con la Pubblica Amministrazione sono, inoltre, individuati ulteriori protocolli specifici di controllo, come segue.

Relativamente al processo sensibile Contatti con soggetti pubblici / Organi di Vigilanza in occasione di verifiche, ispezioni, controlli e nella gestione di adempimenti

- Si applichi il Protocollo verifiche e ispezioni da parte di Pubbliche Autorità (Allegato 4).

Con riferimento alla partecipazione a bandi e/o selezioni e/o procedure per l'assegnazione di pubbliche forniture e/o servizi anche con riferimento alle eventuali ipotesi di costituzione e partecipazione a RTI/ATI:

- Verifica della corretta applicazione della normativa sui contratti con la PA (anche per il tramite di RTI/ATI) sia con riferimento alla fase di ricezione della informazione circa la natura del bando/procedimento cui si vorrà partecipare anche in forma associata (ovvero il modo con cui si è venuti a conoscenza del bando/procedimento), sia con riferimento alla valutazione del bando/procedimento stesso, alla sua approvazione, che alla predisposizione e spedizione della documentazione all'Ente (o alla capofila) che indice il relativo bando e/o che indice la procedura;
- verifica dell'esistenza di eventuali conflitti d'interesse e/o incompatibilità e/o preclusioni con riferimento anche alla possibilità di partecipare o meno al bando/procedimento;
- effettuare controlli sulla documentazione attestante l'esistenza di condizioni essenziali per partecipare ai bandi/procedimenti, le delibere autorizzative alla partecipazione alla gara;
- verifica dell'integrità della busta accompagnatoria della documentazione necessaria per partecipare al bando;
- verifica delle modalità autorizzative e di monitoraggio effettuate dalle funzioni apicali sui bandi/procedimenti;
- controllo dei poteri anche con riferimento alla verifica delle firme autorizzative per i bandi/procedimenti vinti e per quelli in cui si procede alla partecipazione.

Con riferimento alla gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione nel caso di vittoria di un bando di gara/procedura/selezione e di eventuali contenziosi giudiziali e stragiudiziali relativi – a titolo esemplificativo e non esaustivo - all'esecuzione di tali forniture e/o servizi, gestione dei rapporti contrattuali e/o convenzionali, eventuali comodati di attrezzature in proprio o in nome e/o per conto di utenti, gestione dei rapporti di sorveglianza previsti dalla legge:

- invio e ricezione di comunicazione da e verso la PA e/o la RTI/ATI Capofila, in forma scritta e devono fare capo all'AU;
- Verifica periodica da parte del delegato nella gestione del rapporto con la Pubblica amministrazione e informativa all'AU e all'Organismo di Vigilanza della Società circa l'andamento del rapporto e le eventuali problematiche riscontrate, coerentemente alle modalità di esecuzione di tale rapporto stabilite dal bando;
- informativa immediata su eventuali contenziosi/contestazioni, che devono essere portati immediatamente a conoscenza dell'AU, del proprio Responsabile di funzione e di competenza nonché portati all'attenzione, per iscritto, dell'Organismo di Vigilanza.

Con riferimento a richieste di finanziamenti:

- qualsiasi richiesta di finanziamenti da parte di organismi nazionali e dell'Unione Europea deve avvenire per iscritto (ivi inclusi i programmi di sviluppo, finanziari e di crescita);
- la documentazione redatta ed in genere ogni altra informazione formalizzata così come tutte le attività di rendicontazione connesse alla destinazione e/o utilizzo dei finanziamenti, devono contenere elementi assolutamente veritieri e devono essere coerenti all'oggetto per cui sono stati richiesti. A tal fine, tutta l'attività di rendicontazione prodotta dalla Società deve essere archiviata in un apposito fascicolo.

Con riferimento alla gestione dell'organizzazione di eventi, seminari, corsi di formazione accreditati o riunioni scientifiche:

- gestione e organizzazione di eventi o riunioni scientifiche e i relativi accordi con i Partner, collaboratori a qualsiasi titolo definiti per iscritto, con l'evidenziazione di tutte le condizioni - o dei criteri per determinarle - dell'accordo stesso, in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate; devono altresì essere rispettate le disposizioni, anche deontologiche, vigenti e pertinenti.
- gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni devono essere redatti per iscritto con l'indicazione del compenso pattuito o dei criteri per determinarlo;
- assicurazione che le dichiarazioni rese come risultati di tali eventi e/o riunioni scientifiche o altro in genere, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri;
- formalizzare – sentito l'Organismo di Vigilanza - controlli volti alla verifica dell'effettiva conoscenza sia del Modello che del Codice Etico da parte di tutte le funzioni, anche tramite programmi di informazione-formazione periodica di amministratori, di soggetti apicali e dipendenti in genere sui reati contro la Pubblica Amministrazione e relativi sistemi sanzionatori.

Con particolare riferimento ad alcune specifiche tipologie di rapporti intrattenuti dalla Società con la Pubblica Amministrazione al fine di svolgere attività ulteriori sono, inoltre, individuati ulteriori protocolli specifici di controllo, come segue.

Con riferimento alla Gestione della liquidità e contabilità:

- verifica della corrispondenza tra accordi, ordini di acquisto, fatturazioni, pagamenti relativi anche alle somme da versare al fisco, agli enti previdenziali;
- analisi dei principali indicatori del Sistema di Controllo di Gestione e reporting;

- effettuare controlli sui report gestionali, flussi finanziari e riconciliazioni bancarie;
- effettuare controlli sulla documentazione inerente agli adempimenti cui è tenuta la Società.

Con riferimento all'assegnazione/gestione degli incarichi e delle consulenze:

- verifica della corretta applicazione del Modello e del Codice Etico con riferimento alla selezione e valutazione del fornitore, ricezione e valutazione della offerta, approvazione della stessa, fatturazione e relativa contabilizzazione dell'IVA e/o di altre voci richieste dalla legge;
- redazione per iscritto dei contratti tra Società e gli *outsourcers*, i Consulenti e i Partner, ove possibile, in tutte le loro condizioni e termini e rispettare quanto indicato al successivo punto;
- inserimento di *apposita dichiarazione* di *outsourcers*, Consulenti, Partner e i Collaboratori nei contratti con questi conclusi, nella quale tali soggetti affermino di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto e delle sue implicazioni per la Società e di impegnarsi al rispetto del Decreto o dei suoi principi.

Con riferimento alla gestione degli "omaggi", delle eventuali borse di studio, delle liberalità e delle donazioni:

- divieto di effettuare elargizioni in denaro o accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad esempio, la promessa di assunzione) a funzionari pubblici;
- divieto di distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi; ogni forma di regalo, compenso o altra utilità, anche sotto forma di sconto eccedente le normali relazioni di cortesia o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri o a loro familiari, che possa influenzarne la discrezionalità o l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda.

Flussi informativi OdV	Cadenza
• Eventuali contestazioni formali provenienti dalla P.A. preposta alla verifica ispettiva. • Informativa sintetica dell'ispezione subita.	All'atto
• Elenco provvedimenti richiesti/rilasciati dalla P.A. nel periodo di riferimento. • Informativa sugli eventuali controlli svolti da parte delle autorità pubbliche competenti al rilascio dei provvedimenti.	All'atto
• Elenco finanziamenti/contributi/agevolazioni ottenuti nel periodo, con specifica indicazione dell'ente pubblico erogatore;	All'atto

• Risultanze di eventuali verifiche/ispezioni eseguite dall'ente pubblico erogatore. • Report di eventuali incontri/riunioni con esponenti dell'ente pubblico erogatore per il rilascio dei fondi di competenza	
• Elenco delle assunzioni nel periodo di riferimento • Elenco delle consulenze assegnate nel periodo di riferimento	Trimestrale

2 Parte Speciale II: Delitti informatici e trattamento illecito dei dati

2.1 FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE II

In ottemperanza al Decreto Legislativo 231 dell'8 giugno 2001 e norme collegate in tema di responsabilità amministrativa degli enti, la Casoria Ambiente S.P.A. di seguito anche la "Società" ha predisposto il Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito "Modello").

Scopo del presente Protocollo è disciplinare l'attività in oggetto sotto l'aspetto procedurale e decisionale, al fine di prevedere:

- un completo e rigoroso monitoraggio del processo nel suo complesso;
- misure organizzative volte alla ragionevole prevenzione delle ipotesi di reato previste dal D.Lgs. n. 231/2001 e norme ad esso collegate a scongiurare la c.d. "colpa di organizzazione" della Società.

Il presente protocollo, in applicazione alle disposizioni del Modello, disciplina in particolare gli aspetti inerenti il comportamento da tenere al fine di contrastare violazioni del GDPR 679/16 e succ. mod. o int. e fenomeni di criminalità informatica o similari.

L'obiettivo è pertanto quello di garantire che le attività di ICT siano svolte in modo corretto e trasparente così che non vi possa essere alcuno spazio per attività o comportamenti che, anche indirettamente, possano potenzialmente sfociare in illeciti di criminalità informatica oltre che prevedere condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo successivo.

Il protocollo assolve, inoltre, al compito di agevolare il monitoraggio del processo qui descritto da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Nella parte generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia.

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle Fattispecie di attività sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei delitti informatici e di trattamento illecito di dati.

2.2 Ambito di applicazione

La presente Parte Speciale, nella sua formulazione completa, si applica a tutte le Aree, Servizi o unità organizzative della Casoria Ambiente S.P.A. che, nell'espletamento delle attività di propria competenza, utilizzano sistemi informatici e/o hanno accesso a banche dati.

2.3 Le fattispecie dei delitti informatici e trattamento illecito dei dati (24 bis del d.lgs. 231/2001). Esemplicazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà aziendale della Casoria Ambiente S.P.A.

Le attività di cui trattasi si riferiscono ai reati di cui all'articolo 24 bis del Decreto 231/01 inserito dalla Legge n. 48/2008. In particolare, ci si riferisce alle fattispecie penali che hanno formato oggetto della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, siglata a Budapest il 23 novembre 2001.

A. Repertorio dei Reati

– Art. 491 bis c.p. - Documenti informatici.

“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici”.

– Art. 615 ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- *se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- *se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
- *se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio”.

Trattasi di un reato comune, che può quindi essere commesso da “chiunque” e a carattere istantaneo in quanto si consuma nel momento dell'introduzione o nella protrazione all'interno del sistema nonostante il dissenso del titolare. Le misure di sicurezza da cui è protetto il sistema sono sia le c.d. misure logiche (ad esempio password) che le c.d. misure fisiche (armadi chiusi, locali non accessibili a tutti, servizi di controllo e vigilanza). Il reato, quindi, punisce due distinte condotte: l'introduzione abusiva nel sistema protetto e il mantenersi nello stesso contro la volontà del titolare. A quest'ultimo proposito, si evidenzia che il reato, come sostenuto dalla giurisprudenza, può essere commesso anche da chi, autorizzato all'accesso al

sistema per una determinata finalità, non rispetti le condizioni a cui era subordinato l'accesso e lo utilizzi per finalità diverse, abusando dell'autorizzazione concessa.

- **Art. 615 quater c.p. – Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.**

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater”.

Il reato può essere commesso con qualsiasi mezzo idoneo a superare la protezione di un sistema informatico (codici di accesso o qualsiasi informazione che consenta di eludere le misure di protezione).

- **Art. 615 quinquies c.p. - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.**

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329”.

Trattasi di reato comune, che può essere commesso da chiunque. L'elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico: l'agente sarà punibile solo qualora abbia avuto l'intenzione specifica individuata dalla norma.

- **Art. 617 quater c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.**

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1. *in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*

2. *da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
3. *da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.*

Il reato, unitamente a quello previsto dal successivo articolo 617 *quiquies* c.p. è volto a tutelare la libertà e la riservatezza delle comunicazioni informatiche, intendendosi per tali qualunque scambio di dati tra due o più sistemi informatici (e-mail, forum, chat.)

Si può parlare di intercettazione abusiva (fraudolenta) quando la comunicazione è riservata ad un determinato numero di destinatari. Ne deriva che riguardo le comunicazioni a carattere pubblico (ad esempio siti web o blog) non è ipotizzabile alcuna riservatezza.

- **Art. 617 *quiquies* c.p. - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.**

“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater”.

Il reato si verifica quando si prende fraudolentemente cognizione del contenuto di un messaggio in corso di trasmissione.

- **Art. 635 bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni”.

Si tratta di reato di danno: si configura quando l'evento si sostanzia nella effettiva lesione del bene giuridico tutelato dalla norma penale incriminatrice.

- **Art. 635 *ter* c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Tale norma contempla un reato aggravato dall'evento: il fatto sussiste anche in assenza di qualunque effettivo deterioramento o soppressione dei dati, pur essendo necessaria l'idoneità dell'azione a produrre detti effetti.

– **Art. 635 quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

La norma contempla un reato di evento, poiché si richiede espressamente che il sistema venga danneggiato, reso in tutto o in parte inservibile, ovvero ne venga ostacolato gravemente il funzionamento.

– **Art. 635 quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.**

“Se il fatto di cui all'articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Particolare differenza con l'articolo precedente, è la previsione del danneggiamento di sistemi di pubblica utilità.

– **Art. 640 quinquies c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.**

“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro”.

Il momento consumativo è segnato dalla violazione degli obblighi extra-penali, strumentalmente preordinata al conseguimento del generico interesse dell'agente all'ingiusto profitto proprio o altrui o del danno di un terzo. Tuttavia, ai fini della determinazione del momento consumativo del reato, non occorre che il profitto e il danno siano effettivamente conseguiti.

La punibilità a titolo di tentativo non appare configurabile, in considerazione della struttura della condotta tipica, che consiste nella mera inosservanza di obblighi di legge posti dalle disposizioni extra-penali cui la norma fa rinvio.

Il reato di frode informatica del certificatore è punibile a titolo di dolo specifico: la violazione degli obblighi deve esser posta in essere con le finalità descritte dal testo della norma.

Dal punto di vista del sistema sanzionatorio, il Decreto prevede a carico dell'ente: sanzioni pecuniarie commisurate alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente stesso (così da garantirne il fine afflittivo) e sanzioni interdittive.

- **Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105).**

“Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni”.

B. Attività Sensibili

A seguito dell'attenta valutazione delle fattispecie di reato di cui al precedente paragrafo, si ritiene che le Attività Sensibili della Società, in quanto maggiormente esposte alla commissione dei Reati sopra enunciati, siano quelle concernenti la gestione dei sistemi informatici e delle reti, quali:

- definizione delle regole in materia di sicurezza del sistema informatico e telematico;
- gestione degli accessi al sistema informatico degli utenti interni ed esterni e del processo di autenticazione;
- identificazione, implementazione, manutenzione e monitoraggio delle componenti; infrastrutturali (hardware, reti sistemi);
- amministrazione della rete informatica aziendale;
- accesso alle risorse informatiche aziendali (sistemi e dati);
- accesso ad Internet e alle reti di pubblica utilità e il servizio di posta elettronica;
- detenzione di codici di accesso a reti informatiche;
- utilizzo di software e banche dati;
- gestione dei flussi informativi elettronici con la PA;
- gestione dei contenuti del sito Internet;
- trattamento dei dati.

C. Controlli preventivi

Al fine di prevenire la commissione dei Reati di cui alla presente sezione della Parte Speciale, sono posti in essere i seguenti controlli preventivi:

- previsione nel Codice Etico adottato dalla Società di principi volti alla stigmatizzazione di condotte potenzialmente integranti le fattispecie di reato descritte al precedente paragrafo

- definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nei processi considerati sensibili mediante apposito mansionario, deleghe e procure, secondo il sistema sopra definito e descritto con riguardo ai reati in danno e nei rapporti con la PA;
- definizione della responsabilità per la gestione della rete ed adozione di strumenti e soluzioni per il monitoraggio del traffico di rete (designazione del Responsabile Sistemi Informatici);
- utilizzo di meccanismi di protezione per applicazioni e programmi;
- predisposizione e diffusione di un documento che definisca le regole per l'utilizzo dei sistemi informatici aziendali e la politica di sicurezza dei dati e delle informazioni;
- inventario e classificazione delle applicazioni e delle banche dati (monitoraggio delle autorizzazioni concesse rispetto ai database; predisposizione e aggiornamento dell'inventario delle applicazioni e delle banche dati utilizzate);
- utilizzo di credenziali di autorizzazione (user-id e password) personali ai fini dell'accesso alle applicazioni aziendali;
- reimpostazione periodica delle credenziali di accesso ai sistemi informatici aziendali;
- previsione di misure atte ad impedire gli accessi non autorizzati anche mediante sistema di allarme e videosorveglianza;
- utilizzo e aggiornamento di un software anti-virus su tutti i clienti e su tutti i server;
- verifica degli allegati di posta elettronica ed i download da internet;
- strumenti per limitare l'accesso esclusivamente ai siti autorizzati e procedure sia per il ripristino dei sistemi in caso di emergenza da virus sia per garantire l'utilizzo del software autorizzato e provvisto di licenza;
- strumenti per impedire l'accesso dall'esterno all'intranet aziendale;
- attività periodiche di verifica dei software installati;
- back-up dei dati;
- strumenti volti a contrastare i back-up non autorizzati;
- duplicazione server e posizionamento in aree distinte, entrambe protette con serratura speciale, videosorveglianza, climatizzazione regolata, isolamento con anticamera climatizzata, rilevamento abbassamento temperatura con reporting via e-mail o sms;
- previsione di controlli per la rilevazione di errori di elaborazione dei dati, per verificare l'autenticità del contenuto delle transazioni elettroniche e la correttezza dei dati di output;
- report degli errori dei flussi informatici;
- formalizzazione e diffusione al personale di una policy sul corretto utilizzo della posta elettronica, sulla conservazione/archiviazione delle informazioni scambiate attraverso la posta elettronica e sulla protezione delle informazioni durante lo scambio attraverso altri canali quali fax e video;
- utilizzo di gruppi di continuità per la sicurezza elettrica;
- rispetto degli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 (c.d. "Legge sulla privacy");
- flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in merito ad eventuali non conformità/anomalie e/o deroghe al processo in esame;
- introduzione da parte della Società di un Sistema Disciplinare che, allegato al Modello, ne costituisce parte integrante.

D. Regole di comportamento

Come regola comportamentale volta ad evitare la commissione dei Reati qui in esame, tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle regole di cui al Modello, ai principi di comportamento e ai criteri di condotta di cui al Codice Etico nonché alle procedure e ai Protocolli adottati dalla Società.

I seguenti divieti di carattere generale si applicano, in via diretta, agli Organi Sociali e ai Dipendenti, nonché ai Consulenti e ai Partner in forza di apposite pattuizioni contrattuali, con riferimento a ciascuno nella misura e nei limiti agli stessi applicabili secondo le funzioni svolte:

- (a) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate nel precedente paragrafo della presente sezione della Parte Speciale;
- (b) porre in essere comportamenti che, sebbene non risultino tali da costituire di per sé le fattispecie di reato sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- (c) porre in essere comportamenti fraudolenti nell'esercizio delle attività sociali.

Nell'ambito delle suddette regole è fatto divieto, in particolare, ai soggetti sopra indicati (nella misura e nei limiti agli stessi applicabili secondo le funzioni svolte) di:

- alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;
- accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
- accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine alterare e/o cancellare dati e/o informazioni;
- detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiavi o altri mezzi idonei all'accesso al proprio sistema informatico o telematico al fine di acquisire informazioni riservate;
- svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o software allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale o l'alterazione del suo funzionamento;
- svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- installare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati;
- svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;
- svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici e telematici altrui;
- distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Pertanto, i soggetti sopra indicati devono:

- utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi di ufficio;
- non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica;
- segnalare alle funzioni competenti il furto, il danneggiamento o lo smarrimento di tali strumenti; inoltre, qualora si verifichi un furto o si smarrisca un'apparecchiatura informatica di qualsiasi tipo, l'interessato o chi ne ha avuto consegna entro 24 ore dal fatto dovrà far pervenire alla funzione competente la denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza;
- evitare di introdurre e/o conservare in Società (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo acquisiti con il loro espresso consenso;
- evitare di trasferire all'esterno della Società e/o trasmettere file, documenti o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà della Società stessa se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del proprio Responsabile;
- evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio Personal Computer (PC);
- evitare l'utilizzo di password di altri utenti aziendali, neanche per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione del Responsabile di riferimento;
- reimpostare periodicamente le password degli utenti aziendali;
- evitare l'utilizzo di strumenti software e/o hardware atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
- evitare di effettuare back-up di dati aziendali su supporti estranei all'azienda;
- utilizzare la connessione a Internet per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento;
- rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;
- impiegare sulle apparecchiature della Società solo prodotti ufficialmente acquisiti dalla Società stessa;
- astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;
- astenersi dall'utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
- osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni della Società;
- osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali.

Tutti i Responsabili delle Funzioni sono pertanto tenuti ad assicurarsi che i propri collaboratori abbiano cura di seguire scrupolosamente quanto contenuto nel presente protocollo.

Responsabilità come da GDPR (Regolamento Generale Protezione Dati).

Nell'ambito delle attività in questione le responsabilità sono ripartite come segue:

- il Responsabile del Trattamento è responsabile dell'applicazione, aggiornamento e modifica del presente protocollo;

- è responsabilità di tutte le funzioni aziendali coinvolte nelle attività oggetto del presente protocollo osservarne e farne osservare il contenuto, segnalando tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni evento suscettibile d'incidere sull'operatività e sull'efficacia del protocollo medesimo (per es. modifiche legislative e regolamentari, mutamenti dell'attività disciplinata, modifiche della struttura aziendale e delle funzioni coinvolte nello svolgimento dell'attività);
- qualora si verifichino circostanze non espressamente regolamentate dal protocollo o che si prestano a dubbie interpretazioni/applicazioni tali da originare obiettivi e gravi difficoltà di applicazione del protocollo medesimo, è fatto obbligo a ciascun soggetto coinvolto nell'applicazione del presente protocollo di rappresentare tempestivamente il verificarsi anche di una sola delle suddette circostanze al proprio responsabile che, di concerto con il Responsabile del Trattamento, valuterà gli idonei provvedimenti in relazione alla singola fattispecie;
- allo scopo di verificare il grado di conoscenza ed aggiornamento del presente documento, è compito della Società organizzare annualmente appositi incontri destinati ai soggetti materialmente chiamati ad applicarlo;
- ciascuna funzione aziendale è responsabile della veridicità, autenticità ed originalità della documentazione e delle informazioni rese nello svolgimento dell'attività di propria competenza.

E. Protocolli e Flussi informativi all'OdV

Fatta salva l'attuazione degli ordinari compiti dell'OdV previsti nella Parte Generale del presente Modello, al fine specifico della prevenzione dei reati informatici, i controlli dell'OdV investono i seguenti aspetti:

1. monitoraggio sull'efficacia e sul rispetto delle regole generali di prevenzione e dei principi di riferimento/protocolli posti a presidio delle fattispecie di attività sensibili.
2. Esecuzione di audit periodici sulla tenuta del sistema di sicurezza informatica aziendale commissionata ad outsourcers specializzati.
3. Verifica a campione sull'autenticità dei documenti informatici redatti all'interno della Società.
4. Verifica a campione sulla conformità dell'operato aziendale alle licenze d'uso dei software utilizzati nell'ambito della Società.
5. Esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli altri organi di controllo o da qualsiasi dipendente, in merito alla violazione delle regole generali di prevenzione e dei principi di riferimento a presidio delle suddette fattispecie di attività sensibili.
6. Predisposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

Esempi di attività sensibili:

- definizione delle regole in materia di sicurezza del sistema informatico e telematico;

– gestione degli accessi al sistema informatico degli utenti interni ed esterni e del processo di autenticazione; – identificazione, implementazione, manutenzione e monitoraggio delle componenti infrastrutturali (hardware, reti sistemi); – amministrazione della rete informatica aziendale; – accesso alle risorse informatiche aziendali (sistemi e dati); – accesso ad Internet e alle reti di pubblica utilità e il servizio di posta elettronica; – detenzione di codici di accesso a reti informatiche; – utilizzo di software e banche dati; – gestione dei flussi informativi elettronici con la PA; – gestione dei contenuti del sito Internet; – trattamento dei dati.	
Processi Sensibili	Protocolli
– Gestione Sistemi informativi – Gestione Reti informatiche	– Codice Etico – Rispetto di leggi e regolamenti – Misure di sicurezza GDPR

Flussi informativi:

1. Il Responsabile IT invia all'OdV la relazione di Audit periodico sulla tenuta del sistema di sicurezza informatica con cadenza semestrale.

3 Parte Speciale III: Delitti di criminalità organizzata

3.1 Funzione della parte speciale III

L'ampia gamma di reati c.d. di criminalità organizzata previsti dal codice penale o da leggi speciali ha come tratto distintivo comune l'esistenza di vincoli associativi stabili tra tre o più persone, finalizzati alla commissione di più delitti dello stesso tipo o anche eterogenei: secondo lo schema tipico di punibilità dei reati associativi, ai fini della perseguibilità dell'Ente ex D.lgs. n. 231/01, assume rilievo il semplice fatto del vincolo associativo criminoso tra soggetti aziendali - o tra questi e diversi operatori esterni – indipendentemente dalla tipologia dei reati-scopo per la commissione dei quali è promossa od organizzata l'associazione, posto che il programma criminoso può anche essere di tipo indeterminato.

I reati-scopo potranno rientrare o meno tra quelli contemplati dal catalogo dei reati presupposto di responsabilità ex D.lgs 231/2001: in ogni caso, l'Ente che ne abbia beneficiato, viene punito in ragione della sussistenza del sodalizio criminoso in cui siano coinvolti i propri esponenti, apicali o sottoposti, secondo i canoni di imputazione descritti nella Parte Generale del Modello.

In seguito ad interventi normativi sopravvenuti all'impianto originario del Decreto 231, i reati associativi sono stati – in un primo momento - resi perseguibili in danno degli Enti solo se ed in quanto commessi in una dimensione territoriale "transnazionale" (art. 3 legge n. 146/2006). Successivamente, la legge n. 94/2009 (c.d. "pacchetto sicurezza 2009") ha modificato il catalogo dei reati 231, attribuendo alla gran parte delle fattispecie associative – previste dalla legge n. 146/2006 (art. 10) – il rango di reati presupposto di illecito amministrativo imputabile alla Società *tout court*, vale a dire a prescindere dal loro ambito di incidenza territoriale e quindi anche se commessi all'interno dei confini nazionali.

La Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai Dipendenti nonché dai Consulenti, come meglio definiti nella parte generale, coinvolti nelle fattispecie di attività sensibili.

Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo successivo.

Nella parte generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia.

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle fattispecie di attività sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei delitti di criminalità organizzata.

3.2 Ambito di applicazione

Di seguito si evidenziano le funzioni aziendali coinvolte nelle fattispecie di attività sensibili, come rilevate nella matrice di sintesi allegata al documento di *risk assessment*:

- AU

3.3 Le fattispecie dei delitti di criminalità organizzata richiamati dall'articolo 24 ter del D. Lgs. Esemplificazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà aziendale della Casoria Ambiente S.P.A.

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 24 ter del d.lgs. 231/2001.

A. Repertorio dei Reati

– Art. 416 c.p., escluso il comma 6 - Associazione per delinquere.

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

2 Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

3 I capi soggiacciono alla stessa pena prevista per i promotori.

4 Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

5 La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più”.

7 Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma 3.

Il reato di associazione per delinquere si realizza quando tre o più persone si associano al fine di commettere più delitti. In particolare, questo reato rientra nella categoria dei delitti contro l'ordine pubblico, il quale costituisce interesse dello Stato lesa dall'allarme sociale che deriva da un'associazione di questo tipo.

I tratti caratteristici di questa fattispecie di reato sono:

- la stabilità dell'accordo, ossia l'esistenza di un vincolo associativo destinato a perdurare nel tempo anche dopo la commissione dei singoli reati specifici che attuano il programma dell'associazione. La stabilità del vincolo associativo dà al delitto in esame la tipica natura del reato permanente;
- l'esistenza di un programma di delinquenza volto alla commissione di una pluralità indeterminata di delitti. La commissione di un solo delitto non integra la fattispecie in esame.

Il reato si consuma nel momento in cui nasce l'associazione perché è in questo stesso momento che sorge il pericolo per l'ordine pubblico: trattandosi di reato di pericolo per la consumazione è indifferente la realizzazione dei reati programmati. L'associazione per delinquere è, come già anticipato, un tipico reato permanente per cui la consumazione si protrae finché l'associazione non si scioglie per il venir meno dei singoli associati o il compimento del programma di delinquenza.

— **Art. 416 bis c.p. - Associazioni di tipo mafioso.**

“Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”.

Trattasi di un reato a concorso di persone necessario, ossia plurisoggettivo, la cui previsione è volta a punire i soggetti costituenti un sodalizio criminoso di portata plurioffensiva: costituisce, infatti, una minaccia oltre che per l'ordine pubblico anche per l'ordine economico, ossia per tutte quelle condizioni che assicurano una libertà di mercato e di iniziativa economica.

Perché si configuri il reato, l'accordo deve essere oggettivamente idoneo a ledere l'ordine pubblico o a metterlo in pericolo; devono essere rispettati i requisiti della stabilità del vincolo associativo, che deve perdurare al compimento dei delitti e della strutturata organizzazione di mezzi e persone, con una distribuzione (anche gerarchica) dei ruoli.

Tale reato rappresenta un'ipotesi di reato permanente e di pericolo concreto.

La fattispecie ha carattere permanente in quanto si protrae sino allo scioglimento del vincolo associativo, oppure quando il numero degli associati si riduca a meno di tre; è a consumazione anticipata (cd. pericolo concreto) rendendo pertanto difficile la configurabilità del tentativo ex art. 56 c.p.

Da ultimo, a seguito di lunghe dispute in giurisprudenza, al fine di ampliare la sfera di punibilità ai sensi dell'art. 416 bis c.p., la Cassazione a Sezioni Unite con la Sentenza n. 33748/2005 ha confermato l'ammissibilità del cd. concorso esterno in associazione mafiosa. Il concorso esterno in associazione mafiosa si configura come una sorta di "concorso nel concorso necessario", ossia, come la condotta di soggetto esterno all'associazione a delinquere (e quindi di soggetto a cui non è richiesta l'adesione al vincolo associativo) che apporti un contributo effettivo al perseguimento degli scopi illeciti dell'associazione. Dunque, si possono incriminare quei soggetti che non fanno parte dell'organizzazione mafiosa ma che volontariamente collaborano con essa al fine di agevolarne l'operato criminoso o il suo rafforzamento.

La seconda sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 53675/2014, ha precisato che il contributo alle associazioni può essere, oltre che quello propriamente associativo (cd. contributo massimo), anche minimo e intermedio.

Il contributo minimo consiste in una mera connivenza non punibile (il cittadino omertoso) poiché non penalmente rilevante in quanto causalmente inidonea a favorire il "clan".

Il contributo intermedio consiste, invece, in varie condotte che seppur tenute da soggetti che non fanno parte dell'associazione danno a quest'ultima un contributo volontario, effettivo, concreto, specifico e causalmente rilevante, punibile a prescindere dal fatto che il contributo sia occasionale o continuativo in quanto il concorrente *extraneus* si differenzia dall'*intraneus* per la condotta di "disponibilità all'associazione".

Per quanto concerne il sistema sanzionatorio, si ricorda che il Decreto prevede l'applicazione a carico dell'ente di sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive.

B. Attività Sensibili

I reati associativi presentano un profilo di rischio potenzialmente associabile a gran parte delle aree aziendali e quindi a gran parte dei Dipendenti della Società.

Tuttavia, si fa particolare riferimento a tutte le aree in cui si concretizza un rapporto con persone giuridiche terze (clienti, fornitori e partner commerciali), nonché a tutte le funzioni aziendali che partecipano, in collaborazione, all'espletamento di attività a potenziale rischio reato (rilevante, o meno, ai sensi del Decreto).

Le fattispecie di reato sovraesposte potrebbero verificarsi, ad esempio, attraverso la costituzione di un'associazione per acquisire in Italia o all'estero – in modo diretto o indiretto e avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo – la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessione, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.

In tale ambito, le attività a maggior rischio sono rappresentate da:

- gestione dei rapporti con i fornitori;
- gestione dei rapporti con i clienti;
- gestione dei rapporti con i consulenti;
- selezione fornitori e gestione acquisti;
- selezione, assunzione e gestione del personale;
- gestione dei rapporti con l'autorità pubblica.

C. Controlli preventivi

Al fine di prevenire la commissione dei Reati di cui alla presente sezione della Parte Speciale, sono posti in essere i seguenti controlli preventivi:

- previsione nel Codice Etico adottato dalla Società di principi volti alla stigmatizzazione di condotte potenzialmente integranti le fattispecie di reato descritte al precedente paragrafo;
- definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nei processi considerati sensibili mediante apposito mansionario, deleghe e procure secondo il sistema sopra definito e descritto con riguardo ai reati in danno e nei rapporti con la PA;
- adozione del principio della segregazione delle funzioni nei processi sensibili;
- tracciabilità delle operazioni eseguite;
- definizione delle responsabilità coinvolte nella gestione dei flussi finanziari con particolare riguardo ai livelli autorizzativi e formalizzazione del relativo processo;
- definizione di disposizioni aziendali atte ad assicurare periodiche verifiche sui flussi di cassa (soglie massime di pagamento in contanti, cautele per anticipi di cassa, riconciliazioni);
- definizione di disposizioni aziendali volte a verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruità di ogni operazione o transazione;
- assicurare un'adeguata selezione dei fornitori, partner, consulenti esterni, garantendo la trasparenza del processo di affidamento degli incarichi, nonché la sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e affidabilità;
- flussi informativi verso l'OdV in merito ad eventuali non conformità/anomalie e/o deroghe ai processi in esame;
- introduzione da parte della Società di un Sistema Disciplinare che, allegato al Modello, ne costituisce parte integrante.

D. Regole di comportamento

Come regola comportamentale volta ad evitare la commissione dei Reati qui in esame, tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle regole di cui al Modello, ai principi di comportamento e ai criteri di condotta di cui al Codice Etico nonché alle procedure e ai Protocolli adottati dalla Società.

I seguenti divieti di carattere generale si applicano, in via diretta, agli Organi Sociali e ai Dipendenti, nonché ai Consulenti e ai Partner in forza di apposite pattuizioni contrattuali, con riferimento a ciascuno nella misura e nei limiti agli stessi applicabili secondo le funzioni svolte:

- (a) Porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate nel precedente paragrafo della presente sezione della Parte Speciale;
- (b) porre in essere comportamenti che, sebbene non risultino tali da costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- (c) porre in essere comportamenti fraudolenti nell'esercizio delle attività sociali.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è inoltre fatto divieto di ostacolare lo svolgimento di eventuali indagini e iniziative da parte degli Organi sociali, o più in generale da qualsiasi organo/ente ispettivo, finalizzate a rilevare e combattere condotte illecite in relazione all'ipotesi del reato associativo considerato.

Gli obblighi sopra rappresentati si intendono riferiti non solo ai rapporti instaurati con soggetti privati, ma anche ai rapporti con interlocutori appartenenti alla Pubblica Amministrazione.

Infine, nei confronti di terze parti contraenti (es.: collaboratori, consulenti, partner, fornitori), identificate anche in funzione di specifici criteri di importo e significatività della fornitura e coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai delitti di criminalità organizzata e che operano per conto o nell'interesse della Società, i relativi contratti, secondo precisi criteri di selezione definiti nel presente Modello, devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte le loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard al fine del rispetto del D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti di criminalità organizzata previsti dal Decreto);
- contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti di criminalità organizzata previsti dal Decreto) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001 ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti di criminalità organizzata previsti dal Decreto (es. clausole risolutive espresse, penali).
- Le regole ed i divieti su riportati si concretizzano in principi operativi che devono essere rispettati nell'ambito dell'operatività di qualsiasi funzione della Società. Tutti i destinatari del presente Modello devono rispettare le seguenti regole di comportamento:

La Casoria Ambiente S.P.A. si propone di:

- Acquisire tutti i dati concernenti le proprie imprese fornitrici, appaltatrici e subappaltatrici, anche con riferimento al legale rappresentante (es. codice fiscale,

residenza) e ai loro assetti societari e i relativi certificati antimafia a prescindere dall'importo del contratto. Tali dati dovranno essere organizzati in una banca dati da tenere costantemente aggiornata.

- Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, non stipulare il contratto o subcontratto o a risolverlo immediatamente, qualora fosse stato già firmato, nel caso in cui intervenga un'informativa interdittiva tipica della Prefettura.
- Verificare che le imprese contraenti e le eventuali imprese subappaltatrici attuino e rispettino la vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Garantire, attraverso clausole contrattuali e idonee procedure, il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali e assicurativi e delle ritenute fiscali da parte delle imprese contraenti e delle eventuali imprese subcontraenti, subordinando il pagamento del corrispettivo pattuito alla consegna di copia del DURC e alla dimostrazione dell'adempimento di tali obblighi anche da parte delle eventuali imprese subcontraenti.
- Prevedere nel testo dei contratti clausole risolutive espresse per le ipotesi di:
 - informativa positiva da parte della Prefettura in relazione all'impresa contraente, anche nel corso dell'esecuzione dei contratti e di certificazione camerale divenuta negativa;
 - sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, per reati di associazione mafiosa, applicazione di una misura cautelare, di sicurezza o di prevenzione a carico dell'impresa contraente o dei propri vertici (rappresentanti legali, amministratori e direttori generali, direttore tecnico);
 - mancato rispetto dell'obbligo di denuncia e degli altri obblighi previsti anche in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - mancato rispetto degli impegni assunti in materia di regolarità contributiva e retributiva e di salute e sicurezza sul lavoro.
- Dare immediata notizia all'Autorità Giudiziaria e alla Prefettura competente e, nel caso di appalti pubblici, alla Stazione appaltante, di ogni richiesta di danaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura, che venga avanzata nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti, dei loro familiari o di eventuali soggetti legati all'impresa da rapporti professionali e a presentare denuncia per i medesimi fatti all'Autorità Giudiziaria o alle forze di polizia, secondo modalità che assicurino la massima sicurezza e tutela della riservatezza dei denunciati;
- Nella scelta e successiva gestione del rapporto contrattuale con i fornitori, attuare efficacemente le procedure aziendali al fine di garantire che il processo di selezione e gestione avvenga nel rispetto dei criteri di trasparenza, pari opportunità di accesso, professionalità, affidabilità ed economicità, fermo restando la prevalenza dei requisiti di legalità rispetto a tutti gli altri;
- Allo scopo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito dei rapporti contrattuali connessi con l'esecuzione dei lavori o con la prestazione di servizi o forniture e per prevenire eventuali fenomeni di riciclaggio, i pagamenti o le transazioni finanziarie di ammontare pari o superiori a Euro 2.000,00 (limite massimo previsto dalla legge) devono effettuarsi esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati, di cui al richiamo dell'art. 11, co. 1, lett. a) e b), decreto legislativo n. 231/2007 (Banche e Poste Italiane S.p.A.). Per la fattispecie la Società può anche prudenzialmente prevedere soglie più basse.

- Utilizzare esclusivamente criteri di selezione del personale per garantire che la scelta venga effettuata in modo trasparente, sulla base delle seguenti indicazioni:
 - professionalità adeguata rispetto all'incarico o alle mansioni da assegnare;
 - parità di trattamento;
 - affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale.
- Garantire al personale tutte informazioni circa i rischi specifici di infiltrazione criminale mediante la diffusione di notizie sulle forme di criminalità presenti sul territorio raccolte utilizzando:
 - relazioni periodiche, ove reperibili, provenienti dalle istituzioni pubbliche competenti;
 - rilevazioni degli ispettorati del lavoro;
 - statistiche ISTAT;
 - studi criminologici eventualmente richiesti ad esperti qualificati;
 - rilevazioni delle camere di commercio, delle associazioni imprenditoriali e sindacali, associazioni antiracket, nonché ogni altro soggetto pubblico che svolge funzioni simili nell'ambito delle diverse aree territoriali;
 - informazioni ricevute e/o reperite da pubbliche istituzioni e/o soggetti qualificati.
- Garantire la cooperazione inter istituzionale con la Guardia di Finanza mediante la corretta trasmissione dei dati eventualmente richiesti dalle pubbliche autorità.
- Fornire la massima collaborazione nell'attuazione degli accordi per la prevenzione delle infiltrazioni criminali previsti da specifiche disposizioni di legge o imposti dalle Autorità competenti.
- Nella predisposizione e successiva tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini tributari, la Casoria Ambiente S.P.A. pone in essere una serie di misure idonee ad assicurare che gli Esponenti Aziendali, nell'ambito delle rispettive competenze:
 - non emettano, rilascino o ricevano documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere evasione o frodi fiscali;
 - custodiscano in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento.

E. Protocolli e Flussi informativi all'OdV

Esempi di attività sensibili – gestione dei rapporti con i fornitori; – gestione dei rapporti con i clienti; – gestione dei rapporti con i consulenti; – selezione fornitori e gestione acquisti; – selezione, assunzione e gestione del personale; – gestione dei rapporti con l'autorità pubblica.	
Processi Sensibili	Protocolli (Allegato 4)
– Attività Commerciale – Selezione fornitori e consulenti – Gestione del Personale	– Codice Etico – Rispetto di leggi e regolamenti – Protocollo verifiche e ispezioni da parte di Pubbliche Autorità; – Protocollo reclutamento, selezione e valutazione del personale

L'Organismo di Vigilanza deve ricevere tempestivamente le informazioni riferite agli atti e comportamenti che rispondono a violazioni delle regole di comportamento specifiche previste dalla presente parte speciale o che, più in generale, possono determinare una violazione del Modello per le condotte rilevanti ai fini del d.lgs. 231/2001.

Le informazioni possono riguardare, a titolo meramente esemplificativo:

- operazioni che ricadono nelle attività sensibili (ad esempio: prospetti periodici riepilogativi sui contratti ottenuti a seguito di gare con soggetti pubblici a livello nazionale ed internazionale, sugli appalti affidati a seguito di gare a livello nazionale e europeo ovvero a trattativa privata, notizie relative a commesse attribuite da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità, informazioni relative a nuove assunzioni di personale o utilizzo di risorse finanziarie per l'acquisto di beni o servizi o altre attività di investimento, etc.);
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati dal d.lgs. n. 231/2001 e che possano coinvolgere la Società;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati di cui al D.lgs. n. 231/2001, salvo espresso divieto dell'autorità giudiziaria;
- rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili critici rispetto all'osservanza delle norme e previsioni del Modello;

- notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- ogni altra informazione che, sebbene non ricompresa nell'elenco che precede, risulti rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza ed aggiornamento del Modello.

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività della Casoria Ambiente S.P.A. potenzialmente a rischio di compimento dei delitti di criminalità organizzata che sono state incluse nel piano di lavoro approvato dall'Organismo stesso, in funzione della valutazione del rischio assegnata in sede di predisposizione del Modello e nel corso dei suoi successivi aggiornamenti.

In particolare, effettuerà:

1. il monitoraggio sull'efficacia e sul rispetto delle regole generali di prevenzione e dei principi di riferimento/protocolli posti a presidio delle fattispecie di attività sensibili mediante analisi a campione dei processi a rischio.
2. L'esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli altri organi di controllo o da qualsiasi dipendente, in merito alla violazione delle regole generali di prevenzione e dei principi di riferimento a presidio delle suddette fattispecie di attività sensibili.
3. La predisposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

4 Parte Speciale IV: Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis); delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1)

4.1 Funzione della parte speciale IV

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare i criteri e di regolamentare ruoli, responsabilità e norme comportamentali cui i DESTINATARI, come definiti nella parte generale, nonché gli altri soggetti tenuti al rispetto delle medesime regole, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dall'art. 25 bis, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente parte speciale ha lo scopo di:

1. fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici, che tutti gli esponenti aziendali, i partner, i consulenti e parti terze sono tenuti a rispettare per una corretta applicazione del Modello organizzativo;
2. fornire all'Organismo di Vigilanza, alle funzioni responsabili e al sistema di controllo interno gli strumenti operativi per poter effettuare le attività di controllo, monitoraggio e verifica del sistema individuato dal Modello Organizzativo.

4.2 Ambito di applicazione

Di seguito, si evidenziano le funzioni aziendali coinvolte nelle fattispecie di attività sensibili, come rilevate nella matrice di sintesi allegata al documento di *risk assessment*:

- Ingrosso
- Acquisti estero

4.3 Le fattispecie dei reati di cui agli artt. 25 bis e 25 bis 1 del d.lgs. 231/2001). Esempificazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà aziendale della Casoria Ambiente S.P.A.

A. Repertorio dei Reati

- **Art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.**

“Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati; è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

La contraffazione consiste nella riproduzione integrale del marchio genuino in tutta la sua configurazione emblematica e denominativa, mentre l’alterazione consiste nella imitazione fraudolenta o falsificazione parziale in modo da confondersi con il marchio originario, ottenuta mediante la eliminazione o l’aggiunta di elementi costitutivi. L’alterazione, quindi, comprende in sé anche la imitazione fraudolenta del marchio che ricorre ogniqualevolta il nuovo marchio, pur risultando composto di elementi in sé e per sé autonomi, tuttavia si presenti nel suo complesso come la controfigura di quello genuino, sicché, ad un esame compiuto con normale attenzione, esso possa essere scambiato per quello originale.

Ai fini della configurabilità il dolo del delitto in esame richiede non solo la coscienza e volontà della contraffazione o alterazione ma anche la consapevolezza che il marchio o segno distintivo sia stato depositato, registrato o brevettato nelle forme di legge.

– **Art. 474 c.p. - Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi.**

“Fuori dei casi di concorso nei delitti preveduti dall’articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

Il bene giuridico tutelato deve rinvenirsi nella fiducia che il pubblico indeterminato dei consumatori ripone nella generalità dei segni distintivi delle opere dell’ingegno o dei prodotti industriali.

L’elemento soggettivo che caratterizza il delitto è il dolo specifico, poiché oltre alla coscienza e volontà del fatto, è richiesto che il soggetto agisca per procurarsi un profitto.

– **Art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali.**

“Chiunque ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all’industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a cinquecentosedici euro.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474”.

Ai fini della configurabilità del delitto, è sufficiente la messa in vendita di prodotti con segni alterati o contraffatti (quando cagioni un nocumento all'industria nazionale), indipendentemente dall'osservanza delle norme sulla tutela della proprietà industriale.

– **Art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio.**

“Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2065 euro.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a 103 euro”.

Il reato di frode nell'esercizio del commercio può essere commesso da chiunque agisca nell'esercizio di un'attività commerciale non essendo essenziale la qualità di commerciante. In giurisprudenza si è molto dibattuto in ordine ai requisiti minimi della condotta per potersi configurare la consumazione e il tentativo di frode in commercio: con una recente sentenza a Sezioni Unite, la Corte di Cassazione ha statuito che la mera detenzione non costituisce tentativo, al contrario degli atti univocamente riconducibili ad una offerta contrattuale (quale può essere anche un principio di contrattazione).

La norma, proteggendo il leale esercizio del commercio, tutela sia l'interesse del consumatore a non ricevere una cosa diversa da quella richiesta, sia l'interesse del produttore a non vedere i suoi prodotti scambiati surrettiziamente con prodotti diversi.

– **Art. 517 ter c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.**

“Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

Deve escludersi la natura di reato di pericolo di tale delitto poiché l'interesse tutelato non è l'interesse dei consumatori o quello degli altri produttori, ma è l'interesse generale concernente l'ordine economico; per cui, il mettere in vendita o porre altrimenti in circolazione prodotti con segni mendaci costituisce già una lesione effettiva e non meramente potenziale della lealtà degli scambi commerciali.

B. Attività Sensibili

Le Attività Sensibili specificamente individuate in relazione ai reati di cui sopra sono considerate le seguenti:

- Gestione dei rapporti con i fornitori;
- Gestione dei rapporti con i clienti;
- Selezione fornitori e gestione acquisti.

C. Controlli preventivi

Al fine di prevenire la commissione dei Reati di cui alla presente sezione della Parte Speciale, sono posti in essere i seguenti controlli preventivi:

- Esplicita previsione nel Codice Etico di principi e regole di condotta in relazione al trasparente svolgimento delle operazioni ed alle relazioni con clienti e fornitori;
- tracciabilità delle operazioni eseguite, del ciclo attivo e passivo, e archiviazione della documentazione a supporto;
- flussi informativi nei confronti dell'OdV, periodici e "ad evento", in merito ad eventuali non conformità/anomalie e/o deroghe al processo in esame;
- Adeguata formalizzazione dei rapporti con i fornitori in accordi quadro/contratti/lettere d'incarico in cui deve essere inclusa apposita clausola di rispetto del Codice Etico;
- verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari;
- verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali con riferimento ai pagamenti verso terzi;
- verifiche sulla tesoreria;
- corretta registrazione di tutti i fatti amministrativi e tenuta dei documenti e dei registri contabili in conformità alla normativa civile e fiscale;
- archiviazione della documentazione fiscale;
- introduzione da parte della Società di un Sistema Disciplinare che, allegato al Modello, ne costituisce parte integrante.

D. Regole di comportamento

Come regola comportamentale volta ad evitare la commissione dei Reati qui in esame, tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle regole di cui al Modello, ai principi di comportamento e ai criteri di condotta di cui al Codice Etico nonché alle procedure e ai Protocolli adottati dalla Società.

I seguenti divieti di carattere generale si applicano, in via diretta, agli Organi Sociali e ai Dipendenti, nonché ai Consulenti e ai Partner in forza di apposite pattuizioni contrattuali, con riferimento a ciascuno nella misura e nei limiti agli stessi applicabili secondo le funzioni svolte.

I soggetti apicali della Società, nonché le persone sottoposte alla loro vigilanza, sono tenuti ad osservare le seguenti regole di condotta:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate a fornire ai clienti una informazione veritiera e corretta sulla natura e caratteristiche dei prodotti trattati dalla Società;
- improntare la gestione dei rapporti con la clientela e con aziende competitors nell'ottica della lealtà della concorrenza e della correttezza e trasparenza delle pratiche commerciali.

E. Protocolli e Flussi informativi all'OdV

Al fine di dare concreta attuazione organizzativa alle regole generali di prevenzione di cui al precedente paragrafo, di seguito vengono dettagliati i principi di riferimento, diretti a regolamentare la formazione e l'attuazione delle decisioni aziendali nello svolgimento delle fattispecie di attività sensibili sopra individuate. I medesimi principi vincolano l'operato dei responsabili aziendali anche in assenza di procedure specifiche.

Esempi di attività sensibili	
– Gestione dei rapporti con i fornitori; – Gestione dei rapporti con i clienti; – Selezione fornitori e gestione acquisti.	
Processi Sensibili	Protocolli
– Attività commerciale – Selezione fornitori e consulenti – Gestione del Personale	– Codice Etico – Rispetto di leggi e regolamenti

5 Parte Speciale V: I Reati Societari

5.1 Funzione della parte speciale V

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare i criteri e di regolamentare ruoli, responsabilità e norme comportamentali cui i DESTINATARI, come definiti nella parte generale, nonché gli altri soggetti tenuti al rispetto delle medesime regole, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dall'art. 25 *ter*, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente parte speciale ha lo scopo di:

1. fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici, che tutti gli esponenti aziendali, i partner, i consulenti e parti terze sono tenuti a rispettare per una corretta applicazione del Modello organizzativo;

2. fornire all'Organismo di Vigilanza, alle funzioni responsabili e al sistema di controllo interno gli strumenti operativi per poter effettuare le attività di controllo, monitoraggio e verifica del sistema individuato dal Modello Organizzativo.

5.2 Ambito di applicazione

Di seguito, si evidenziano le funzioni aziendali coinvolte nelle fattispecie di attività sensibili, come rilevate nella matrice di sintesi allegata al documento di *risk assessment*:

- AU
- Amministrazione e Contabilità

5.3 Le fattispecie dei reati societari (art. 25 ter del d.lgs. 231/2001). Esempificazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà aziendale della Casoria Ambiente S.P.A.

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato realizzabili previste dall'art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001. Di seguito sono riportate le tipologie di reati potenzialmente configurabili nelle attività della Società ed esempi di condotte criminose.

La legge 27 maggio 2015, n. 69, pubblicata in data 30 maggio 2015 (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 124 del 30-05-2015) ha dato un nuovo impulso al c.d. reato di "Falso in Bilancio". L'obiettivo del Legislatore è individuabile nel rimodellamento della fattispecie criminosa. Sono state contestualmente inasprite le sanzioni sia a carico dei soggetti persone fisiche (autore del reato) sia a carico delle società, sanzionabili ex D.Lgs. 231/2001. La principale novità riguarda la previsione di punibilità del reato in esame come delitto e non più come contravvenzione.

A. Repertorio dei Reati

(i) False comunicazioni sociali

- Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali.

"Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi".

Art. 2621 bis c.c. - Fatti di lieve entità.

"Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale”.

– Art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali delle società quotate.

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni”.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1. *le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea;*
2. *le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
3. *le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
4. *le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Con riferimento alle fattispecie di false comunicazioni sociali, la novella legislativa distingue tra false comunicazioni sociali di società non quotate (art. 2621 c.c.) e false comunicazioni sociali di società quotate (art. 2622 c.c.), sanzionando entrambe le fattispecie come delitto e statuendo nel primo caso, la pena della reclusione da uno a cinque anni e, nel secondo caso, la pena della reclusione da tre a otto anni. È inoltre prevista, per le società non quotate, una ipotesi attenuata del reato per lieve entità dell'illecito (art. 2621 bis c.c.).

I principali elementi distintivi della fattispecie di cui all'articolo 2621 c.c. sono i seguenti:

- La fattispecie viene configurata come reato di pericolo, perseguibile di ufficio;
- l'esistenza di un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori sociali costituisce circostanza aggravante, da cui deriva l'aumento di pena;
- viene punita l'esposizione o l'immissione di fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economico patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo;
- l'intervento riformatore si è poi fatto carico di mettere a punto una formula rispettosa dell'esigenza di mantenere al di fuori dell'ambito di rilevanza penale quelle difformità sostanzialmente irrilevanti, in quanto inidonee a generare nel destinatario della comunicazione un inganno in ordine alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale

della società. In questo senso si è fatto ricorso alla formula *"in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore"*.

L'art. 2621 bis c.c. disciplina l'ipotesi che le false comunicazioni sociali di cui all'art. 2621 siano costituite da fatti *"di lieve entità"*, salvo che costituiscano più grave reato. Tale fattispecie, punita con la reclusione da sei mesi a tre anni, viene qualificata dal giudice tenendo conto della natura e delle dimensioni della società; delle modalità o degli effetti della condotta. Analoga sanzione si applica – in base al secondo comma del nuovo art. 2621 bis – anche nel caso in cui le falsità o le omissioni riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'art. 1 della Legge Fallimentare (Regio Decreto 16 marzo, n. 267). Si tratta, quindi, delle società con un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila che hanno realizzato negli ultimi tre esercizi ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; che hanno un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

Nell'ipotesi prevista dal secondo comma, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale. La sanzione ridotta prevista dal secondo comma per le specifiche tipologie di società più piccole costituisce pertanto una presunzione assoluta, introdotta direttamente dalla legge, circa la sussistenza del fatto di lieve entità e l'applicabilità della relativa sanzione.

Con riferimento alla fattispecie di false comunicazioni sociali delle società quotate di cui all'art. 2622, primo comma, c.c., i principali elementi distintivi – che parzialmente coincidono con quelli di cui all'art. 2621 – sono i seguenti:

- La fattispecie è configurata come reato di pericolo;
- il fine è rappresentato dal conseguimento per sé o per gli altri di un ingiusto profitto;
- è esplicitamente previsto il riferimento alla consapevolezza delle falsità esposte;
- viene punita l'esposizione o l'emissione di fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economico patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo,
- è previsto l'elemento oggettivo ulteriore della concreta idoneità dell'azione o omissione ad indurre altri in errore.
- Per quanto concerne il sistema sanzionatorio sono previste a carico dell'ente una sanzione pecuniaria; una pena più elevata nel caso in cui l'ente abbia tratto un profitto rilevante.

(ii) Impedito controllo

- Art. 2625, comma 2, c.c. - Impedito controllo.

"Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58".

La fattispecie in esame costituisce un reato proprio in quanto può essere commesso solo dagli amministratori e dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari (sebbene in base ai principi generali è comunque ipotizzabile il concorso degli estranei).

Il reato si concretizza quando i soggetti sopra indicati pongono in essere una condotta che impedisca od ostacoli, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali ovvero alle Società di Revisione. Integra, ad esempio, la fattispecie di reato in esame la condotta non corretta e non trasparente tenuta da Amministratori della Società in relazione ad una puntuale richiesta da parte del Collegio Sindacale sul rispetto, da parte della Società medesima, di una determinata normativa.

Per quanto concerne il sistema sanzionatorio, sono previste, a carico dell'ente: una sanzione pecuniaria; una pena più elevata nel caso in cui l'ente abbia tratto un profitto rilevante.

(iii) Indebita restituzione dei conferimenti

– Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti.

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

La fattispecie in esame punisce la condotta degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscano anche simulatamente i conferimenti ai soci o li liberino dall'obbligo di effettuarli, sicché il valore del capitale nominale risulta superiore a quello del capitale reale. A tal riguardo, si precisa che rilevano ai fini della punibilità i conferimenti in denaro, i crediti e i beni in natura che sono idonei a costituire il capitale sociale; inoltre, sono punibili a titolo di concorso nel reato anche quei soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione nei confronti degli amministratori.

Per quanto concerne il sistema sanzionatorio sono previste a carico dell'ente: una sanzione pecuniaria; una pena più elevata nel caso in cui l'ente abbia tratto un profitto rilevante.

(iv) Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

– Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato”.

La fattispecie di natura contravvenzionale punisce la condotta degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva ovvero ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato; inoltre, ai fini della punibilità rilevano le

distribuzioni di utili destinati a costituire le riserve legali e non quelle tratte da riserve facoltative od occulte.

Per quanto concerne il sistema sanzionatorio sono previste a carico dell'ente: una sanzione pecuniaria; una pena più elevata nel caso in cui l'ente abbia tratto un profitto rilevante.

(v) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

– Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.

“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”.

Anche questa ipotesi, come le due precedenti, è a tutela del capitale sociale e delle riserve indisponibili.

La fattispecie si realizza attraverso l'acquisto da parte della società di azioni o quote proprie o dell'eventuale società controllante, al di fuori dei casi o oltre i limiti consentiti dalla legge tale da provocare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori della società che acquista o sottoscrive le azioni o le quote. Se, tuttavia, il capitale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere la condotta illecita si estingue il reato e, dunque, viene meno la responsabilità dell'ente.

Per quanto concerne il sistema sanzionatorio sono previste a carico dell'ente: una sanzione pecuniaria; una pena più elevata nel caso in cui l'ente abbia tratto un profitto rilevante.

(vi) Operazioni in pregiudizio dei creditori

– Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori.

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, tali da cagionare un danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Per quanto concerne il sistema sanzionatorio sono previste a carico dell'ente: una sanzione pecuniaria; una pena più elevata nel caso in cui l'ente abbia tratto un profitto rilevante.

(vii) Omessa comunicazione del conflitto di interessi

- Art. 2629 bis c.c. - Omessa comunicazione del conflitto di interessi.

“L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi”.

La condotta criminosa consiste nella violazione degli obblighi di comunicazione imposti dall'art. 2391, comma 1, cc, il quale prevede che *“l'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse, per conto proprio o di terzi, si abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata”.*

All'articolo 25 *ter*, comma 1, lettera r), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: *“codice civile”* sono inserite le seguenti: *“e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile”.*

Si precisa che sono soggetti attivi del delitto l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato delle Comunità Europee o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del TUF, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario), del TUF, del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari).

Per quanto concerne il sistema sanzionatorio sono previste a carico dell'ente: una sanzione pecuniaria; una pena più elevata nel caso in cui l'ente abbia tratto un profitto rilevante.

(viii) Interessi degli amministratori

- Art. 2391 c.c. – Interessi degli amministratori.

“L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile. Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio d'amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione. Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacali entro novanta

giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione".

L'amministrazione risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione ed omissione.

L'amministrazione risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o dei terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.

L'omessa comunicazione del conflitto di interessi può essere commessa solo da coloro che possiedono la qualifica soggettiva di amministratori; ciò nonostante, sono soggetti attivi in generale non solo i Consiglieri del CdA (AU), ma anche il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, che potrebbe essere chiamato in causa a titolo di concorso.

Il reato indicato potrebbe, a titolo esemplificativo, essere commesso da amministratori che, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono quote sociali cagionando una lesione all'integrità del capitale o delle riserve oppure che omettono di comunicare un conflitto d'interesse in una determinata operazione.

(ix) Formazione fittizia del capitale

– Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale.

"Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno".

Il reato punisce la condotta degli amministratori e dei soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; la sottoscrizione reciproca di azioni o quote; la sopravvalutazione in modo rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Si precisa che:

- con riferimento alla condotta di sottoscrizione reciproca di azioni o quote, il requisito della reciprocità non presuppone la contestualità e la connessione delle due operazioni;
- con riferimento alla condotta di sopravvalutazione del patrimonio della società in caso di trasformazione, si prende in considerazione il patrimonio della società nel suo complesso e cioè l'insieme di tutti valori attivi dopo aver detratto le passività.

Per quanto concerne il sistema sanzionatorio sono previste a carico dell'ente: una sanzione pecuniaria; una pena più elevata nel caso in cui l'ente abbia tratto un profitto rilevante.

(x) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

- Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.

“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

Trattasi di reato d'evento rimesso alla disponibilità del creditore danneggiato.

Il reato si perfeziona con il compimento anche di un solo atto di ripartizione a favore di un singolo socio, che cagioni un danno ai creditori sociali e si consuma con la verifica del danno medesimo. Per quanto riguarda la configurabilità del reato nella forma tentata, non paiono esservi ragioni per escluderne l'ammissibilità.

(xi) Corruzione tra privati

- Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati.

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca del valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Il terzo comma dell'articolo 2635 c.c. sanziona chi, anche per interposta persona, offre o promette o dà denaro o altra utilità agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori, di società o enti privati o a chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti precedentemente elencati, ovvero a coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati che, a seguito della

dazione o promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

In sostanza la norma sanziona esclusivamente la condotta attiva del corruttore (comma 3).

(xii) Istigazione alla corruzione tra privati

- Art. 2635 bis c.c. – Istigazione alla corruzione tra privati.

“Chiunque, offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’art. 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata”.

Tale nuovo reato di istigazione alla corruzione tra privati è stato introdotto con il Decreto Legislativo del 15 marzo 2017 n.38 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.75 del 30 marzo 2017 in attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato.

(xiii) Illecita influenza sull’Assemblea

- Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull’assemblea.

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

La condotta tipica del Reato in esame prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Dal momento che la responsabilità dell’ente è configurabile solo quando la condotta sia realizzata nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso, appare difficilmente ipotizzabile il Reato in questione che, di norma, viene realizzato per favorire interessi di parte, piuttosto che dell’ente. Costituisce, in generale, fattispecie di reato, il fatto che l’Amministratore Delegato predisponga apposita documentazione falsa o comunque alteri, ai fini della deliberazione dell’assemblea, uno specifico ordine del giorno. Tale documentazione deve essere in grado di influenzare la maggioranza dei soci e determinare la volontà dell’assemblea in sede di deliberazione.

Per quanto concerne il sistema sanzionatorio sono previste a carico dell’ente: (i) una sanzione pecuniaria; (ii) una pena più elevata nel caso in cui l’ente abbia tratto un profitto rilevante.

(xiv) Aggiotaggio

- Art. 2637 c.c. - Aggiotaggio.

“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni”.

La realizzazione della fattispecie avviene mediante diffusione di notizie false ovvero altre operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare (senza, dunque, che ne sia necessario l'evento) una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. Il reato è comune, quindi, può essere commesso da “chiunque”, ma per quanto riguarda la sua concreta realizzazione sembra ascrivibile a soggetti qualificati e dotati di una certa autorevolezza e conoscenza della realtà societaria tale da qualificare le loro anticipazioni come particolarmente credibili.

Per quanto concerne il sistema sanzionatorio, sono previste, a carico dell'ente: una sanzione pecuniaria; una pena più elevata nel caso in cui l'ente abbia tratto un profitto rilevante.

(xv) Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

- Art. 2638, commi 1 e 2, c.c. – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni”.

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza; ovvero attraverso l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati concernenti la situazione medesima.

La condotta criminosa si realizza, altresì, quando siano in qualsiasi forma, anche mediante omissione delle comunicazioni dovute, intenzionalmente ostacolate le funzioni delle Autorità di vigilanza.

Si precisa che (i) soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti a obblighi nei loro confronti (ii) la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

Per quanto concerne il sistema sanzionatorio sono previste a carico dell'ente: una sanzione pecuniaria; una pena più elevata nel caso in cui l'ente abbia tratto un profitto rilevante.

B. Attività Sensibili

A seguito dell'attenta valutazione delle fattispecie di reato di cui al precedente paragrafo, si ritiene che le Attività Sensibili della Società, in quanto maggiormente esposte alla commissione dei Reati sopra enunciati, siano le seguenti:

- formazione, approvazione e controllo del bilancio e rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria della Società;
- predisposizione delle comunicazioni ai soci ed al pubblico relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- esercizio del potere di controllo dei soci e degli organi a ciò preposti;
- costituzione e funzionamento delle assemblee. In particolare, sono considerate sensibili le attività in cui si articolano le relative riunioni: gli interventi in assemblea; la verifica della legittimazione per l'accesso all'assemblea; la costituzione dell'assemblea; l'ordine del giorno e discussione dello stesso; l'esercizio dei poteri da parte del Presidente; la sospensione ed il rinvio; la chiusura; la votazione; la proclamazione dei risultati; la redazione del verbale dell'assemblea e dei risultati;
- predisposizione delle comunicazioni interne/esterne inerenti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, comprese quelle comunicazioni diverse da quelle che si evincono dalla documentazione contabile periodica (redazione del bilancio, della nota integrativa, della relazione sulla gestione);
- gestione delle scritture contabili;
- gestione dei processi amministrativo-contabili (ciclo attivo e passivo, tesoreria, rapporti infragruppo);
- gestione della cassa corrente;
- gestione dei flussi finanziari passivi (pagamento stipendi, anticipi e/o rimborsi spesa al personale, liquidazione oneri contributivi e previdenziali, liquidazione periodica dei tributi);
- gestione delle operazioni che possono incidere sulla integrità del capitale sociale;
- con particolare riferimento al reato di corruzione tra privati: gestione dei rapporti con istituti bancari; gestione dei contenziosi giudiziali, stragiudiziali, accordi transattivi e rappresentanza in giudizio; gestione di rapporti con soggetti terzi privati quali consulenti, collaboratori, enti di certificazione; processo di acquisto di beni e servizi; gestione delle sponsorizzazioni ed erogazioni di contributi; selezione assunzione e gestione del personale.

C. Controlli preventivi

Al fine di prevenire la commissione dei Reati di cui alla presente sezione della Parte Speciale, sono posti in essere i seguenti controlli preventivi:

- esplicita previsione nel Codice Etico adottato dalla Società di principi e regole di condotta riguardanti il corretto svolgimento delle attività di formazione e redazione del bilancio o di altri documenti similari, la riservatezza di dati e informazioni aziendali e più in generale la stigmatizzazione di condotte potenzialmente integranti le fattispecie di reato di cui al precedente paragrafo;
- adozione di un sistema di *corporate governance* in linea con le migliori pratiche del settore;
- definizione e segregazione delle responsabilità e funzioni aziendali coinvolte nei processi considerati sensibili mediante apposito mansionario, procure, deleghe secondo il sistema sopra definito e descritto con riguardo ai reati in danno e nei rapporti con la PA;
 - controllo da parte del Collegio Sindacale per gli ambiti di rispettiva competenza;
 - formalizzazione di una procedura volta a regolamentare il processo di acquisto di beni e servizi;
 - messa a disposizione dall'Organo Amministrativo della bozza del bilancio con congruo anticipo rispetto alla riunione di approvazione dello stesso;
 - flussi informativi *ad hoc* verso l'OdV;
 - attività di informazione-formazione degli Organi Sociali e dei Dipendenti sui reati e gli illeciti amministrativi in materia societaria;
 - istituzione di riunioni periodiche tra gli Organi Sociali e l'OdV per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria, nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti da parte degli Amministratori, degli Organi Sociali e dei Dipendenti;
 - procedure chiare ed esaustive che disciplinino le operazioni di riduzione del capitale sociale, fusione e scissione societaria;
 - adozione e implementazione di specifici protocolli in materia di reclutamento, selezione e valutazione del personale, e l'invio di un rapporto annuale all'OdV sui processi amministrativo- contabili);
 - adeguata tracciabilità ed archiviazione: della documentazione prodotta in occasione della convocazione e dello svolgimento delle attività assembleari (tenuta dei libri sociali); dei documenti inerenti a ogni eventuale contenzioso e adeguata registrazione su data base elettronico delle informazioni di sintesi relative agli stessi; dei documenti inerenti alla gestione del personale con particolare riferimento all'adempimento agli oneri assistenziali e previdenziali e alla gestione giuridico-economica del rapporto di lavoro;
 - introduzione da parte della Società di un Sistema Disciplinare che, allegato al Modello, ne costituisce parte integrante.

D. Regole di comportamento

La presente sezione prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 *ter* del Decreto);

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

La presente sezione prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei Destinatari di conoscere e rispettare:

- i principi di *Governance* della Società approvati dagli organi sociali della Società che rispecchiano le normative applicabili e le *best practices* internazionali;
- il sistema di controllo e quindi le procedure, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale ed organizzativa della Società ed il sistema di controllo di gestione;
- le norme interne inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, di reporting;
- le norme interne inerenti l'uso ed il funzionamento del sistema informativo della Società;
- in generale, la normativa applicabile.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è tassativamente imposto di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio d'esercizio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci, ai terzi e agli *stakeholders* un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamenti, nonché delle procedure interne, nell'acquisizione, elaborazione e comunicazione dei dati e delle informazioni necessarie per consentire un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione delle relative attività;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del Patrimonio come definito dall'articolo 5 dello Statuto, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione della Società stessa;
- astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile distorsione dei risultati economici/patrimoniali e finanziari conseguiti dalla Società;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche anche di vigilanza e controllo, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è inoltre fatto divieto, in particolare, di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione del bilancio d'esercizio e dei documenti connessi, di relazioni e prospetti o di altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire fondi non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- effettuare modifiche statutarie, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte dell'incaricato del controllo contabile ai sensi degli artt. 2409 e ss del codice civile;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile cui è soggetta la Società;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità pubbliche (Gdf, Ispettorato del Lavoro) quali per esempio: espressa opposizione, rifiuti pretestuosi o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni nella messa a disposizione di documenti, ritardi nelle riunioni per tempo organizzate.

Con riferimento alle Attività Sensibili identificate rispetto ai reati di Corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati sono stati individuati i seguenti protocolli specifici di controllo:

- divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

nonché di conoscere e rispettare:

- il sistema di controllo e quindi le procedure, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale ed organizzativa della Società;
- le norme pertinenti di settore;
- in generale, la normativa applicabile.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è tassativamente imposto di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo in tutte le attività, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne;
- assicurare un pieno rispetto delle norme e regolamenti, nonché delle procedure interne, nell'acquisizione, elaborazione e comunicazione dei dati e delle informazioni anche per finalità di legge;

- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche anche di vigilanza e controllo, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è inoltre fatto divieto, in particolare, di:

- rappresentare o trasmettere comunicazioni e dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo da chiunque preposto a tale ruolo;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni previste dalle leggi e dalla normativa cui è soggetta eventualmente la Società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità pubbliche quali per esempio: espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni nella messa a disposizione di documenti.

E. Protocolli e Flussi informativi all'OdV

Si rendono necessari i seguenti presidi integrativi:

- attivazione d'intesa con l'OdV di un programma di formazione/informazione periodica del personale interessato sulle regole di *Governance* della Società e sui reati inerenti gli adempimenti in materia societaria cui è tenuta la Società;
- previsione di riunioni periodiche tra le funzioni preposte al controllo della Società e l'Organismo di Vigilanza per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa inerente gli adempimenti in materia societaria cui è tenuta la Società;
- trasmissione alle funzioni deputate al controllo della Società e all'Organismo di Vigilanza, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni degli Organi Sociali o sui quali essi debbano esprimere un parere ai sensi di legge.

Inoltre, si rendono necessari i seguenti presidi integrativi riferiti ai reati di Corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati:

- attivazione – sentito l'Organismo di Vigilanza - di un programma di formazione - informazione periodica del personale sul reato di "corruzione tra privati";
- previsione di riunioni periodiche tra le funzioni preposte e l'Organismo di Vigilanza per verificare l'osservanza della disciplina.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste nell'ambito di ciascuna delle Direzioni/Funzioni per lo svolgimento di attività nelle aree a rischio.

L'Amministrazione comunica all'Organismo di Vigilanza con periodicità definita da quest'ultimo i seguenti flussi informativi:

1. con riferimento alla gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi:
 - riportare le discrepanze significative rilevate tra accantonamenti contabili effettuati ed esito delle cause;
 - riportare le eventuali parcelle legali pagate in corso di causa;
 - riportare un prospetto di sintesi inerente:
 - a) i contenziosi giudiziali, con indicazione della controparte dell'organo giudicante, dell'oggetto del contenzioso, del valore, dello stato del contenzioso, della struttura aziendale/soggetti coinvolti e del valore dell'accantonamento;
 - b) gli accordi transattivi con controparte pubblica, con indicazione della controparte, dell'oggetto della controversia (valore, stato dell'accordo, stipulato, liquidato - struttura aziendale/soggetti coinvolti e valore dell'accantonamento);
 - c) i contenziosi fiscali, con indicazione dell'oggetto del contenzioso, del valore, dello stato del contenzioso, della struttura/soggetti aziendali coinvolti e del valore dell'accantonamento.
2. con riferimento alla gestione dei rapporti con le Autorità pubbliche di Vigilanza riportare le informazioni circa:
 - situazioni particolarmente rilevanti che abbiano dato origine a rilievi/richieste di riscontri da parte delle Autorità, relativamente a comunicazioni effettuate dalla Casoria Ambiente S.P.A. dettagliando:
 - Autorità pubbliche di Vigilanza;
 - struttura aziendale coinvolta;
 - oggetto della comunicazione;
 - data della comunicazione;
 - tipo di rilievo formulato/riscontro richiesto dall'Autorità.
 - situazioni particolarmente rilevanti, relativamente alle visite ispettive/controlli delle Autorità in corso, dettagliando:
 - Autorità pubbliche di Vigilanza;
 - data dell'ispezione/controllo;
 - oggetto dell'ispezione/controllo;
 - struttura aziendale referente per l'ispezione/controllo;
3. Con riferimento alla **predisposizione dei bilanci di esercizio, relazioni e altre comunicazioni sociali previste dalla legge** (presentazione dei dati, elaborazione ed approvazione) le suddette comunicazioni e/o documenti (per esempio bilanci d'esercizio, relazioni periodiche) devono essere redatti in base a specifiche procedure che:
 - determinino con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna;
 - prevedano la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consenta la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema, ferme restando le norme pertinenti, tra cui ad esempio quelle sui limiti ai controlli dei lavoratori;
 - prevedano incontri e/o scambi di informazioni periodici con gli eventuali *outsourcer* contabili, fiscali etc.;
 - utilizzino informazioni previsionali condivise dalle funzioni coinvolte ed approvate dagli organi Sociali.

4. Con riferimento alla gestione delle **operazioni inerenti agli adempimenti in materia societaria cui è tenuta la Società**, le stesse devono essere svolte in base ai protocolli specifici di controllo che prevedano:
- la formalizzazione di controlli sul regolare funzionamento degli organi della Società in base allo Statuto;
 - la verifica del rispetto delle regole interne di *governance* della Società;
 - controlli sulla trasmissione dei report gestionali economici e finanziari, sui flussi finanziari e sulle riconciliazioni bancarie, in base a quanto previsto dal sistema di controllo di gestione e dai relativi indicatori gestionali passibili anche di anomalie nel funzionamento delle regole di buon governo della Società;
 - controlli sull'osservanza delle norme di massima collaborazione, chiarezza, completezza e accuratezza di informazioni fornite da tutti i componenti lo staff amministrativo nella redazione del bilancio;
 - controlli sull'effettiva attività di formazione continua almeno di base sulle principali nozioni di bilancio;
 - nell'ambito dei controlli volti alla verifica dell'effettiva conoscenza del Modello di organizzazione e del Codice Etico da parte di tutte le funzioni, predisposizione anche di programmi di informazione-formazione periodica di amministratori, soggetti apicali e dipendenti in genere sui reati inerenti gli adempimenti in materia societaria cui è tenuta la Società e relativi sistemi sanzionatori;
 - controlli sul sistema di comunicazione anche esterno in cui la Società, renda manifesto al mercato e ai principali interlocutori della Società che è stato adottato l'apposito Modello ai sensi del Decreto per la prevenzione dei reati previsti dalla norma e che dunque venga fortemente enfatizzata l'eticità della Società;
 - controlli sull'attuazione di tutti gli interventi di natura organizzativo/contabile necessari ad estrarre i dati e le informazioni per la corretta compilazione dei documenti contabili ed il loro puntuale invio alle Autorità Pubbliche secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla normativa applicabile.
5. Con riferimento alla gestione del rapporto con l'organo di controllo e attività di preparazione delle riunioni assembleari i protocolli di controllo specifici sono i seguenti:
- l'obbligo di prestare la massima collaborazione e assicurare la massima trasparenza nei rapporti con l'organo di controllo;
 - informativa al vertice della Società sullo stato dei rapporti con l'organo di controllo da parte delle funzioni istituzionalmente deputate ai rapporti con la stessa;
 - informativa all'Organismo di Vigilanza in relazione alle richieste di informazioni o alla documentazione ricevute dall'organo amministrativo o dai suoi delegati e provenienti dall'organo di controllo (per quest'ultima solo nel caso di richieste che esulano da quelle ordinariamente avanzate per l'esercizio dell'attività di revisione legale dei conti);
 - l'obbligo di trasmettere con congruo anticipo all'organo di controllo tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni degli organi della Società sui quali debba esprimere un parere ai sensi di legge o in base a regolamenti interni;
 - definizione di apposite disposizioni aziendali per la selezione dei componenti dell'organo di controllo che garantiscano tra l'altro l'indipendenza della stessa per tutta la durata del mandato;

- controllo da parte dell'organo di controllo del mantenimento nel tempo del requisito dell'indipendenza;
 - archiviazione e la conservazione della documentazione rilevante con divieto di cancellare o distruggere arbitrariamente i documenti archiviati.
6. per le Attività Sensibili identificate con riferimento **all'attività di preparazione delle riunioni assembleari**, i protocolli di controllo specifici sono i seguenti:
- definizione dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni e dei soggetti coinvolti e l'attribuzione formale a ciascun soggetto dei poteri necessari (mediante procure e/o disposizioni organizzative interne);
 - adozione di specifici regolamenti volti a disciplinare le proprie modalità di riunione e deliberazione, che siano diffusi ai soci;
 - predisposizione di un flusso autorizzativo strutturato per la predisposizione di progetti, prospetti e documentazione da sottoporre all'approvazione dell'organo assembleare;
 - definizione di regole per il controllo dell'esercizio del diritto di voto e il controllo della raccolta ed esercizio delle deleghe di voto;
 - archiviazione e la conservazione della documentazione rilevante con divieto di cancellare o distruggere arbitrariamente i documenti archiviati.

6 Parte Speciale VI: Reati di Omicidio Colposo e Lesioni Gravi o Gravissime commesse con violazioni delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

6.1 Funzione della parte speciale VI

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali e dai Dipendenti della Società, nonché dai suoi Consulenti e Partner come già definiti nella Parte Generale.

Nell'ambito dei Processi Sensibili tutti i destinatari del Modello, come sopra individuati, debbono adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Modello stesso al fine di prevenire il verificarsi dei Reati considerati in questa Sezione.

Nello specifico, la presente Sezione della Parte Speciale ha lo scopo di:

- a. indicare le procedure che i Dipendenti, gli Organi Sociali, i Consulenti e Partner della Casoria Ambiente S.P.A. sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo gli strumenti esecutivi per esercitare le necessarie attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Nella parte generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia.

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello specificamente previsti in relazione alle Fattispecie di attività sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose.

6.2 Ambito di applicazione

Di seguito, si evidenziano le funzioni aziendali coinvolte nelle fattispecie di attività sensibili, come rilevate nella matrice di sintesi allegata al documento di *risk assessment*:

- Datore di lavoro

6.3 Le fattispecie in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro richiamate dall'articolo 25 septies del D.lgs. Esemplicazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà aziendale della Casoria Ambiente S.P.A. -

La presente sezione di Parte Speciale si riferisce ai reati contemplati dall' art. 25 septies del D.lgs. 231/2001 che estende la responsabilità "amministrativa" degli Enti all'ipotesi di consumazione, al loro interno, dei reati previsti dagli articoli 589, secondo comma (omicidio colposo) e 590, terzo comma (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del codice penale, commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro. Tale modalità di commissione costituisce infatti specifica circostanza aggravante dei suddetti delitti colposi.

La norma citata è stata inserita nel catalogo dei reati presupposto di responsabilità degli enti con la Legge 3 agosto 2007 n. 123, recante "Nuove misure in tema di tutela della salute e della

sicurezza sul lavoro e delega del Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia” che, in vigore dal 25 agosto 2007, ha apportato importanti modifiche al sistema normativo prevenzionistico.

Da un lato, l’art. 9 della 123/2007, introducendo con l’art. 25 *septies* i reati di *“Omicidio colposo, lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro”*, ha ampliato la disciplina nel D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 anche ai reati colposi; dall’altro, in attuazione dell’art. 1 della legge 123/2007 è stato emanato il Testo Unico sulla Sicurezza D.lgs. 81/2008 che all’art.30, comma 5, fa espresso richiamo ai Modelli di Organizzazione e di Gestione aziendale.

L’ampliamento ai reati colposi, commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sul lavoro, ha comportato un grosso sforzo esegetico tanto in dottrina quanto in giurisprudenza al fine di rendere armonico il nuovo dettato normativo con i criteri d’imputazione previsti dal D.Lgs. 231/01.

Infatti, ai sensi dell’art. 5 di detto decreto *“l’ente risponde per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio”* e sebbene il concetto di *“interesse”* sembri strettamente legato all’ambito soggettivo del reato, per evitare un’interpretazione restrittiva che avrebbe certamente generato l’impossibilità applicativa della norma, l’opinione prevalente ha affermato che tale concetto debba essere valutato in ordine alla condotta dell’agente, nello svolgimento dei suoi compiti all’interno dell’ente, giudicata nella sua oggettiva idoneità a conseguire un risultato, come ad esempio nel caso di sistematiche violazioni di norme cautelari decise dai Vertici dell’impresa, costituenti l’espressione di una vera e propria politica aziendale lesiva della prevenzione antinfortunistica. Inoltre, va segnalato che, nella maggior parte dei casi, l’omissione di comportamenti doverosi o imposti da norme cautelari, è il più delle volte dettata da ragioni di contenimento dei costi aziendali con la conseguenza di poter ritenere integrato in tali ipotesi il requisito del *“vantaggio”* in capo all’Azienda.

Dal punto di vista del criterio di imputazione soggettiva del fatto-reato all’ente, tale criterio è ascrivibile alla c.d. colpa di organizzazione: sia che il reato scaturisca da una deliberata politica aziendale dedita scientemente all’omissione delle cautele antinfortunistiche ovvero si manifesti, più semplicemente, come conseguenza di negligenze o lacune nello svolgimento quotidiano di attività aziendali, la rimproverabilità dell’ente consiste nell’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza ed in particolare nel non aver adottato un modello di organizzazione e controllo del rischio reato che, ai sensi dell’art. 7 co. 2 del d.lgs. 231/01, escluda a priori l’inosservanza di detti obblighi.

Con riguardo ai reati in materia antinfortunistica, è opportuno evidenziare che la c.d. *“colpa di organizzazione”* si sostanzia in una colpa *“normativa”*, cioè nel non avere la Società fatto quanto era normativamente previsto per prevenire la realizzazione di fatti e comportamenti lesivi per inosservanza di norme cogenti nella gestione della organizzazione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, con il conseguente verificarsi di sinistri produttivi di lesioni gravi o gravissime e/o omicidio colposi previsti dagli artt. 589 e 590 cod. pen.

L’illecito addebitato alla Società nella forma della responsabilità di cui al d.lgs. 231/01 si sostanzia, allora, in termini di inosservanza od omessa applicazione di leggi cogenti, di carenze nell’apprestamento di cautele doverose a prevenzione dei reati presupposto, nonché nell’omesso controllo dell’adozione di misure di prevenzione e dei correlati comportamenti attuativi. Tali comportamenti configurano, per l’appunto, la *“colpa di organizzazione”*,

imputabile: la Società, infatti, non viene chiamata a rispondere per i reati commessi dal datore di lavoro o da un suo delegato o preposto, bensì per non essersi dotata di un assetto organizzativo idoneo alla prevenzione degli infortuni sul lavoro; dunque, per non aver osservato le cautele previste dalle norme e per l'omesso controllo o vigilanza.

Ulteriormente si evidenzia come, con il riferimento ad ipotesi colpose, viene a modificarsi il "contenuto" della colpa organizzativa della Società che, al fine di escludere la propria responsabilità rispetto al fatto-reato verificatosi, non potrà invocare il comportamento fraudolento dell'agente rispetto alla politica di sicurezza adottata, bensì dovrà dimostrare di essersi organizzata e di avere elaborato una serie di misure idonee ed efficaci a prevenire il verificarsi di infortuni ovvero l'insorgenza di malattie professionali in capo ai lavoratori. solo offrendo tale prova liberatoria, l'Azienda potrà andare esente da addebiti.

La situazione di conformità rispetto alle disposizioni di legge rappresenta, in tale contesto, una precondizione per beneficiare della scriminante.

Il d.lgs. 81/2008 ha indicato le caratteristiche e i requisiti che deve possedere un modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Secondo l'art. 30 del d.lgs.81/2008, il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex d.lgs. 231/2001 deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Inoltre, il modello organizzativo e gestionale deve prevedere:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle suddette attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nello stesso;
- un autonomo sistema di supervisione e controllo sullo svolgimento delle suddette attività.

I reati in oggetto potrebbero, altresì, consumarsi durante l'esecuzione di un'attività realizzata mediante contratto d'appalto, d'opera o di somministrazione, nella misura in cui la Società, quale committente, non adottasse le cautele e le misure di prevenzione stabilite dalla normativa (art. 26 T.U. 81/2008).

Da ultimo, in caso di lesione o di morte di un lavoratore esposto in occasione di lavoro al rischio da Covid 19, il datore di lavoro potrebbe essere chiamato a rispondere del reato di omicidio colposo e lesioni colpose commessi con violazione della normativa antinfortunistica, nella misura in cui risulti accertata l'inosservanza dei precetti contenuti nel Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro adottato tra Governo e parti sociali (e resi cogenti con DPCM 22.03.2020 e successivo DPCM 26.04.2020), posto che tale inosservanza verrebbe valutata ai fini dell'accertamento della responsabilità omissiva colposa del datore di lavoro ex art. 40 co. 2 cod. pen. Al di fuori di questa ipotesi, l'infezione Covid-19 come infortunio non costituisce alcun presupposto per individuare una responsabilità civile o penale ai danni del datore di lavoro.

A. Repertorio dei Reati

- **Art. 589 c.p. - Omicidio colposo.**

"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici".

- **Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose.**

"Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena

per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

Ai sensi delle fattispecie in esame, le condotte penalmente rilevanti consistono nel fatto, da chiunque commesso, di cagionare la morte o lesioni personali, gravi o gravissime al lavoratore per effetto dell'inosservanza di norme antinfortunistiche. In linea teorica, quindi, soggetto attivo può essere “chiunque” sia tenuto ad osservare o far osservare le norme di prevenzione e protezione; tale soggetto può individuarsi nei datori di lavoro, nei dirigenti, nei preposti, nei soggetti destinatari di deleghe e di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro, nonché nei medesimi lavoratori.

È opportuno sottolineare come per i casi sopra citati sia prevista la sanzionabilità di una condotta meramente colposa: l'evento, cioè, anche se previsto, non è voluto dall' agente e si verifica a causa di negligenza, imprudenza, imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Tale circostanza comporta la ridefinizione del criterio oggettivo di imputazione della responsabilità ai sensi del D.Lgs 231/2001, subordinata all'esistenza di un interesse o vantaggio per l'ente. Poiché il criterio dell'“interesse” risulta incompatibile con i reati di natura colposa, non essendo configurabile rispetto ad essi una finalizzazione soggettiva dell'azione, la responsabilità ex D.Lgs 231/2001, nel caso di specie, è ipotizzabile solo se dal fatto illecito ne sia derivato un vantaggio per l'ente che potrebbe essere rinvenuto in un risparmio di costi o di tempi.

Per quanto concerne il sistema sanzionatorio sono previste a carico dell'ente: una sanzione pecuniaria di rilevante entità e sanzioni interdittive.

Si rileva, inoltre, come le norme antinfortunistiche dirette alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro richiamate dagli articoli sopraindicati trovino nella legislazione vigente fondamentale regolamentazione nel D.Lgs 81/2008.

In particolare, l'art. 30 del D.LGS. 81/2008 prevede che l'ente, per andare esente da responsabilità amministrativa ai sensi del DL 231/2001 per la commissione dei reati sopradescritti, debba adottare e attuare efficacemente un Modello 231 che abbia tutti gli elementi richiamati dal medesimo articolo. Il Modello adottato deve assicurare un sistema aziendale che adempia a tutti gli obblighi giuridici relativi:

- Al rispetto degli standard tecnico – strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici, biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

- alle attività di natura organizzativa quale emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitarie;
- alle attività di formazione e informazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Sempre per effetto del disposto dell'art. 30 del D.LGS. 81/2008 l'ente deve, inoltre, prevedere nel proprio Modello:

- Idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione di tutte quelle attività necessarie ad assicurare l'adempimento degli obblighi giuridici di cui sopra;
- un'articolazione di funzioni per quanto richiesto dalla natura e dimensione dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo Modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate;
- che il riesame e l'eventuale modifica del Modello stesso siano adottati quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro ovvero in occasione di mutamenti dell'organizzazione e nell'attività.

Infine, il comma 5 dell'art. 30, introduce una presunzione di conformità del Modello ai requisiti richiesti dal medesimo articolo al comma 1, qualora la Società si sia dotata di un Sistema di Gestione della Sicurezza conforme alle Linee Guida Uni-Inail ovvero al British Standard OHSAS 18001 (*Occupational Health and Safety Assessment Series*).

B. Attività Sensibili

La molteplicità e l'eterogeneità delle attività sensibili e dell'ambito di applicabilità dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché le considerazioni sopra esposte, non consentono di escludere a priori aree, mansioni, attività esenti dal rischio di realizzazione delle fattispecie di cui sopra. Come Attività Sensibile si rileva, quindi, la più ampia attività di gestione del sistema di prevenzione e protezione per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, così come previsto dal D.LGS. 81/2008 e dal Decreto Legislativo del 27 luglio del 1999, n. 272.

A titolo esemplificativo, nella ordinaria attività occorre anzitutto tener conto delle eventuali patologie connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa, quali quelle relative ad esempio al costante uso di videoterminali, impiego di sostanze potenzialmente lesive o al fumo passivo sui luoghi di lavoro. Occorre, quindi, approntare, ove prescritto *ex lege* misure di carattere sanitario (c.d. sorveglianza sanitaria).

- **Processo di redazione del Documento di Valutazione del Rischio** ad opera dei responsabili addetti (interni ed esterni) affinché sia conforme alle prescrizioni dettate dal D. Lgs. 81/2008 per le sedi della Società;
- **Processo di gestione dei rapporti con il soggetto incaricato di redigere il Documento di Valutazione del Rischio** al fine di ottenere la garanzia della conformità sostanziale e formale alle norme in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori durante il lavoro;
- **Processo di gestione dei rapporti con il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione**, con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con il Medico Competente e con gli altri interessati alla sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento agli obblighi di formazione ed informazione previsti dal D. Lgs. 81/2008.

La Società deve altresì adottare misure adeguate:

- alla prevenzione di incidenti connessi agli impianti elettrici, ascensori e più in generale all'utilizzo di impianti e macchinari o attrezzature di lavoro;
- alla corretta gestione dei lavori di manutenzione e ristrutturazione, alla prevenzione di eventi generici verificabili anche in occasione di spostamenti o trasferte fuori sede;

Occorre, inoltre, tener conto e tutelare i lavoratori anche rispetto ad eventi di natura eccezionale quali:

- incendi, esplosioni, terremoti, allagamenti, diffusione di agenti chimici o batteriologici;
- aggressioni da parte di terzi, ad esempio a scopo di rapina.

C. Controlli preventivi

Al fine di prevenire la commissione dei Reati di cui alla presente sezione della Parte Speciale, sono stati posti in essere i seguenti controlli preventivi:

- espressa previsione nel Codice Etico di principi a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il ruolo di Datore di Lavoro ai sensi del D.LGS. 81/2008 è svolto dall'AU. La Società ha provveduto a nominare il RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione) ed il Medico competente.

La Società ha provveduto:

- all'istituzione dell'Ufficio di Prevenzione e Protezione;
- alla definizione di idonee deleghe di funzione in tema di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 16 del D.LGS. 81/2008;
- alla definizione, formalizzazione e implementazione del Regolamento di Disciplina ai sensi del quale ciascun Dipendente è tenuto a: (i) svolgere le mansioni affidategli con la dovuta diligenza, osservando le disposizioni impartite dai superiori o preposti, (ii) astenersi dall'uso delle macchine aziendali per scopi non legati ad esigenze di servizio, (iii) utilizzare diligentemente le attrezzature, gli impianti, i mezzi ed i materiali ad essi affidati, (iv) informare il proprio superiore o preposto di eventuali guasti e/o danneggiamenti verificatosi ai mezzi, alle attrezzature, alle strutture, ai materiali ed

- agli impianti, (v) comunicare con immediatezza qualsiasi caso di infortunio sul posto di lavoro indipendentemente dalla gravità dello stesso;
- alla dotazione del Piano di Sicurezza;
- alla dotazione dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale);
- alla dotazione della procedura secondo cui il coordinatore acquisisce le informazioni riguardanti i comportamenti dei dipendenti in violazione delle norme di igiene e sicurezza sul lavoro e rimette una relazione all'ufficio del personale;
- all'adozione di protocolli sanitari finalizzati alla prevenzione.

La Società, in applicazione di quanto previsto D.LGS. 81/2008, effettua ed aggiorna, in modo continuativo, la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, tenendo adeguatamente conto di ogni mutamento intervenuto nei processi operativi e nell'organizzazione del lavoro e/o dei luoghi di lavoro medesimi. La valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione e protezione che si ritengono necessarie e/o opportune trovano adeguata formalizzazione nello specifico DVR (Documento di Valutazione dei Rischi).

La società ha inoltre previsto:

- i flussi informativi verso il RSPP (su base periodica o "ad evento"), nonché tra questi ultimi e l'OdV al fine di verificare costantemente la funzionalità del sistema preventivo adottato;
- i corsi di formazione per i dipendenti presso enti accreditati che rilascino apposito attestato di partecipazione a comprova della avvenuta frequentazione con profitto;
- riunioni periodiche dei Responsabili di Settore volte alla implementazione del Regolamento di Disciplina;
- l'utilizzo degli appositi manuali d'uso per le operazioni di manutenzione dei macchinari aziendali;
- introduzione da parte della Società di un Sistema Disciplinare che, allegato al Modello, ne costituisce parte integrante.

D. Regole di comportamento

Come regola comportamentale volta ad evitare la commissione dei Reati qui in esame, tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle regole di cui al Modello, ai principi di comportamento e ai criteri di condotta di cui al Codice Etico nonché alle procedure e ai Protocolli adottati dalla Società.

I seguenti divieti di carattere generale si applicano, in via diretta, agli Organi Sociali e ai Dipendenti, nonché ai Consulenti e ai Partner in forza di apposite pattuizioni contrattuali, con riferimento a ciascuno nella misura e nei limiti agli stessi applicabili secondo le funzioni svolte:

- Porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate nei precedenti paragrafi della presente sezione della Parte Speciale;
- porre in essere comportamenti che, sebbene non risultino tali da costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere comportamenti fraudolenti nell'esercizio delle attività sociali.

Inoltre, più in dettaglio, è posto a carico dei soggetti sopra indicati (nella misura e nei limiti agli stessi applicabili secondo le funzioni svolte) l'obbligo di:

- prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella degli altri soggetti operanti nel medesimo luogo di lavoro;
- promuovere e attuare ogni ragionevole iniziativa finalizzata a minimizzare i rischi e a rimuovere le cause che possono mettere a repentaglio la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi che prestano la propria attività presso la Società;
- provvedere al costante e tempestivo adeguamento delle norme interne alla legislazione in materia di salute e sicurezza del lavoro;
- sviluppare e mantenere un rapporto di costruttiva collaborazione con le Istituzioni Pubbliche preposte ad effettuare attività di controllo in tema di salute e sicurezza del lavoro;
- sviluppare programmi di formazione (e di informazione) specifici sulle tematiche in questione ed effettuare specifici controlli mirati a verificare l'effettiva fruizione degli stessi;
- effettuare periodiche attività di controllo sull'effettiva applicazione delle procedure adottate in tema di salute e sicurezza del lavoro;
- promuovere e garantire, nella gestione di attività affidate in appalto a terzi, la cooperazione ed il coordinamento tra l'attività propria della Società e quella della società appaltatrice;
- garantire il rispetto della normativa in materia di organizzazione del lavoro, con particolare riferimento ai tempi di lavoro.

E. Flussi informativi e controlli dell'Organismo di Vigilanza

Il Datore di Lavoro e/o il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione devono inviare senza ritardo all'OdV, al verificarsi di eventi infortunistici i seguenti flussi:

- Rapporti interni di infortunio.
- Informativa su indagini avviate dalla polizia giudiziaria in merito ad infortuni occorsi ai dipendenti.
- Informativa di casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro, nelle forme e nei termini consentiti dalla normativa vigente.

Devono inoltre essere fornite con immediatezza all'organismo di vigilanza le informazioni su situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non effettività e/o non conformità al modello e alle relative procedure di riferimento

Fatta salva l'attuazione degli ordinari compiti dell'OdV previsti nella Parte generale del presente Modello e l'esame dei flussi informativi come sopra individuati, al fine specifico di prevenzione dei reati in materia antinfortunistica, i controlli dell'OdV investono i seguenti aspetti:

- Monitoraggio sulle attività di informazione e formazione dei lavoratori in materia di sicurezza.
- Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni operative di cui all'art. 30 co.1 lett. f) del TUS.

- Monitoraggio sulle verifiche periodiche per l'applicazione e l'efficacia delle procedure di cui all'art. 30 lett. h) TUS.
- Controllo sull'attuazione effettiva della presente Parte Speciale e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.
- Esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli altri organi di controllo o da qualsiasi operatore apicale o dipendente della Casoria Ambiente S.P.A., in merito alla violazione delle regole generali di prevenzione e/o delle procedure operative interne.

L'Organismo di Vigilanza riferisce di detti controlli all'AU.

7 Parte Speciale VII: Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

7.1 Funzione della parte speciale VII

La presente Parte Speciale VI è dedicata alla trattazione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e dei reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, così come individuati, rispettivamente, negli articoli 25 *octies* e 25 *bis* del D.Lgs. 231/2001.

Obiettivo della presente Parte Speciale è consentire che i componenti degli Organi Sociali, i Dipendenti, i Consulenti e Mandatari, coinvolti nei Processi Sensibili, mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati di seguito.

7.2 Ambito di applicazione

Di seguito, si evidenziano le funzioni aziendali coinvolte nelle fattispecie di attività sensibili, come rilevate nella matrice di sintesi allegata al documento di *risk assessment*:

- AU
- Amministrazione e Contabilità

7.3 Le fattispecie dei delitti richiamati dall'articolo 25 *octies* del d. lgs. Esemplicazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà aziendale della Casoria Ambiente S.P.A.

A. Repertorio dei Reati

- **Art. 648 c.p. - Ricettazione.**

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516 se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

- **Art. 648 bis c.p. - Riciclaggio.**

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

– **Art. 648 ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.**

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

– **Art. 648 ter 1 c.p. – Autoriciclaggio.**

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

Le tipologie di reato qui in esame possono essere realizzate in diverse aree aziendali, interessando astrattamente ogni livello della struttura organizzativa. Lo scopo perseguito da

ciascuna norma incriminatrice è quello di scoraggiare la commissione dei c.d. "reati principali" mediante la frapposizione di barriere alla possibilità di sfruttarne i proventi.

Per quanto riguarda la realizzazione dei Reati in esame, si precisa quanto segue: (i) il reato di ricettazione si realizza attraverso l'acquisto, ricezione, o occultamento dei proventi di un delitto, ovvero attraverso l'intromissione nell'acquisto, ricezione o occultamento dei suddetti proventi; (ii) il reato di riciclaggio si realizza attraverso la sostituzione, trasferimento o compimento di operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di determinate utilità, (iii) per la realizzazione della fattispecie di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita occorre la presenza, quale elemento qualificante rispetto alle altre figure criminosi sopra descritte, di una condotta consistente nell'impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

Relativamente alla realizzazione del reato di autoriciclaggio vengono in rilievo tutti i delitti non colposi da cui scaturiscono proventi suscettibili di valutazione economica ed è necessario che sussistono contemporaneamente le tre seguenti circostanze:

- 1) Sia creata o si concorra a creare - attraverso un primo reato (il reato presupposto) - una provvista consistente in denaro, beni o altre utilità;
- 2) si impieghi la predetta provvista, attraverso un comportamento ulteriore e autonomo, in attività imprenditoriali, economiche e finanziarie;
- 3) si crei un concreto ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa della anzidetta provvista.

Una considerazione inerente all'applicazione della norma riguarda l'impossibilità materiale di procedere ad una mappatura completa e sistematica delle fattispecie di reato presupposto del reato di autoriciclaggio, stante il richiamo *tout court* alla categoria dei "delitti non colposi".

Le condotte in esame sono punibili anche quando l'autore del reato presupposto non sia imputabile o punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

Per quanto concerne il sistema sanzionatorio sono previste a carico dell'ente: (i) sanzioni pecuniarie e (ii) sanzioni interdittive.

B. Attività Sensibili

A seguito dell'attenta valutazione delle fattispecie di reato di cui al precedente paragrafo, si ritiene che le Attività Sensibili della Società in quanto maggiormente esposte alla commissione dei Reati sopra enunciati sono le seguenti:

- Gestione della liquidità e contabilità (anagrafica, utenti e fornitori).
- Gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria.
- Gestione degli investimenti.
- Sponsorizzazioni.
- Dichiarazioni tributarie e contabilità fiscale.

C. Controlli preventivi

Al fine di prevenire la commissione dei Reati di cui alla presente sezione della Parte Speciale, sono posti in essere i seguenti controlli preventivi:

- Esplicita previsione nel Codice Etico di principi e regole di condotta in relazione al trasparente svolgimento delle operazioni ed alle relazioni con clienti e fornitori;
- definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nei processi considerati sensibili mediante apposito mansionario, deleghe e procure, secondo il sistema sopra definito e descritto con riguardo ai reati in danno e nei rapporti con la PA;
- tracciabilità delle operazioni eseguite, del ciclo attivo e passivo, e archiviazione della documentazione a supporto;
- flussi informativi nei confronti dell'OdV, periodici e "ad evento", in merito ad eventuali non conformità/anomalie e/o deroghe al processo in esame;
- con riferimento alla gestione dei pagamenti la Società opera nel rispetto delle seguenti regole: tutti i pagamenti avvengono per il tramite del sistema di remote banking; riconciliazioni dei movimenti bancari con la contabilità; separazione dei ruoli tra chi predispone, chi esegue e chi autorizza le operazioni di pagamento;
- con riferimento alla gestione incassi la Società opera nel rispetto delle seguenti regole: in generale, divieto di accettazione di pagamenti in contanti; individuazione del soggetto che effettua l'operazione; massima tracciabilità dell'operazione in caso di versamento assegni, criteri e modalità per il versamento;
- con riferimento alla gestione della piccola cassa la Società opera nel rispetto delle seguenti regole: individuazione delle responsabilità di gestione della cassa; presenza di una sola piccola cassa per le spese minori e divieto di creare altre casse, salvo in caso di autorizzazione espressa; definizione di un importo massimo per il singolo prelievo e per la singola transazione; individuazione delle modalità di tenuta del registro dei prelievi da cassa; elargizione di somme solo a seguito di specifico giustificativo di spesa;
- Adeguata formalizzazione dei rapporti con i fornitori in accordi quadro/contratti/lettere d'incarico in cui deve essere inclusa apposita clausola di rispetto del Codice Etico;
- la funzione aziendale, di volta in volta coinvolta in un'operazione, nel caso in cui questa presenti caratteristiche tali da farla sembrare artificiosa/inusuale/anomala, sospende, l'operazione, raccoglie maggiori informazioni, coinvolge un livello gerarchico superiore e, nel caso in cui si decida comunque di effettuarla, è garantito un adeguato livello di trasparenza;
- verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari;
- verifica della regolarità dei pagamenti con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo;
- verifiche sulla tesoreria;
- corretta registrazione di tutti i fatti amministrativi e tenuta dei documenti e dei registri contabili in conformità alla normativa civile e fiscale;

- archiviazione della documentazione fiscale;
- introduzione da parte della Società di un Sistema Disciplinare che, allegato al Modello, ne costituisce parte integrante.

D. Regole di comportamento

Con riferimento alle Attività Sensibili identificate rispetto a tali reati sono stati individuati i seguenti protocolli generali di controllo:

- divieto porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Con riferimento alle Attività Sensibili identificate rispetto a tali reati sono stati individuati i seguenti protocolli specifici di controllo:

- rispetto dei principi di *governance* della Società approvati dagli Organi Sociali della Società che rispecchiano le normative applicabili e le *best practices* internazionali;
- rispetto del sistema di controllo e delle procedure (la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale ed organizzativa della Società ed il sistema di controllo di gestione);
- rispetto delle norme interne inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, di reporting;
- rispetto delle norme interne inerenti all'uso ed il funzionamento del sistema informativo della Società e, in generale, la normativa applicabile.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è tassativamente imposto di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio d'esercizio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire agli *stakeholders* una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamenti, nonché delle procedure interne, nell'acquisizione, elaborazione e comunicazione dei dati e delle informazioni necessarie per consentire un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione delle relative attività;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del Patrimonio, come definito dall'articolo 5 dello Statuto, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione della Società stessa;
- astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile distorsione dei risultati economici/patrimoniali e finanziari conseguiti dalla Società;

- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche anche di vigilanza e controllo, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è inoltre fatto divieto di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione del bilancio d'esercizio e dei documenti connessi, di relazioni e prospetti o di altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire fondi non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- effettuare modifiche statutarie, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte dell'incaricato del controllo contabile ai sensi degli artt. 2409 e ss del codice civile;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile cui è soggetta la Società;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità pubbliche (Guardia di Finanza, Ispettorato del Lavoro, etc.) quali per esempio: espressa opposizione, rifiuti pretestuosi o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni nella messa a disposizione di documenti, ritardi nelle riunioni per tempo organizzate.

E. Protocolli e Flussi informativi all'OdV

Si rendono necessari i seguenti protocolli di controllo integrativi:

- attivazione – sentito l'Organismo di Vigilanza - di un programma di formazione - informazione periodica del personale interessato sulle regole di *Governance della Società* e sui reati inerenti gli adempimenti in materia societaria cui è tenuta la Società;
- previsione di riunioni periodiche tra le funzioni preposte al controllo della Società e l'Organismo di Vigilanza per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa inerente gli adempimenti in materia societaria cui è tenuta la Società;
- trasmissione alle funzioni deputate al controllo della Società e all'Organismo di Vigilanza, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti

all'ordine del giorno delle riunioni degli Organi Sociali o sui quali essi debbano esprimere un parere ai sensi di legge.

In particolare, i soggetti coinvolti nello svolgimento della Attività Sensibili devono:

- Procedere all'identificazione delle controparti in operazioni straordinarie e di acquisto di beni e servizi;
- garantire l'effettuazione di una valutazione dell'integrità, onestà ed affidabilità delle controparti contrattuali attraverso una specifica analisi di background che consideri eticità, competenze di natura tecnica, solidità patrimoniale e finanziaria delle stesse;
- effettuare attività di verifica mirate all'accertamento dell'identità delle controparti e dei soggetti per conto dei quali esse eventualmente agiscono;
- verificare e garantire l'aggiornamento/manutenzione/diffusione delle liste interne di soggetti interessati da provvedimenti restrittivi emanati dalle preposte Autorità e Organismi nazionali ed internazionali;
- assicurare che tutti i pagamenti e gli altri trasferimenti fatti da o a favore della Società siano accuratamente ed integralmente registrati nei libri contabili e nelle scritture obbligatorie e che tutti i pagamenti siano effettuati solo ai destinatari e per le attività contrattualmente formalizzate e/o deliberate dalla Società;
- evitare di porre in essere operazioni sospette sotto il profilo della correttezza e della trasparenza, impegnandosi in particolare ad operare in maniera tale da evitare implicazioni in operazioni anche potenzialmente idonee a favorire il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali.

Una informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, policy e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate.

È altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

8 Parte Speciale VIII: delitti in materia di violazione del diritto d'autore

8.1 Funzione della parte speciale VIII

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti, come meglio definiti nella parte generale, coinvolti nelle Fattispecie di attività sensibili.

Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel successivo paragrafo III.

Nella parte generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia.

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle Fattispecie di attività sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

8.2 Ambito di applicazione

Il presente protocollo si applica a tutte le attività che rientrano nell'ambito dell'ICT ed a tutte le funzioni aziendali quando trattano aspetti informativi ed informatici.

8.3 Le fattispecie delitti in materia di violazione del diritto d'autore ex art. 24 novies del d.lgs. 231/2001. Esemplicazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà aziendale della Casoria Ambiente S.P.A.

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 25 novies del d.lgs. 231/2001.

A. Repertorio dei Reati

– Art. 171, comma 1, lettera a bis, L. 633/1941 –

“Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa. Salvo quanto previsto dall'art. 171- bis e dall'articolo 171-ter, è punito con la multa da lire 100.000 a lire 4.000.000 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

- *a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.*

– Art. 171, comma 3, L. 633/1941 –

“Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la reputazione. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a lire 1.000.000 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un’opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell’opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera medesima, qualora ne risulti offesa all’onore od alla reputazione dell’autore”.

– Art. 171 bis, commi 1 e 2, L. 633/1941 –

“Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore, importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori, riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati, estrazione o reimpiego della banca dati, distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità”.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l’estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

– Art. 171 ter L. 633/1941 –

“Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati, riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi, immissione in un sistema di reti telematiche, mediante

connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;*
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;*
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);*
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;*
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;*
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;*
- g) -bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a*

seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale.

- h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.*

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

- a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;*
- b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;*
- c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.*

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici".

Le fattispecie in esame tutelano le opere dell'ingegno aventi carattere creativo e di originalità quale che sia la forma di espressione. Con l'avvento di Internet si sono aperti nuovi spazi di particolare importanza ai fini della tutela del diritto di autore. L'importanza e la criticità dei nuovi strumenti di comunicazione risiedono nella presa d'atto che qualsiasi cosa venga caricata in rete non può essere cancellata in via definitiva e in caso di scarso sistema di sicurezza la diffusione dell'opera non può essere tenuta sotto controllo.

Dal punto di vista del sistema sanzionatorio, il Decreto prevede a carico dell'ente sanzioni pecuniarie commisurate alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente stesso (così da garantirne il fine afflittivo) e sanzioni interdittive.

B. Attività Sensibili

A seguito dell'attenta valutazione delle fattispecie di reato di cui al precedente paragrafo, si ritiene che le fattispecie di reato concernenti gli artt. 171 *septies* e *octies* appaiono lontane dalla realtà e dal business della Casoria Ambiente S.P.A., giacché la stessa non svolge attività di produzione, messa in vendita importazione, promozione, installazione, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato. Pertanto, il livello di rischio potenziale di commissione delle stesse si riduce ragionevolmente ad una soglia ritenuta non rilevante.

Appaiono, invece, astrattamente ipotizzabili i rischi-reato considerati dagli artt. 171, 171 bis e, in particolare, dall'art. 171 ter, laddove viene incriminata la condotta abusiva di duplicazione o estrazione o messa in pubblico di opere letterarie o scientifiche, ovvero banche dati e gestione della rete telematica. Le Attività Sensibili della Società esposte alla commissione dei Reati sopra enunciati sono le seguenti:

- Gestione dei sistemi informatici e delle reti;
- comunicazione commerciale ed istituzionale della Società;
- gestione del sito internet.

C. Controlli preventivi

Al fine di prevenire la commissione dei Reati di cui alla presente sezione della Parte Speciale, sono posti in essere i seguenti controlli preventivi:

- previsione nel Codice Etico adottato dalla Società di principi volti alla stigmatizzazione di condotte potenzialmente integranti le fattispecie di reato descritte al precedente paragrafo;
- previsione nell'ambito di contratti con eventuali *outsourcer* di servizi IT di una clausola di rispetto delle leggi e normative anti-pirateria, del Modello e del Codice Etico adottati dalla Società, con particolare riferimento alla normativa sul diritto d'autore;
- programma di informazione e formazione dei Dipendenti in merito all'utilizzo degli strumenti aziendali posti a disposizione del personale per lo svolgimento dell'ordinaria attività d'ufficio (ad esempio in merito all'utilizzo delle stampanti, fotocopiatrici, fax, etc.) ed al corretto utilizzo di banche dati e licenze software nel rispetto della normativa sul diritto di autore;
- verifiche sul sito web e sugli accessi alla rete;
- flussi informativi nei confronti dell'OdV in merito ad eventuali non conformità/anomalie e/o deroghe al processo in esame;
- introduzione da parte della Società di un Sistema Disciplinare che, allegato al Modello, ne costituisce parte integrante.

D. Regole di comportamento

Come regola comportamentale volta ad evitare la commissione dei Reati qui in esame, tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle regole di cui al Modello, ai principi di comportamento e ai criteri di condotta di cui al Codice Etico, nonché alle procedure e ai Protocolli adottati dalla Società. Inoltre, dovranno essere apposte

specifiche clausole nei contratti con i Partner e Consulenti che regolino le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello.

I seguenti divieti di carattere generale si applicano, in via diretta, agli Organi Sociali e ai Dipendenti, nonché ai Consulenti e ai Partner in forza di apposite pattuizioni contrattuali, con riferimento a ciascuno nella misura e nei limiti agli stessi applicabili secondo le funzioni svolte:

Porre in essere comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato considerata nei precedenti paragrafi della presente sezione della Parte Speciale;

porre in essere comportamenti che, sebbene non risultino tali da costituire di per sé la fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;

porre in essere comportamenti fraudolenti nell’esercizio delle attività sociali.

Inoltre, più in dettaglio, è posto a carico dei soggetti sopra indicati (nella misura e nei limiti agli stessi applicabili secondo le funzioni svolte) il divieto di:

- fare uso fraudolento, direttamente o indirettamente, di opere dell’ingegno;
- acquisire e/o utilizzare prodotti tutelati da diritto d'autore in violazione delle tutele contrattuali previste per i diritti di proprietà intellettuale altrui;
- accedere abusivamente al sito Internet della Società al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto ovvero allo scopo di immettervi dati o contenuti multimediali (immagini, video) in violazione della normativa sul diritto d'autore e delle procedure aziendali applicabili.

E. *Flussi informativi e controlli dell’Organismo di Vigilanza*

Esempi di attività sensibili	
– Gestione dei sistemi informatici e delle reti; – comunicazione commerciale ed istituzionale della Società; – gestione del sito internet	
Processi Sensibili	Protocolli
– Gestione Sistemi informativi – Gestione Reti informatiche	– Codice Etico – Rispetto di leggi e regolamenti – Protocollo Parte Speciale II

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l’Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività della Casoria Ambiente S.P.A. potenzialmente a rischio di compimento dei delitti in materia di violazione del diritto d’autore che sono state incluse nel piano di lavoro approvato dall’Organismo stesso, in funzione della valutazione del rischio assegnata in sede di predisposizione del Modello e nel corso dei suoi successivi aggiornamenti. Tali controlli sono diretti a verificare la conformità dei comportamenti in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno

adottate in attuazione del presente documento. A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente alle Fattispecie di attività sensibili.

9 Parte Speciale IX: Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

9.1 Funzione della parte speciale IX

La presente Parte Speciale riguarda i reati previsti dall' art. 25 *decies* (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria) e descrive i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti che operano nelle aree a rischio reato. In considerazione delle caratteristiche organizzative della Società, tutti i destinatari della Parte Speciale sono tenuti ad adottare comportamenti conformi a quanto di seguito formulato, al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell'ambito della normativa di riferimento.

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali e dai Dipendenti della Società, nonché dai suoi Consulenti e Partner come già definiti nella Parte Generale.

Nell'ambito dei Processi Sensibili tutti i destinatari del Modello, come sopra individuati, debbono adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Modello stesso al fine di prevenire il verificarsi dei Reati considerati in questa Sezione.

Nello specifico, la presente Sezione della Parte Speciale ha lo scopo di:

1. indicare le procedure che i Dipendenti, gli Organi Sociali, i Consulenti e Partner della Casoria Ambiente S.P.A. sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
2. fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le necessarie attività di controllo, monitoraggio e/verifica.

9.2 Ambito di applicazione

Come per i delitti di criminalità organizzata, la fattispecie di cui all'art. 377-bis c.p. risulta essere non ricollegabile a specifiche attività d'impresa svolte dalla Società, oltre che non inquadrabile in uno specifico sistema di controlli, posto che potrebbe essere commesso ad ogni livello aziendale.

Anche per questa ragione, sulla base delle analisi condotte non si ritiene di poter escludere a priori la possibilità di commissione della predetta fattispecie.

La condotta prevista dall'art. 377 bis, cui rinvia l'art. 25 *decies*, potrebbe infatti essere posta in essere non solo ogni qualvolta la Società si trovasse implicata direttamente in un procedimento penale ai sensi del D. Lgs. 231/2001, ma altresì quando la stessa si ritrovasse a essere portatrice (direttamente o indirettamente) di un interesse in relazione all'esito di un procedimento penale.

Il presente protocollo grava a titolo indicativo e non esaustivo su:

- AU

9.3 Le fattispecie (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) art. 25 *decies* del d.lgs. 231/2001). Esempificazioni

di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà aziendale della Casoria Ambiente S.P.A.

A. Repertorio dei Reati

Con la Legge 3 Agosto 2009, n. 116 di Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4 e firmata dallo Stato Italiano il 09 dicembre 2009, è stato ampliato il novero dei reati presupposto della responsabilità dell'Ente.

L'art. 25 *decies* del D. Lgs. 231/01 prevede che *"in relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377 bis c.p., si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote"*.

L'art. 377 bis c.p. "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria"

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni".

La fattispecie in esame è stata inserita nel codice penale dall'art. 20 della legge 1 marzo 2001 n. 63 nel contesto della riforma attuativa dei principi del giusto processo; l'originaria fisionomia della condotta punita perseguiva il fine di tutela del contraddittorio.

L'eterogeneità delle modalità di realizzazione della condotta tipica (violenza o minaccia e offerta o promessa di altra utilità), la differente ratio sottesa ai casi in cui è riconosciuta dall'ordinamento la facoltà di non rispondere e le diverse caratteristiche che presentano i comportamenti costituenti il risultato dell'induzione, rendono tuttavia complessa la ricostruzione dell'interesse tutelato.

Sul versante della responsabilità della Società si può comunque affermare che il bene giuridico preminente appare (come si evince peraltro dalla collocazione sistematica della norma) la tutela del corretto funzionamento della giustizia. È infatti evidente che una Società può avere un interesse e trarre un vantaggio dall'intralcio alla giustizia causato attraverso la condotta prevista dall'art. 377-bis c.p., non invece nella lesione della libertà individuale del soggetto cui è riconosciuta la facoltà di non rispondere.

Si tratta di un reato comune (che può quindi essere commesso da chiunque) e punito a titolo di dolo generico; richiede la dimostrazione che la persona indotta a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci aveva la facoltà di non rispondere.

Trattandosi di un reato di evento, detta condotta potrebbe configurarsi in capo alla Casoria Ambiente S.P.A..

La norma precisa che la condotta deve essere volta a indurre *"a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale"*. Il reato può, pertanto, essere commesso anche in fase di indagini preliminari e non esclusivamente durante la pendenza del processo penale.

Il termine "induzione" indica la condotta con la quale un soggetto esplica un'influenza sulla psiche di un altro soggetto determinandolo a tenere un certo comportamento e include anche la condotta di coartazione mediante violenza o minaccia. Quanto alla condotta realizzata mediante offerta o promessa di denaro o altra utilità si precisa che in giurisprudenza si fa riferimento ad un'accezione in senso lato di "utilità", intendendo per tale concetto qualunque vantaggio per il destinatario di tale condotta.

B. Attività Sensibili

Le Attività Sensibili della Società, in quanto maggiormente esposte alla commissione dei Reati sopra enunciati, sono quelle descritte qui di seguito:

- gestione dei rapporti con clienti, fornitori e Consulenti;
- gestione dei flussi finanziari e degli adempimenti fiscali;
- gestione dei rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari;
- gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria.

C. Controlli preventivi

Al fine di prevenire la commissione dei Reati di cui alla presente sezione della Parte Speciale, sono posti in essere i seguenti controlli preventivi:

- Previsione nel Codice Etico adottato dalla Società di principi volti alla stigmatizzazione di condotte potenzialmente integranti le fattispecie di reato descritte nel precedente paragrafo;
- definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nei processi considerati sensibili mediante apposito mansionario, deleghe e procure, secondo il sistema sopra definito e descritto con riguardo ai reati in danno e nei rapporti con la PA;
- tracciabilità delle operazioni eseguite;
- definizione delle responsabilità coinvolte nella gestione dei flussi finanziari con particolare riguardo ai livelli autorizzativi e formalizzazione del relativo processo;
- definizione di disposizioni aziendali atte ad assicurare periodiche verifiche sui flussi di cassa (rispetto delle soglie di pagamento in contanti, cautele per anticipi di cassa, riconciliazioni);
- verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- accertamento e controllo del carico sia in entrata nel che in uscita del sito;
- definizione del programma di formazione, informazione e familiarizzazione per tutti coloro che esercitano a vario titolo compiti di security;
- verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruità di ogni operazione o transazione;
- controlli volti a garantire una puntuale e approfondita conoscenza di soggetti terzi con cui la Società intende instaurare rapporti commerciali (acquisizione di documenti identificativi delle persone fisiche/giuridiche, registrazione e archiviazione dati in merito a clienti, partner, ed operazioni);

- flussi informativi verso l’OdV in merito ad eventuali non conformità/anomalie e/o deroghe ai processi in esame nonché in merito all’insorgere di un contenzioso relativo alla Società (in questo caso sia periodici sia “ad evento”);
- introduzione da parte della Società di un Sistema Disciplinare che, allegato al Modello, ne costituisce parte integrante.

D. Regole di comportamento

Come regola comportamentale volta ad evitare la commissione dei Reati qui in esame, tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle regole di cui al Modello, ai principi di comportamento e ai criteri di condotta di cui al Codice Etico nonché alle procedure e ai Protocolli adottati dalla Società.

I seguenti divieti di carattere generale si applicano, in via diretta, agli Organi Sociali e ai Dipendenti, nonché ai Consulenti e ai Partner in forza di apposite pattuizioni contrattuali, con riferimento a ciascuno nella misura e nei limiti agli stessi applicabili secondo le funzioni svolte:

- i. Porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate nel precedente paragrafo della presente sezione della Parte Speciale;
- ii. porre in essere comportamenti che, sebbene non risultino tali da costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- iii. porre in essere comportamenti fraudolenti nell’esercizio delle attività sociali.

E. Flussi informativi e controlli dell’organismo di vigilanza

I flussi informativi all’OdV fanno riferimento principalmente a segnalazioni o all’invio di schede evidenza qualora si verifichino le condizioni. Relativamente alla struttura delle schede evidenza si fa riferimento alla Parte Speciale n. 1.

Fatta salva l’attuazione degli ordinari compiti dell’OdV previsti nella Parte Generale del presente Modello, al fine specifico della prevenzione dei reati di cui sopra, i controlli dell’OdV investono i seguenti aspetti:

- monitoraggio sull’efficacia e sul rispetto delle regole generali di prevenzione e dei principi di riferimento/protocolli posti a presidio delle fattispecie di attività sensibili.
- Esecuzione di audit periodici sulla tenuta del sistema di sicurezza informatica aziendale commissionata ad *outsourcers* specializzati.
- Esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli altri organi di controllo o da qualsiasi dipendente, in merito alla violazione delle regole generali di prevenzione e dei principi di riferimento a presidio delle suesposte fattispecie di attività sensibili.
- Predisposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

10 Parte Speciale X: delitti in materia ambientale

10.1 Funzione della parte speciale X

Il D. Lgs. n. 121 del 7 luglio 2011, che ha recepito la direttiva n. 2008/99/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, ha introdotto nel novero dei reati presupposto della responsabilità dell'Ente i cd. Reati ambientali mediante la previsione di cui all'art. 25-undecies.

Dal 29 maggio 2015 sono, inoltre, entrate in vigore le sanzioni a carico della persona giuridica collegate ai nuovi "reati-presupposto" introdotti dalla legge del 22 maggio 2015, n. 68 in materia di delitti contro l'ambiente che ha modificato il codice penale introducendo i delitti in materia ambientale. Tali reati si aggiungono, quindi, alle sanzioni per le violazioni già vigenti dal 16 agosto 2011 per effetto del D.lgs. 121/2011 (il provvedimento che aveva esteso la responsabilità amministrativa delle organizzazioni collettive ex D.lgs. 231/2001 ad i reati ambientali ivi previsti).

L'8 ottobre 2025 è entrata in vigore la legge 147 del 3 ottobre 2025, che ha convertito con modificazioni il decreto legge 116 dell'8 agosto 2025, contenente disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti. Le novità più rilevanti della riforma sono:

1. la significativa modificazione della struttura e del trattamento sanzionatorio relativi ad alcuni reati regolati dal d.lgs. 152/2006: l'abbandono di rifiuti (art. 255), la gestione illecita di rifiuti e la discarica abusiva (art. 256), la spedizione illegale di rifiuti (art. 259).
2. la trasformazione di alcune fattispecie da contravvenzioni a delitti, con la conseguente inapplicabilità dell'oblazione, anche ambientale, che consente l'estinzione del reato previo adempimento di prescrizioni, secondo la disciplina prevista dagli articoli 318 bis e seguenti.
3. l'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis c.p. ai reati di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti pericolosi (art. 255 ter), di gestione illecita di rifiuti, pericolosi o non pericolosi, aggravata dal pericolo per l'incolumità pubblica o di inquinamento ambientale (art. 256 comma 1 bis); di discarica abusiva di rifiuti pericolosi e non pericolosi, anche aggravata (art. 256 comma 3 e comma 3 bis); combustione illecita di rifiuti (art. 256 bis) e spedizione illegale di rifiuti (art. 259).
4. l'introduzione tra i reati presupposto del d.lgs. 231/2001 dei delitti di impedimento del controllo (art. 452 septies c.p.) e di omessa bonifica (art. 452 terdecies c.p.) e l'incremento delle sanzioni pecuniarie e interdittive previste per le principali fattispecie regolate dal d.lgs. 152/2006.
5. sul piano processuale, l'applicazione della disciplina dell'arresto in quasi flagranza anche ad alcuni ecodeitti e all'abbandono e deposito incontrollato di rifiuti pericolosi e non pericolosi "aggravati"; alla gestione illecita di rifiuti pericolosi e non pericolosi "aggravati", alla combustione illecita di rifiuti e alla spedizione illegale di rifiuti.

Al fine di rispondere alle esigenze penali preventive di cui al D. Lgs. n. 231/2001, la Società ha tuttavia ritenuto opportuno disciplinarli nella presente Parte Speciale con il fine specifico di evitare che eventuali condotte, poste in essere da soggetti operanti presso la Società, possano concretizzare le condotte tipiche previste in materia di reati ambientali.

La presente Parte Speciale "reati ambientali" è destinata a tutti i soggetti operanti presso la Società, siano essi Amministratori, Dirigenti, Dipendenti, Consulenti esterni e/o Collaboratori, soggetti a vigilanza (di seguito, indicati quali "Destinatari").

I predetti "Destinatari", nell'ambito delle rispettive funzioni, dovranno conformarsi ai principi di comportamento ivi delineati al fine di prevenire la commissione dei reati espressamente considerati dall'art. 25 *undecies*, D. Lgs. n. 231/2001.

Verranno dunque indicati:

- a) le Attività Sensibili ovvero a rischio di reato;
- b) i principi fondamentali di riferimento in attuazione dei quali dovranno essere adottate le procedure aziendali ai fini della corretta applicazione del Modello;
- c) i principi di riferimento che dovranno presiedere alle attività di controllo, monitoraggio e verifica dell'Organismo di Vigilanza e dei responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, debitamente regolate in apposite procedure e/o regolamenti interni ai fini della corretta applicazione del Modello.

10.2 Ambito di applicazione

Il presente protocollo si applica a tutte le attività sensibili individuate, in riferimento ai reati ambientali richiamati dall'art. 25 *undecies* del d.lgs. 231/2001, sono le seguenti:

- Gestione della commessa (rifiuti)

10.3 Le fattispecie delitti in materia di reati ambientali (25 *undecies* del d.lgs. 231/2001). Esemplificazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà aziendale della Casoria Ambiente S.P.A.

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

L'art. 1, comma 1, della legge del 22 maggio 2015, n. 68 introduce, per la prima volta, nel libro II del codice penale un titolo, VI-bis, denominato «Dei delitti contro l'ambiente» contenente un catalogo di fattispecie delittuose poste espressamente a tutela del bene ambientale. Si tratta, in particolare, di sei delitti dolosi e due colposi cui si affiancano speciali circostanze aggravanti per l'ipotesi di realizzazione dei nuovi reati ambientali in forma associativa; una nuova aggravante ambientale; l'attenuante speciale da ravvedimento operoso; la confisca anche per equivalente; la sanzione amministrativa di ripristino dello stato dei luoghi oltre alla previsione, per taluni dei delitti introdotti, della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Completano la riforma interventi sul codice dell'ambiente e disposizioni di carattere processuale volte a favorire il coordinamento investigativo, tipico dei reati di particolare allarme sociale, per rendere efficiente e pronta l'attività di accertamento e repressione dei delitti ambientali.

Tali fattispecie di reato completano quanto già previsto dal decreto legislativo n. 121/2011 che ha introdotto due nuove fattispecie penali (uccisione, distruzione, cattura di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, artt. 727-bis c.p.; distruzione o deterioramento

di habitat, art. 733-ter) e ha inserito nel corpo del d.lgs. 231/2001 all'art. 25-undecies un catalogo di reati ambientali presupposto, idonei a fondare la responsabilità dell'ente.

La legge 20 maggio 2015 n. 68 che ha introdotto nel Codice penale alcuni reati ambientali, ha allo stesso tempo implementato l'art. 25 *undecies*, D.Lgs. 231/2001, aggiungendo alcune di queste nuove fattispecie delittuose tra i "reati- presupposto" che fanno scattare la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D.lgs.231/2001.

Di seguito si riportano i reati e la sanzione per la persona giuridica nel caso in cui il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente dai manager o dai dipendenti della Società.

A. Repertorio dei Reati

(i) Reati previsti dal Codice penale

– Art. 452 bis c.p. - Inquinamento ambientale.

"È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- *delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- *di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;*

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata".

La norma incrimina la determinazione della "compromissione" o del "deterioramento" dell'ambiente. Il *discrimen* risiede nella circostanza per cui la compromissione individua un fenomeno assoluto, mentre il deterioramento riguarda un peggioramento rispetto a uno status ambientale preesistente.

L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, in ordine al quale è altresì configurabile il dolo eventuale, ovvero che l'agente cagioni il danno anche se non era il suo scopo, ma ne abbia comunque accettato il suo verificarsi. L'ipotesi colposa è disciplinata dall'art. 452 *quinquies* c.p.

– Art. 452 quater c.p. - Disastro ambientale.

"Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) *l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) *l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) *l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.

Di recente introduzione, la normativa protegge il bene giuridico della salute e della incolumità pubblica.

In merito all'elemento soggettivo richiesto dall'agente, si rinvia a quanto considerato per i precedenti articoli.

– **Art. 452 *quinquies* c.p. – Delitti colposi contro l'ambiente.**

“Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo”.

Tale norma è stata considerata come una attenuante (piuttosto che una fattispecie autonoma) dei reati in essa richiamati. Infatti, riconduce alla punibilità di colui che ha agito per colpa, senza l'intenzione di provocare alcun nocumento.

– **Art. 452 *sexies* c.p. - Traffico e abbandono di materiale ad alta radiattività.**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà”.

Come è chiaro dalla lettera della norma, viene punito il trattamento abusivo (contrario alla legge) di materiale radioattivo. Si noti che l'evento dannoso provocato dalla condotta dell'agente potrebbe sfociare nella commissione di un reato più grave ovvero a pene più aspre. Valgono, tuttavia, le considerazioni suesposte circa l'elemento soggettivo richiesto.

– **Art. 452 *octies* c.p. - Circostanze aggravanti.**

“Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se

dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale”.

- **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018].**

“Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. È sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca”.

(ii) Reati previsti dal DL 152/2006

Il reato di abbandono di rifiuti ha subito uno “spacchettamento” in tre distinte fattispecie, differenziate a seconda della natura dei rifiuti, che includono il deposito incontrollato precedentemente regolato dall’art. 256 comma 2.

L’art. 255 regola ora l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi. La pena non è più dell’arresto da 3 mesi a 1 anno o dell’ammenda da 2.600 a 26.000 euro bensì dell’arresto da 6 mesi a 2 anni o dell’ammenda da 3.000 a 27.000 euro.

L’art. 255 bis regola l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi aggravato dal pericolo per l’incolumità pubblica o di inquinamento di una matrice ambientale. In questo caso è stata disposta una trasformazione dell’illecito da contravvenzione a delitto, punito con la pena della reclusione da 9 mesi a 5 anni e 6 mesi.

L’art. 255 ter regola l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti pericolosi. Il deposito incontrollato di rifiuti pericolosi è sanzionato come delitto e punito con la pena della reclusione da 1 anno a 5 anni e 6 mesi. La sanzione è più severa nell’ipotesi aggravata ed è della reclusione da 2 anni a 6 anni e 6 mesi.

Particolarmente complessa e foriera di dubbi interpretativi appare la riformulazione del reato di gestione illecita di rifiuti, intervenuta sia con il D.L. 116/2025 sia in sede di modificazioni con L 147/2025.

La descrizione della condotta suscettibile di sanzione penale non è mutata: continuano a costituire reato, anche a seguito dell’intervento normativo, la raccolta, il recupero, il trasporto, il commercio e l’intermediazione di rifiuti commessi in assenza (art. 256 comma 1) o in violazione (art. 256 comma 4) del titolo autorizzativo.

È mutata la cornice edittale ed è stata introdotta un'ipotesi aggravata, analoga a quella sopra descritta (pericolo per l'incolumità pubblica; pericolo di inquinamento di una matrice ambientale; commissione del fatto in siti contaminati, potenzialmente contaminati o sulle strade di accesso a tali siti).

Sono quindi ad oggi individuabili quattro diverse ipotesi di gestione illecita di rifiuti in assenza o in violazione del titolo autorizzativo.

Gestione in assenza di titolo autorizzativo (art. 256 commi 1 e 1 bis)

- Rifiuti **non pericolosi**: contravvenzione punita con l'arresto da 3 mesi a 1 anno o con l'ammenda da 2.600 a 26.000 euro.
- Rifiuti **pericolosi**: delitto punito con la reclusione da 1 a 5 anni.
- Rifiuti **non pericolosi** in ipotesi **aggravate**: delitto punito con la reclusione da 1 a 5 anni.
- Rifiuti **pericolosi** in ipotesi **aggravate**: delitto punito con la reclusione da 2 a 6 anni e 6 mesi.

Gestione in violazione del titolo autorizzativo (art. 256 comma 4)

Rifiuti non pericolosi: contravvenzione punita con l'arresto fino a 3 anni o con l'ammenda da 6.000 a 52.000 euro.

A causa di un **difetto di coordinamento** tra il comma 1 e il comma 4 dell'art. 256, non appare chiaro quale sia la sanzione riservata alla gestione illecita in violazione del titolo autorizzativo nelle ipotesi di rifiuti pericolosi, non pericolosi e pericolosi "aggravate". Infatti, il comma 4 si limita a prevedere l'applicazione della sanzione indicata per la contravvenzione "*quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 bis lettera a) n. 1) e 2) e lettera b)*", che a propria volta richiama il primo comma dell'art. 256, che fa espressamente riferimento all'assenza del titolo autorizzativo.

Pertanto, da un lato, esaminando la formulazione precedente alla legge di conversione e coerentemente con la *ratio* afflittiva dell'intervento normativo, dovrebbero trovare applicazione le più gravi sanzioni previste per le omologhe fattispecie di gestione illecita in assenza di titolo di rifiuti pericolosi e per quelle "aggravate" indipendentemente dalla natura dei rifiuti.

Questa interpretazione, tuttavia, desta alcune perplessità, perché la gestione illecita *difforme* dal titolo autorizzativo non costituisce una *species* della gestione illecita *in assenza* di titolo autorizzativo. Appare parimenti irragionevole qualsiasi altra interpretazione: sia quella che opta per una ultrattività della disciplina previgente, perché la gestione di rifiuti pericolosi in violazione del titolo autorizzativo verrebbe punita meno severamente dell'omologa condotta avente ad oggetto rifiuti non pericolosi. Sia quella più estrema, che opta per l'irrelevanza penale della gestione di rifiuti pericolosi -o non pericolosi in ipotesi aggravate-. E' auspicabile un tempestivo intervento normativo del legislatore, per evitare la manifesta incertezza sul piano sanzionatorio derivante da una formulazione evidentemente confusa.

Anche la fattispecie di **discarica abusiva** ha subito consistenti modifiche rispetto alla disciplina previgente, che sanzionava come una contravvenzione, punita con la pena detentiva e pecuniaria, la realizzazione e gestione di una discarica abusiva.

L'**art. 256 comma 3** riformato, invece, ha introdotto una disciplina analoga quella prevista per la gestione illecita di rifiuti, prevedendo un trattamento sanzionatorio differenziato a seconda

della natura pericolosa o non pericolosa dei rifiuti e della natura aggravata o non aggravata della violazione.

La caratteristica principale consiste nel salto di qualità previsto per le ipotesi di reato descritte, **tutte qualificate come delitti e non più come contravvenzioni.**

Discarica abusiva in assenza di titolo autorizzativo (art. 256 commi 3 e 3 bis)

- Rifiuti non pericolosi: delitto punito con la reclusione da 1 a 5 anni.
- Rifiuti pericolosi: delitto punito con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 5 anni e 6 mesi.
- Rifiuti non pericolosi in ipotesi aggravate: delitto punito con la reclusione da 2 a 6 anni.
- Rifiuti pericolosi in ipotesi aggravate: delitto punito con la reclusione da 2 anni e 6 mesi a 7 anni.

Alcune criticità permangono rispetto alla realizzazione o gestione di una discarica in violazione del titolo autorizzativo. Infatti, mentre il D.L. 116/2025 prevedeva per i fatti previsti dall'art. 256 comma 3 "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni" una riduzione delle pene pari alla metà, la modifica normativa introdotta con la legge di conversione ha radicalmente modificato il contenuto del comma 4, sanzionando come contravvenzione punita con l'arresto fino a 3 anni in alternativa all'ammenda da 6.000 a 52.000 euro le condotte di chi, pur titolare di un titolo autorizzativo, non ne osserva le prescrizioni "sempre che il fatto riguardi rifiuti non pericolosi e quando non ricorrono le condizioni di cui ai commi 1 bis, lettera a) n. 1) e 2) e lettera b)".

Ammettendo che il comma 4 trovi applicazione anche alla realizzazione o gestione di una discarica in violazione del titolo autorizzativo, troverà applicazione la sanzione dell'arresto fino a 3 anni o dell'ammenda da 6.000 a 52.000 euro, quando si tratti di rifiuti non pericolosi e in assenza di eventi aggravanti (esposizione a pericolo della salute pubblica; pericolo di inquinamento di matrici ambientali; realizzazione della discarica in un sito potenzialmente o effettivamente contaminato). Quanto invece alla sanzione prevista per la realizzazione o gestione di una discarica in violazione del titolo autorizzativo nelle ipotesi aggravate e pericolosi, si ripropone l'aporia interpretativa già descritta in relazione alla gestione illecita di rifiuti, che rende opportuno un intervento modificativo del legislatore.

- **Art. 256 comma 4 del DL 152/2006 – Riduzione sanzioni.**

"Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni".

- **Art. 256 comma 5 del DL 152/2006 – Miscelazione di rifiuti.**

"Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b)".

- **Art. 258, comma 4, del DL 152/2006 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.**

"Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della

tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto”.

- **Art. 259, del DL 152/2006** *Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente spedizione illegale ai sensi degli articoli 2, punto 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 e dell'articolo 3, punto 26 del regolamento (UE) n. 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.*
Il reato di spedizione illegale di rifiuti (art. 259) è stato trasformato da contravvenzione a delitto ed è punito con la reclusione da 1 a 5 anni, aumentata fino a 1/3 qualora la spedizione abbia ad oggetto rifiuti pericolosi
- **Art. 259 bis, del DL 152/2006** *Aggravante dell'attività d'impresa (D.Lgs. n.152/2006, art. 259-bis) [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025 e modificato dalla Legge n. 147/2025]. Le pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256-bis e 259 sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa. Ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*
- **Art. 259 ter, del DL 152/2006.** *Se taluno dei fatti di cui agli articoli 255 bis, 255 ter, 256 e 259 è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.*

Tutte le fattispecie descritte e disciplinate come delitti sono punite anche a titolo di colpa, con una riduzione del trattamento sanzionatorio da 1/3 a 2/3. La previsione è contenuta nell'art. 259 ter d.lgs. 152/2006 e trova applicazione all'abbandono e deposito incontrollato di rifiuti pericolosi e non pericolosi nelle ipotesi aggravate; alla gestione illecita di rifiuti; alla *discarica abusiva* e al *delitto di spedizione illegale di rifiuti*.

- **Art. 260, commi 1 e 2, del DL 152/2006 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.**

“Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni,

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni”.

– Art. 260 bis del DL 152/2006 –

False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso, omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione nel trasporto dei rifiuti.

“I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a undicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonchè la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità

lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. I criteri di calcolo dei numeri di dipendenti avvengono nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacenti.

Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

Si applica la pena di cui all' articolo 483 cp a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all' art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie”.

– **Art. 279, comma 5, del DL 152/2006 - Sanzioni.**

“Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa”.

- **Art. 137 comma 2 del DL 152/2006 - Scarico idrico in assenza di autorizzazioni o con autorizzazione scaduta o sospesa per sostanze pericolose.**

“Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro”.

- **Art. 137 comma 3 del DL 152/2006 - Scarico in violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.**

“Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, o di cui all'articolo 29-quattordices, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni”.

- **Art. 137 comma 5 (I e II periodo) del DL 152/2006 – Scarico in violazione dei limiti tabellari (I periodo) – Scarico idrico in violazione dei limiti tabellari per sostanze pericolose (II periodo).**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro”.

- **Art. 137 comma 11 del DL 152/2006 – Scarico sul suolo, nel sottosuolo o in acque sotterranee.**

“Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni”.

- **Art. 256 del DL 152/2006 (comma 6) - Deposito rifiuti sanitari pericolosi.**

“Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da

duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti”.

Il DL 152/2006 prevede le sanzioni applicabili nel caso di deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi in violazione delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254. Il “deposito temporaneo” è definito nel DL 152/2006 come il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti. Tale deposito temporaneo deve essere effettuato nel rispetto delle norme tecniche di riferimento.

B. Attività Sensibili

Gestione e trattamento rifiuti

- 2 Gestione dei rifiuti (classificazione, raccolta, deposito temporaneo e conferimento);
- 3 identificazione e gestione fisica delle aree deputate a deposito temporaneo dei rifiuti;
- 4 attribuzione dei rifiuti a ditte di trasporto/recupero/smaltimento in mancanza di regolare autorizzazione/iscrizione;
- 5 gestione rapporti con fornitori e Consulenti (qualifica e monitoraggio dei fornitori di servizi critici riguardanti l'aspetto ambientali; in particolare, delle autorizzazioni di trasportatori e destinatari dei rifiuti, e la qualifica di eventuali consulenti esterni che operino l'attività di classificazione del rifiuto);
- 6 gestione delle attività connesse al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);
- 7 identificazione e valutazione degli aspetti ambientali e delle relative misure di controllo operativo al fine di prevenire specificatamente il reato ambientale di gestione e trattamento dei rifiuti.

C. Controlli preventivi

Al fine di prevenire la commissione dei Reati di cui alla presente sezione della Parte Speciale, sono posti in essere i seguenti controlli preventivi:

- Esplicita previsione nel Codice Etico adottato dalla Società di principi volti alla tutela e rispetto dell'ambiente;
- definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nei processi di gestione degli aspetti ambientali e della politica ambientale, mediante apposito mansionario, procure, deleghe secondo il sistema sopra definito e descritto con riguardo ai reati in danno e nei rapporti con la PA;
- flusso informativo verso l'OdV inerente alla gestione dell'aspetto ambientale;
- introduzione da parte della Società di un Sistema Disciplinare che, allegato al Modello, ne costituisce parte integrante.
- implementazione e monitoraggio della raccolta differenziata e dei rifiuti speciali;

- implementazione delle regole di identificazione e assunzione di soggetti esterni per la raccolta di rifiuti speciali.

D. Regole di comportamento

Come regola comportamentale volta ad evitare la commissione dei Reati qui in esame, tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle regole di cui al Modello, ai principi di comportamento e ai criteri di condotta di cui al Codice Etico nonché alle procedure e ai Protocolli adottati dalla Società.

I seguenti divieti di carattere generale si applicano, in via diretta, agli Organi Sociali e ai Dipendenti, nonché ai Consulenti e ai Partner in forza di apposite pattuizioni contrattuali, con riferimento a ciascuno nella misura e nei limiti agli stessi applicabili secondo le funzioni svolte:

- (a) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate nel precedente paragrafo della presente sezione della Parte Speciale;
- (b) porre in essere comportamenti che, sebbene non risultino tali da costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- (c) porre in essere comportamenti fraudolenti nell'esercizio delle attività sociali.

In particolare, è posto a carico dei soggetti sopra indicati (nella misura e nei limiti agli stessi applicabili secondo le funzioni svolte) l'obbligo di:

- astenersi dal compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non rientrino nelle proprie mansioni o, comunque, che siano suscettibili di recare danni all'ambiente;
- segnalare immediatamente ogni situazione di pericolo percepita, sia potenziale che reale, in tema di tutela ambientale;
- partecipare ai programmi di formazione;
- informare l'OdV con riguardo ad ogni notizia di eventuali situazioni di pericolo per l'ambiente;
- inserire nei contratti da concludersi con i fornitori di servizi per la gestione dei rifiuti, specifiche clausole attraverso le quali la Società si riserva il diritto di verificare periodicamente le comunicazioni, certificazioni e autorizzazioni in materia ambientale, tenendo in considerazione i termini di scadenza e rinnovo delle stesse;
- inserire nei contratti da concludersi con i fornitori di servizi per la gestione dei rifiuti, specifiche clausole nelle quali si impone ai fornitori l'obbligo di gestire i rifiuti nel rispetto della normativa ambientale vigente;
- inserire nei contratti da concludersi con i fornitori di servizi per la gestione dei rifiuti, specifiche clausole nelle quali si impone ai fornitori l'obbligo di accettare integralmente il MOGC 231 della Casoria Ambiente S.P.A. di conformare ad esso i propri comportamenti.

Inoltre rispetto ad alcune situazioni potenzialmente rischiose sono stati individuati ulteriori presidi.

IDENTIFICAZIONE DEI PROCESSI/ATTIVITA'	RISCHIO	PRESIDI
Raccolta manuale rifiuti	Rottura involucri e fuoriuscita rifiuti con conseguente inquinamento del suolo	Istruzione operativa sulle modalità di esecuzione della raccolta manuale e comportamento in caso di rottura buste o contenitori per il contenimento dell'inquinamento
Raccolta meccanizzata rifiuti	Rottura cassonetti durante le operazioni di sollevamento e conseguente inquinamento del suolo e della falda	Istruzione operativa sulle modalità di esecuzione della raccolta meccanizzata e comportamento in caso di rottura dei cassonetti per il contenimento dell'inquinamento
Trasbordo rifiuti	Sversamenti accidentali e relativo inquinamento del suolo e della falda	Istruzione operativa per la corretta esecuzione dell'attività di trasbordo rifiuti e Istruzione operativa di intervento in caso di sversamenti accidentali per il contenimento dell'inquinamento
Diserbo chimico	Utilizzo inappropriato di diserbanti chimici	Istruzione operativa per la corretta esecuzione dell'attività di diserbo chimico e modalità di intervento, in caso di sversamenti accidentali, per il contenimento dell'inquinamento
Raccolta manuale rifiuti e spazzamento manuale	Inquinamento del suolo e della falda connesso al ritrovamento di rifiuti pericolosi di origine ignota	Istruzione operativa per le modalità di comportamento in caso di ritrovamento di rifiuti pericolosi
Gestione dei Centri di Raccolta	Attività illecita di miscelazione di rifiuti, deposito a terra di rifiuti con conseguente rischio di dilavamento e inquinamento del suolo e della falda acquifera, rischio incendio di rifiuti dovuto ad un'errata manipolazione degli stessi	Nomina dei Responsabili dei Centri di Raccolta e relativa formazione da parte del Responsabile Tecnico o di un suo incaricato (come da procedura seguente), Istruzione operativa sulle modalità di gestione dei rifiuti in ingresso ai centri di raccolta e verbale di recepimento della suddetta istruzione da parte degli addetti
Trasporto rifiuti	Inquinamento atmosferico connesso con la mancata revisione periodica e/o manutenzione dei mezzi di trasporto	Procedura di gestione dei mezzi e delle attrezzature (Piano annuale manutenzione ordinaria, Registro interventi di manutenzione, Scheda manutenzione mezzo/attrezzatura, Modulo di segnalazione anomalia mezzo/attrezzatura)

Formazione/informazione e addestramento lavoratori	Formazione inadeguata o incompleta per tipologia di mansione lavorativa	Redigere opportuna procedura di gestione della formazione delle risorse umane (piano del fabbisogno formativo, piano di formazione e addestramento, scadenziario formazione)
Gestione delle emergenze	Inquinamento ambientale connesso alla mancanza di procedure per la gestione delle emergenze	Procedura di gestione delle emergenze ambientali, formazione degli addetti alla gestione delle emergenze, verbali delle prove di simulazione per diversi scenari di emergenza ambientale (sversamenti accidentali, incendio rifiuti, ecc)

E. Flussi informativi controlli dell'organismo di vigilanza

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale della efficace esecuzione dei controlli previsti dal presente Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale, si prevedono i seguenti flussi informativi che devono essere assicurati al predetto Organismo, in conformità a quanto disposto nella Parte Generale del Modello medesimo:

- modifiche/aggiornamenti relativi alle autorizzazioni e/o ai permessi in possesso dei terzi intermediari/trasportatori/smaltitori che eseguono servizi di gestione rifiuti per conto della società.
- copie dei contratti stipulati con i fornitori che eseguono servizi di gestione rifiuti per conto della società;
- evidenze inerenti controlli e ispezioni ambientali effettuati dalle autorità competenti e, in caso di sanzioni comminate alla società, le azioni svolte o pianificate in accordo con tali autorità per ripristinare la conformità legislativa.

In particolare, a prescindere dagli altri obblighi di segnalazione, tutti i soggetti interessati sono tenuti a comunicare il manifestarsi di ogni fatto od elemento da cui si possa desumere il pericolo di interferenze criminali anche di tipo terroristico, sull'attività dell'impresa.

Sono garantiti la riservatezza e, nei limiti del possibile, l'anonimato, a coloro che adempiono agli obblighi di segnalazione o denuncia, con il pieno supporto, anche di assistenza legale, garantito dalla Società, la quale garantisce anche che non siano realizzate attività di ritorsione, di qualsivoglia natura, nei confronti del soggetto denunciante ed informa le autorità competenti per l'eventuale attivazione da parte di queste ultime di adeguate misure di protezione.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

Di detti controlli l'Organismo di Vigilanza riferisce all'AU.

11 Parte Speciale XI- Reati di razzismo e xenofobia

11.1 Funzione della parte speciale XI

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati di razzismo e xenofobia richiamati dalle disposizioni di cui all'art. 25 *terdecies* del D. Lgs. 231/2001.

La presente parte speciale definisce delle regole di comportamento rivolte ad amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché a collaboratori esterni e partner commerciali. Tali soggetti vengono definiti, nel loro insieme, Destinatari.

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tali Soggetti, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, siano a conoscenza delle regole di condotta ed operino in conformità con quanto indicato dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire il verificarsi del reato di razzismo e xenofobia.

In particolare, la presente parte speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali, nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con l'Ente, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del modello;
- fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

11.2 Ambito di applicazione

Considerate le attività svolte dalla Casoria Ambiente S.P.A., la probabilità di accadimento dei suddetti reati è considerata remota poiché la propaganda politica e le forme di discriminazione religiosa e razziale sono assolutamente vietate e condannate sia dalle regole contenute nel Codice Etico che dai principi e dalle linee guida inclusi nel presente Modello. Inoltre, allo stato attuale appare alquanto improbabile che il personale della Casoria Ambiente S.P.A. compia attività di propaganda ovvero di istigazione o di incitamento ai crimini di genocidio o contro l'umanità allo scopo di generare un vantaggio a favore della Società.

A. Repertorio dei Reati

- **Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.)** [aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018].

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

- (a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;*
- (b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.*

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale".

La Legge Europea 2017 ha previsto l'introduzione dell'art. 25 *terdecies* nel D. Lgs. 231/2001 rubricato Xenofobia e Razzismo elevando a reato presupposto della Responsabilità Amministrativa degli Enti il reato di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 con ciò mirando a punire i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra. La disposizione è entrata in vigore il 12 Dicembre 2017.

Se da un lato l'art. 25 *terdecies* è stato introdotto al fine di conferire rilevanza 231 al reato di cui all'art. 3, comma 3 bis L. 654/75, d'altro canto il 6 Aprile 2018 è entrato in vigore il D.lgs. 21/2018 (Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103) che - all'art. 7, comma 1 lett. c)- ha abrogato l'art. 3 L. 654/75, senza, tuttavia, intervenire direttamente sul D.Lgs. 231/2001. Dall'entrata in vigore della Legge Europea 2017, il novero dei reati che possono generare una responsabilità amministrativa degli enti si è arricchito con le fattispecie criminose di cui sopra.

In dettaglio, l'art. 25 *terdecies* prevede che:

- (c) In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.
- (d) Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
- (e) Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

L'art. 3, comma 3-bis, della Legge 654/1975 stabilisce che:

"Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto

o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232."

I delitti considerati in questa parte Speciale del Modello riguardano i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia - inciso aggiunto dalla stessa Legge Europea - della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

B. Attività Sensibili

In un'ottica prudenziale, non potendo escludere a priori condotte illecite che possano integrare le suddette fattispecie dei reati, si è proceduto a svolgere un'attività di *risk assessment* con la direzione generale. Dall'analisi svolta si ritiene che in relazione al reato sopra esplicitato le aree che presentano un'esposizione al rischio seppur remota risultano essere:

1. Le donazioni, altre liberalità, la pubblicità e le sponsorizzazioni nell'ambito delle quali la Casoria Ambiente S.P.A. potrebbe intrattenere rapporti con organizzazioni finalizzate a perseguire gli scopi sanzionati dall'art. 3 della L. 654/1975. A titolo di esempio, l'eventuale sponsorizzazione di eventi/manifestazioni finalizzate alla propaganda, l'istigazione o l'incitamento alla commissione di crimini di guerra o contro l'umanità.
2. le attività di predisposizione del materiale pubblicitario e promozionale, compresa la realizzazione di spot e messaggi pubblicitari, la gestione delle immagini ai fini promozionali divulgate tramite Internet e qualsiasi altro mezzo di comunicazione;
3. l'affitto dei locali e di spazi aziendali a organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi lo scopo della propaganda politica
4. Per ciascuna delle attività sensibili sopra citate, vista la tipologia di attività svolta dall'Azienda, il rischio di commissione dei reati richiamati dall'art. 25 terdecies del D. Lgs. 231/2001 risulta avere un rischio assai remoto.

C. Controlli Preventivi

Al fine di prevenire la commissione del Reato di cui alla presente sezione della Parte Speciale, sono posti in essere i seguenti controlli preventivi:

- definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nei processi considerati sensibili mediante apposito mansionario, deleghe e procure secondo il sistema sopra definito e descritto con riguardo ai reati in danno e nei rapporti con la PA;
- specifici flussi informativi periodici all'OdV in merito alle attività potenzialmente a rischio reato;
- introduzione da parte della Società di un Sistema Disciplinare che, allegato al Modello, ne costituisce parte integrante.

Nell'espletamento di tutte le attività sensibili sopra citate, oltre alle regole di cui al presente modello, i Destinatari sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti (a titolo esemplificativo):

- il codice etico
- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo in essere in presso la Società.

Ai collaboratori esterni deve essere resa nota l'adozione del modello e del codice etico da parte della Società: il rispetto dei principi contenuti in tali documenti costituisce obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

D. Regole di comportamento

La presente parte speciale prevede, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto per gli esponenti aziendali ed i collaboratori esterni di:

- attuare, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell'articolo 25-terdecies del Decreto – Reati di razzismo e xenofobia;
- utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa, allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui sopra;
- nel corso dell'attività aziendale promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il compimento di atti di razzismo e xenofobia;
- fornire, direttamente o indirettamente, tramite sponsorizzazioni o donazioni, le risorse monetarie a favore di soggetti che intendano attuare reati di razzismo e xenofobia;
- operare in contrasto con le regole etiche e le procedure aziendali che disciplinano le attività di pubblicità e di sponsorizzazione;
- assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta che per il tramite di interposta persona, che abbia come scopo quello di concorrere al compimento di atti di razzismo e xenofobia;
- affittare o concedere in comodato d'uso gratuito locali e spazi aziendali ad organizzazioni e movimenti aventi come scopo quello di incitare alla propaganda politica o alla commissione dei reati disciplinati nella presente parte speciale

Di seguito si indicano i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola area a rischio, gli esponenti aziendali sono tenuti a rispettare:

- qualunque transazione finanziaria deve presupporre la conoscenza del beneficiario della relativa somma;
- le operazioni di rilevante entità devono essere concluse con persone fisiche e giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli e accertamenti. A tal fine è necessario che le transazioni commerciali e finanziarie siano debitamente documentate e la controparte chiaramente identificata in modo da garantire la tracciabilità dell'operazione e consentire riscontri successivi da parte dell'Organismo di Vigilanza;

- nel caso in cui alla Casoria Ambiente S.P.A. venga proposta un'operazione che presenta un profilo di rischio per i reati di cui alla presente parte speciale, essa viene sospesa e valutata preventivamente coinvolgendo anche l'OdV: quest'ultimo esprimerà il proprio parere sull'opportunità dell'operazione e provvederà eventualmente a stabilire le cautele necessarie, da adottare per il proseguimento della stessa; nonché a rendere in merito un parere, del quale dovrà tenersi conto in sede di approvazione e svolgimento dell'operazione stessa;
- nei contratti con i collaboratori esterni deve essere contenuta un'apposita dichiarazione, secondo lo schema previsto dalle procedure aziendali e/o dalle indicazioni dell'OdV, da cui risulti che le parti si danno atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti, finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune, a principi di trasparenza e correttezza, nella più stretta osservanza delle disposizioni di legge;
- i dati raccolti relativamente ai rapporti con clienti e collaboratori esterni devono essere completi ed aggiornati sia per la corretta e tempestiva individuazione dei soggetti che per una valida valutazione del loro profilo;
- nei contratti con i collaboratori esterni deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel modello.

11.3 Flussi informativi; controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve ricevere tempestivamente le informazioni di atti e comportamenti che rispondono a violazioni delle regole di comportamento specifiche previste dalla presente parte speciale o che, più in generale, possono determinare una violazione del Modello per le condotte rilevanti ai fini del d.lgs. 231/2001.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, policy e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate.

È altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

12 Parte Speciale XII- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

12.1 Funzione della parte speciale XII

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare richiamati dalle disposizioni di cui all'art. 25- *duodecies* del D. Lgs. 231/2001.

La presente parte speciale definisce le regole di comportamento rivolte ad amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché a collaboratori esterni e partner commerciali. Tali soggetti vengono definiti, nel loro insieme, Destinatari.

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tali Soggetti, se coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, siano a conoscenza delle regole di condotta ed operino in conformità con quanto indicato dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire il verificarsi di questo genere di reati.

In particolare, la presente parte speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali, nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con l'Ente, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del modello;
- fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

A. Repertorio dei Reati

- **Art. 22, comma 12 bis, TU 286/1998** - Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato.

Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a. *se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b. *se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa*
- c. *se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603 bis del codice penale.*

In merito alla fattispecie in esame, si precisa che il fatto previsto dal comma 12 del citato articolo, prevede che il *"datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato."*

Dal punto di vista del sistema sanzionatorio, il Decreto prevede a carico dell'ente, in via esclusiva, una sanzione pecuniaria commisurata alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente stesso.

B. Attività Sensibili

A seguito dell'attenta valutazione delle fattispecie di reato di cui al precedente paragrafo, quale Attività Sensibili si rilevano la selezione e l'assunzione del personale.

C. Controlli preventivi

Al fine di prevenire la commissione del Reato di cui alla presente sezione della Parte Speciale, sono posti in essere i seguenti controlli preventivi:

- Definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nei processi considerati sensibili mediante apposito mansionario, deleghe e procure secondo il sistema sopra definito e descritto con riguardo ai reati in danno e nei rapporti con la PA;
- adozione e implementazione di apposito protocollo concernente il reclutamento, selezione e valutazione del personale, volto a descrivere le fasi in cui si articola il processo di selezione, assunzione e valutazione del personale anche con riferimento al lavoratore extracomunitario. Nello specifico, la Società si impegna, nel rispetto della normativa di riferimento, ad applicare specifici precetti operativi con riferimento, sia all'assunzione di un lavoratore extracomunitario residente all'estero, sia all'assunzione di un lavoratore extracomunitario già regolarmente soggiornante in Italia;
- specifici flussi informativi periodici all'OdV in merito all'impiego di lavoratori extracomunitari e al monitoraggio dei relativi permessi di soggiorno;
- introduzione da parte della Società di un Sistema Disciplinare che, allegato al Modello, ne costituisce parte integrante.

D. Regole di comportamento

Come regola comportamentale volta ad evitare la commissione dei Reati qui in esame, tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle regole di cui al Modello, ai principi di comportamento e ai criteri di condotta di cui al Codice Etico nonché alle procedure e ai Protocolli adottati dalla Società.

I seguenti divieti di carattere generale si applicano, in via diretta, agli Organi Sociali e ai Dipendenti, nonché ai Consulenti e ai Partner in forza di apposite pattuizioni contrattuali, con riferimento a ciascuno nella misura e nei limiti agli stessi applicabili secondo le funzioni svolte:

- (a) porre in essere comportamenti tali, da integrare la fattispecie di reato considerata nel precedente paragrafo della presente sezione della Parte Speciale;
- (b) porre in essere comportamenti che, sebbene non risultino tali da costituire di per sé la fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- (c) porre in essere comportamenti fraudolenti nell'esercizio delle attività sociali.

Inoltre, più in generale, è posto a carico dei soggetti incaricati della selezione e assunzione del personale (nella misura e nei limiti agli stessi applicabili secondo le funzioni svolte) il divieto di assumere soggetti stranieri privi del permesso di soggiorno e dunque l'obbligo di rispettare la relativa normativa applicabile.

12.2 Flussi informativi; controlli dell'organismo di vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve ricevere tempestivamente le informazioni riferite agli atti e comportamenti che rispondono a violazioni delle regole di comportamento specifiche previste dalla presente parte speciale o che, più in generale, possono determinare una violazione del Modello per le condotte rilevanti ai fini del d.lgs. 231/2001.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verifichino violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, policy e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate.

È altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

13 Parte Speciale XIII- Reati tributari

13.1 Funzione della parte speciale XIII

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati tributari richiamati dalle disposizioni di cui all'art. 25 *quinquiesdecies*, rubricato "Reati tributari", che estende la responsabilità da reato degli enti alla dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000), alla dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3), all'emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8), all'occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10) e alla sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11).

La presente parte speciale definisce delle regole di comportamento rivolte ad amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché a collaboratori esterni e partner commerciali. Tali soggetti vengono definiti nel loro insieme "Destinatari".

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tali Soggetti, se coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, siano a conoscenza delle regole di condotta ed operino in conformità con quanto indicato dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire il verificarsi di questo genere di reati.

In particolare, la presente parte speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con l'Ente, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del modello;
- fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

13.2 Ambito di applicazione

Di seguito, si evidenziano le funzioni aziendali coinvolte nelle fattispecie di attività sensibili, come rilevate nella matrice di sintesi allegata al documento di *risk assessment*:

- AU
- Amministrazione e Contabilità

Le principali Attività Sensibili nell'ambito dei reati societari rilevate in presso la Casoria Ambiente S.P.A. sono le seguenti:

1. Flussi finanziari:
 - Gestione dei pagamenti
 - Gestione degli incassi
2. Bilancio d'esercizio:
 - Definizione delle poste valutative di bilancio
 - Predisposizione ed approvazione del Bilancio di esercizio e di altre situazioni patrimoniali concernenti operazioni straordinarie
3. Adempimenti in materia societaria:
 - Tenuta dei libri sociali

- Gestione delle attività tipiche di segreteria societaria (predisposizione dei verbali e documentazione per il AU)
- 4. Gestione rapporti con il Collegio Sindacale
- 5. Rapporti con soggetti privati
- 6. Gestione del Personale.
- 7. Gestione degli omaggi, liberalità e delle spese di rappresentanza.
- 8. Gestione dei rimborsi spese.
- 9. Gestione dei servizi professionali.
- 10. Acquisizione di contratti e commesse.
- 11. Gestione dei rapporti con gli Enti di certificazione e con qualsiasi altro soggetto privato.

***13.3 Le fattispecie dei reati tributari (art. 25 quinquiesdecies del d.lgs. 231/2001).
Esemplificazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà aziendale della Casoria Ambiente S.P.A.***

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato realizzabili previste dall'art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001. Di seguito sono riportate le tipologie di reati potenzialmente configurabili nelle attività della Società ed esempi di condotte criminose.

Il 2 dicembre 2019, la VI Commissione Permanente (Finanze) della Camera dei Deputati ha apportato rilevanti modifiche, in sede di conversione, al Decreto-legge n. 124/2019 (c.d. "Decreto Fiscale").

La versione originaria del provvedimento introduceva tra i reati presupposto della responsabilità degli enti la sola dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti prevista dall'art. 2 D.Lgs. n. 74/2000.

L'emendamento della Commissione all'art. 39, invece, prevede l'inserimento nel D.Lgs. n. 231/2001 dell'art. 25 *quinquiesdecies*, rubricato "Reati tributari" che ricomprende anche la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/200), l'emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8), l'occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10) e la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11).

In caso di profitto di rilevante entità, la pena pecuniaria dell'ente viene aumentata di un terzo.

Infine, a differenza di quanto inizialmente stabilito, in relazione agli illeciti tributari sono previste anche le sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

A. Repertorio dei Reati

- **Art. 2 (commi 1 e 2-bis) D.Lgs. n. 74/2000, Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.**

"È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2 bis - Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore ad euro centomila si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.

- Art. 3. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (D.Lgs. n. 74/2000).

“Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;*
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.*

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali”.

- Art. 4. Dichiarazione infedele (D.Lgs. n. 74/2000)

1. “Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;*
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.*

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)".

- Art 5. Omessa dichiarazione (D.Lgs. n. 74/2000).

1. "È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto".

- Art. 8. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (D.Lgs. n. 74/2000).

"E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

8 bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo di imposta, è inferiore a euro centomila si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

9 Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è inferiore a euro 154.937,07 per periodo di imposta, si applica la reclusione da sei mesi a due anni".

- Art. 10. Occultamento o distruzione di documenti contabili (D.Lgs. n. 74/2000).

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari".

- **Art. 10 quater. Indebita compensazione (D.Lgs. n. 74/2000).**

"È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2.E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute utilizzando in compensazione ai sensi dell'art. 17 del dlgs 9 luglio 1997 nr. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore a cinquantamila euro".

- **Art. 11. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (D.Lgs. n. 74/2000).**

1. "È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni".

A. Attività Sensibili

A seguito dell'attenta valutazione delle fattispecie di reato di cui al precedente paragrafo, si ritiene che le Attività Sensibili della Società, in quanto maggiormente esposte alla commissione dei Reati sopra enunciati, siano le seguenti:

- Tenuta e custodia delle scritture contabili e della documentazione obbligatoria a fini fiscali.
- Processo di formazione del bilancio ai fini fiscali.
- Predisposizione delle dichiarazioni fiscali IRES, IVA o sostituti d'imposta;
- gestione delle scritture contabili;
- gestione della cassa corrente.

B. Controlli preventivi

Al fine di prevenire la commissione dei Reati di cui alla presente sezione della Parte Speciale, sono posti in essere i seguenti controlli preventivi:

- esplicita previsione nel Codice Etico adottato dalla Società di principi e regole di condotta riguardanti il corretto svolgimento delle attività di natura tributaria;
- adozione di un sistema di *corporate governance* in linea con le migliori pratiche del settore;

- definizione e segregazione delle responsabilità e funzioni aziendali coinvolte nei processi considerati sensibili mediante apposito mansionario, procure, deleghe secondo il sistema sopra definito e descritto con riguardo ai reati tributari;
- controllo da parte del Collegio Sindacale per gli ambiti di competenza;
- formalizzazione di una procedura volta a regolamentare il processo di acquisto di beni e servizi;
- flussi informativi *ad hoc* verso l'OdV;
- attività di informazione-formazione degli Organi Sociali e dei Dipendenti sui reati e gli illeciti amministrativi in materia tributaria;
- istituzione di riunioni periodiche tra gli Organi Sociali e l'OdV per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di normativa tributaria, nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti da parte degli Amministratori, degli Organi Sociali e dei Dipendenti;
- previsione dell'invio di un rapporto annuale all'OdV sui processi amministrativo-contabili;
- introduzione da parte della Società di un Sistema Disciplinare che, allegato al Modello, ne costituisce parte integrante.

C. Regole di comportamento

Come regola comportamentale volta ad evitare la commissione dei Reati qui in esame, tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle regole di cui al Modello, ai principi di comportamento e ai criteri di condotta di cui al Codice Etico nonché alle procedure e ai Protocolli adottati dalla Società.

I soggetti apicali, nonché le persone sottoposte alla loro vigilanza, sono tenuti ad osservare nelle fattispecie di attività sensibili sopra delineate, nonché nella sfera dei rapporti societari in genere, le seguenti regole di condotta:

- predisporre, nel rispetto dei principi di diligenza e trasparenza, le scritture aziendali, ivi inclusi i resoconti delle spese, i prospetti contabili, i registri delle prestazioni, i resoconti delle attività e della produzione, le relazioni ai revisori e agli organi pubblici;
- garantire la tempestività, l'accuratezza e il rispetto del principio di competenza nell'effettuazione delle registrazioni contabili;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali;
- garantire il rispetto dei principi di lealtà, correttezza, trasparenza, efficienza, integrità e buona fede nell'ambito dei rapporti con i consulenti, i fornitori, i partner ed in genere con le controparti contrattuali;
- garantire la corretta gestione della politica fiscale, anche con riguardo alle eventuali transazioni con i paesi aventi regime fiscale privilegiato in base alle normative di settore di volta in volta vigenti;
- rispettare i principi civilistici prescritti per la compilazione dei documenti contabili e del bilancio (artt. 2414 e ss. e 2423 e ss. c.c.);
- rispettare scrupolosamente gli obblighi fiscali, tributari, doganali, previdenziali e contributivi gravanti ed effettuare con veridicità e correttezza i relativi adempimenti amministrativi;

- rispettare tutte le procedure aziendali già in essere in ordine alla fatturazione.
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.

Più in particolare, è fatto divieto di:

- tenere la contabilità aziendale in modo lacunoso o opaco, eseguire operazioni in maniera non trasparente né documentata;
- riportare informazioni false, mendaci, fuorvianti, imprecise o artefatte all'interno dei libri contabili, delle scritture aziendali e dei prospetti contabili;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- impedire materialmente o comunque ostacolare, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo della gestione sociale da parte degli organi a ciò preposti o da parte del socio unico;
- effettuare registrazioni contabili senza un'adeguata documentazione di supporto che non ne consenta una successiva ricostruzione;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere ad un aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo quote per un valore inferiore al loro valore nominale;
- porre in essere attività non conformi alle leggi, ai regolamenti, nonché alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello e dal Codice Etico.

Inoltre, più in dettaglio, è posto a carico dei soggetti sopra indicati (nella misura e nei limiti agli stessi applicabili secondo le funzioni svolte) l'obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività in materia fiscale e tributaria;
- osservare tutte le norme previste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne relative all'esercizio del potere di controllo dei soci, del Collegio Sindacale e della società di revisione;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge;
- verificare che il prezzo dei beni e servizi acquistati in linea con quello di mercato;
- verificare l'esistenza e operatività del fornitore (camerale, fatturato, addetti);
- verificare se l'oggetto d'attività del fornitore è coerente con quanto fatturato;
- predisporre una corrispondenza commerciale attraverso l'individuazione di un interlocutore (email, posizione all'interno del fornitore);

- verificare che le operazioni effettuate rispondano alla realtà non devono emergere simulazioni oggettive;
- verificare i soggetti coinvolti: non devono emergere simulazioni soggettive (soggetti interposti);
- verificare la documentazione delle operazioni affinché non risulti falsa;
- disciplinare le modalità di tenuta e custodia delle scritture contabili e fiscali;
- individuare le funzioni aziendali incaricate e legittimate alla tenuta (e movimentazione) dei registri;
- verificare periodicamente le scritture contabili;
- disciplinare le modalità di segnalazione agli organi competenti in caso di eventi accidentali che possano deteriorare le scritture;
- disciplinare l'alienazione (anche gratuita) di beni mobili, immobili, partecipazioni;
- disciplinare le cessioni e le operazioni straordinarie;
- valutare l'identità delle controparti (interesse all'operazione, legami con soci/amministratori).

D. Protocolli e Flussi informativi all'OdV

Esempi di attività sensibili – gestione delle scritture contabili; – gestione dei processi amministrativo-contabili (ciclo attivo e passivo, tesoreria); – gestione della cassa corrente; – gestione dei flussi finanziari passivi (pagamento stipendi, anticipi e/o rimborsi spesa al personale, liquidazione oneri contributivi e previdenziali, liquidazione periodica dei tributi); – Gestione approvvigionamenti – Selezioni fornitori e consulenti	
Processi Sensibili	Protocolli
– Selezione fornitori e consulenti – Pagamento fornitori – Spese viaggio e trasferta – Gestione elargizioni ed altre iniziative liberali – Sponsorizzazioni – Bilancio d'esercizio	– Codice Etico – Rispetto di leggi e regolamenti – Protocollo verifiche e ispezioni da parte di Pubbliche Autorità; – Protocollo reclutamento, selezione e valutazione del personale

L'amministrazione comunica all'OdV, con cadenza semestrale:

- 1 con riferimento all'acquisizione e gestione di incarichi professionali a terzi:
 - nominativo del professionista/Società di consulenza (specificando se si tratta di primo incarico assegnato nell'ambito della Società);
 - oggetto dell'incarico;
 - importo dell'incarico;

- importo aggregato degli incarichi conferiti dalla struttura al professionista/società di consulenza negli ultimi 3 anni.
 - tutte le richieste, da chiunque provenienti, di variazione quantitativa dei dati, rispetto a quelli già contabilizzati in base alle procedure correnti, di variazione dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile;
 - tutte le segnalazioni inerenti a posizioni in sofferenza;
 - ogni eventuale mancanza nel rispetto dei principi di tracciabilità e segregazione delle funzioni;
 - ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle modalità esecutive e/o comportamentali disciplinate dalla presente procedura e dal Modello;
- 2 Reportistica di controllo contabile trimestrale eseguita dal collegio sindacale;
 - 3 Prospetto di Attività e Passività fiscali correnti da contabilizzare in bilancio.
 - 4 Prospetto di dettaglio delle imposte da accantonare in bilancio come fiscalità anticipata (attività) o differita (passività).
 - 5 Dichiarazione dei redditi definitiva corredata da prospetti esplicativi delle riprese in aumento o diminuzione effettuate per determinare l'imponibile fiscale, con relativi moduli di versamento.
 - 6 Atti dell'Agenzia delle entrate inerenti contestazioni e accertamenti ricevuti in materia di IRES
 - 7 Esiti del monitoraggio del cassetto fiscale della Società con cadenza semestrale

14 LE "FAMIGLIE" DI REATO CONSIDERATE E FATTISPECIE ASTRATTAMENTE CONFIGURABILI

Come già evidenziato, l'art.6, comma 2, lett. a) D.Lgs. 231/2001 prevede che il Modello debba individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati presupposto. In coerenza con tale previsione, la CASORIA AMBIENTE S.P.A. ha provveduto ad identificare le attività c.d. "a rischio" e le singole aree aziendali nel cui ambito potrebbero essere commessi i reati attraverso l'attività di mappatura richiamata nella Parte Generale del Modello.

In particolare, l'esame preliminare dell'attività aziendale della Casoria Ambiente S.P.A. ha consentito innanzitutto di rilevare le fattispecie criminose potenzialmente idonee a realizzarsi in ambito aziendale.

In sintesi, come già detto nella parte generale del presente Modello, le famiglie di reato previste dal Decreto sono le seguenti:

- Delitti contro la Pubblica Amministrazione (art. 24);
- Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24 *bis*);
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24 *ter*);
- Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 25);
- Reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 *bis*);
- Delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25 *bis* 1);
- Reati societari (art.25 *ter*);
- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art.25 *quater*);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 *quater* 1);
- Reati contro la personalità individuale (art. 25 *quinquies*);
- Reati di abuso di mercato (art. 25 *sexies*);
- Delitti di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies*);
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 *octies*);
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *novies*);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 *decies*);
- Reati ambientali (art. 25 *undecies*);
- Impiego dei lavoratori stranieri irregolari (art.25 *duodecies*);
- Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n.146, art.10):
- Reati di razzismo e xenofobia richiamati dalle disposizioni di cui all'art. 25-*terdecies* del D. Lgs. 231/2001;
- Reati tributari (richiamati dalle disposizioni di cui all'art. 25- *quinquiesdecies* del D. Lgs. 231/2001)
- Contrabbando (Art. 25- *sexiesdecies*) aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020.

È stata effettuata un'analisi preliminare considerando tutte le fattispecie di reato richiamate dal D.LGS. 231/2001, per valutare se in linea teorica le fattispecie richiamate possano anche solo astrattamente essere configurabili rispetto alle specificità delle attività svolte dalla

G.&C. Enterprice, alle caratteristiche del sistema organizzativo adottato ed alla configurazione giuridica della Società medesima.

A seguito di detta analisi preliminare sono state considerate astrattamente ipotizzabili determinate fattispecie di reato, per le quali tuttavia è stato espresso un giudizio di rischio residuale dal punto di vista della concreta realizzazione delle stesse all'interno dell'azienda.

14.1 Talune fattispecie di reati ai danni della Pubblica Amministrazione (art. 24)

A. Repertorio dei Reati

- **Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020].**

“Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente per sé o per altri aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa”.

B. Attività Sensibili

Considerate le caratteristiche dell'attività svolta dalla Società e l'improbabile accesso al Fondo Europeo Agricolo non risultano attività sensibili.

C. Controlli preventivi

Al fine di prevenire la commissione dei Reati di cui alla presente sezione della Parte Speciale, sono posti in essere i seguenti controlli preventivi:

- Previsione nel Codice Etico adottato dalla Società di principi volti alla stigmatizzazione di condotte potenzialmente integranti le fattispecie di reato descritte al precedente paragrafo;
- definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nei processi considerati sensibili mediante apposito mansionario, deleghe e procure;
- adozione del principio della segregazione delle funzioni nei processi sensibili;
- tracciabilità delle operazioni eseguite;
- definizione delle responsabilità coinvolte nella gestione dei flussi finanziari con particolare riguardo ai livelli autorizzativi ed alla formalizzazione del relativo processo;
- definizione di disposizioni aziendali atte ad assicurare periodiche verifiche sui flussi di cassa (soglie massime di pagamento in contanti, cautele per anticipi di cassa, riconciliazioni);
- definizione di disposizioni aziendali volte a verificare la regolarità dei pagamenti con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruità di ogni operazione o transazione;

- assicurare un'adeguata selezione dei fornitori, partner, consulenti esterni, garantendo la trasparenza del processo di affidamento degli incarichi nonché la sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e affidabilità;
- flussi informativi verso l'OdV in merito ad eventuali non conformità/anomalie e/o deroghe ai processi in esame;
- introduzione da parte della Società di un Sistema Disciplinare che, allegato al Modello, ne costituisce parte integrante.

D. Regole di comportamento

Come regola comportamentale volta ad evitare la commissione dei Reati qui in esame, tutte le attività devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle regole di cui al Modello, ai principi di comportamento e ai criteri di condotta di cui al Codice Etico nonché alle procedure e ai Protocolli adottati dalla Società.

I seguenti divieti di carattere generale si applicano, in via diretta, agli Organi Sociali e ai Dipendenti, nonché ai Consulenti e ai Partner in forza di apposite pattuizioni contrattuali, con riferimento a ciascuno nella misura e nei limiti agli stessi applicabili secondo le funzioni svolte:

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, assunti individualmente o nel particolare contesto in cui si collocano, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24 del D.LGS. 231/2001);
- porre in essere comportamenti che, sebbene non risultino tali da costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere comportamenti fraudolenti nell'esercizio delle attività sociali;
- violazioni dei principi e delle procedure aziendali previste nel presente modello.

14.2 Talune fattispecie di cui ai delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del Decreto).

A. Repertorio dei Reati

- **Art. 416, comma 6 c.p.- Associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, al traffico di organi prelevati da persona vivente, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 del TU 286/1998.**

“Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602 c.p., nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22 bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma”.

In merito al procacciamento illegale della forza lavoro attraverso il traffico di migranti e la tratta degli schiavi, la norma disciplina la punibilità non solo dei soggetti che direttamente realizzano la condotta criminosa, ma anche di chi consapevolmente l'agevola con ogni altro

mezzo c.d. indiretto, ad esempio finanziandola. Il reato di associazione per delinquere si realizza quando tre o più persone si associano al fine di commettere più delitti. In particolare, questo reato rientra nella categoria dei delitti contro l'ordine pubblico, il quale costituisce interesse dello Stato leso dall'allarme sociale che deriva da un'associazione di questo tipo. I tratti caratteristici di questa fattispecie di reato sono: (i) la stabilità dell'accordo, ossia l'esistenza di un vincolo associativo destinato a perdurare nel tempo anche dopo la commissione dei singoli reati specifici che attuano il programma dell'associazione (la stabilità del vincolo associativo dà al delitto in esame la tipica natura del reato permanente); (ii) l'esistenza di un programma delinquenziale volto alla commissione di una pluralità indeterminata di delitti.

Il reato si consuma nel momento in cui nasce l'associazione perché è in questo stesso momento che sorge il pericolo per l'ordine pubblico: trattandosi di reato di pericolo, per la consumazione è indifferente la realizzazione dei reati programmati. L'associazione per delinquere è, come già anticipato, un tipico reato permanente per cui la consumazione si protrae finché l'associazione non si scioglie per il venir meno dei singoli associati o il compimento del programma di delinquenza.

- **Art. 601 bis c.p. – Traffico di organi prelevati da persona vivente.**

“Chiunque illecitamente commercia, vende, acquista, ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da €50.000,00 ad €300.000,00. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione. Chiunque svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente al fine di trarne vantaggio economico è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro cinquantamila a euro trecentomila. Se i fatti previsti nei precedenti commi sono commessi da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da €50.000,00 ad €300.000,00 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma”.

Il D.LGS. 231/2001 richiama l'art. 601 c.p. che punisce il traffico di organi prelevati da persona vivente, anche in relazione a chi ne organizza o pubblicizza i relativi viaggi ovvero diffonde, anche per via informatica, annunci tesi a tale scopo - senza poi prevederlo espressamente tra i reati presupposto. In questo modo, il reato di traffico d'organi prelevati da persona vivente viene introdotto nel contesto del D.LGS. 231/2001 come reato non direttamente imputabile ad un ente collettivo, ma quale “reato scopo” dell'associazione per delinquere. Il delitto in questione, comunque, rientra nella categoria dottrinale dei reati di mera condotta e di pericolo astratto perché tende a prevenire – con la previsione di una punizione di talune condotte in via decisamente anticipata – tutto ciò che agevola l'incontro tra domanda e offerta.

- **Art. 416 ter c.p. - Scambio elettorale politico-mafioso.**

“Chiunque accetta, direttamente o a mezzo intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all’art 416 bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416 bis in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare le esigenze dell’associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell’art. 416 bis.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti con le modalità di cui al primo comma. Se colui che ha accettato la promessa di voti a seguito dell’accordo di cui al primo comma è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell’art 416 bis, aumentata della metà. In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo consegue sempre l’interdizione perpetua dai pubblici uffici”.

La condotta consiste nell'accettazione della promessa di procurare voti con le modalità mafiose, mentre l'oggetto dello scambio è l'erogazione o la promessa di erogazione di denaro o di altra utilità.

Si tratta di una fattispecie di reato specifica – distinta dal fenomeno del voto di scambio – riguardante i rapporti tra organizzazioni mafiose ed altri soggetti del contesto politico.

Il momento consumativo si individua nel momento dell'accettazione della promessa.

- Art. 630 c.p. - Sequestro di persona a scopo di estorsione.

“Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte della persona sequestrata quale conseguenza non voluta dal reo, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605 c.p.. Se tuttavia il soggetto passivo muore dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che dissociandosi dagli altri si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a vent'anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni nell'ipotesi prevista dal secondo comma ed a quindici anni nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo”.

L'interesse tutelato è quello della libertà personale. Si caratterizza come una forma speciale di estorsione qualificata dal fatto che il mezzo intimidatorio usato per commetterla è costituito dal sequestro di persona. Il sequestro a scopo di estorsione è un tipico reato permanente. Il momento consumativo si configura quando il sequestratore abbia privato taluno della libertà personale per un tempo minimo apprezzabile.

- **Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope** (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016].

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne costituiscono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

B. Attività Sensibili

I reati associativi, considerata la loro struttura, presentano un profilo di rischio potenzialmente associabile a gran parte delle aree aziendali e quindi a gran parte dei Dipendenti della Casoria Ambiente S.P.A.

Tuttavia, si fa particolare riferimento a tutte le aree in cui si concretizza un rapporto con persone giuridiche terze (clienti, fornitori e partner commerciali), nonché a tutte le funzioni

aziendali che partecipano, in collaborazione, all'espletamento di attività a potenziale rischio reato (rilevante, o meno, ai sensi del Decreto).

Le fattispecie di reato sovraesposte potrebbero verificarsi, ad esempio, attraverso la costituzione di un'associazione per acquisire in Italia o all'estero – in modo diretto o indiretto e avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo – la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessione, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.

In tale ambito, i processi astrattamente a rischio sono rappresentati da:

- Gestione dei rapporti con i fornitori;
- gestione dei rapporti con i clienti;
- gestione dei rapporti con i consulenti;
- gestione dei rapporti con l'Autorità Pubblica.

C. Controlli preventivi

Al fine di prevenire la commissione dei Reati di cui alla presente sezione della Parte Speciale, sono posti in essere i seguenti controlli preventivi:

- previsione nel Codice Etico adottato dalla Società di principi volti alla stigmatizzazione di condotte potenzialmente integranti le fattispecie di reato descritte al precedente paragrafo;
- definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nei processi considerati sensibili mediante apposito mansionario, deleghe e procure;
- adozione del principio della segregazione delle funzioni nei processi sensibili;
- tracciabilità delle operazioni eseguite;
- definizione delle responsabilità coinvolte nella gestione dei flussi finanziari con particolare riguardo ai livelli autorizzativi e formalizzazione del relativo processo;
- definizione di disposizioni aziendali atte ad assicurare periodiche verifiche sui flussi di cassa (soglie massime di pagamento in contanti, cautele per anticipi di cassa, riconciliazioni);
- definizione di disposizioni aziendali volte a verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruità di ogni operazione o transazione;
- assicurare un'adeguata selezione dei fornitori, partner, consulenti esterni, garantendo la trasparenza del processo di affidamento degli incarichi, nonché la sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e affidabilità;
- flussi informativi verso l'OdV in merito ad eventuali non conformità/anomalie e/o deroghe ai processi in esame;
- introduzione da parte della Società di un Sistema Disciplinare che, allegato al Modello, ne costituisce parte integrante.

D. Regole di comportamento

Come regola comportamentale volta ad evitare la commissione dei Reati qui in esame, tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle regole di cui al Modello, ai principi di comportamento e ai criteri di condotta di cui al Codice Etico nonché alle procedure e ai Protocolli adottati dalla Società.

I seguenti divieti di carattere generale si applicano, in via diretta, agli Organi Sociali e ai Dipendenti, nonché ai Consulenti e ai Partner in forza di apposite pattuizioni contrattuali, con riferimento a ciascuno nella misura e nei limiti agli stessi applicabili secondo le funzioni svolte:

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, assunti individualmente o nel particolare contesto in cui si collocano, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 bis del D.LGS. 231/2001);
- porre in essere comportamenti che, sebbene non risultino tali da costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere comportamenti fraudolenti nell'esercizio delle attività sociali;
- violazioni dei principi e delle procedure aziendali previste nel presente modello.

14.3 Reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis del Decreto).

A. Repertorio dei Reati

- **Art. 453 c.p. - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello stato, previo concerto, di monete falsificate.**

“È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

- *Chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;*
- *chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;*
- *chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;*
- *chiunque, al fine di metterle in circolazione acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate ovvero da un intermediario monete contraffatte o alterate.*

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato”.

I delitti previsti nella norma suindicata puniscono la condotta di colui che produce monete contraffatte o altera monete genuine aumentandone il valore o introduce le stesse nel territorio dello Stato o le acquista al fine di metterle in circolazione.

Integra il reato tentato - e non consumato - di contraffazione di moneta nazionale la condotta di colui che riproduca immagini corrispondenti a quelle di banconote su foglio, anche senza provvedere al taglio, in quanto trattasi di reato di pericolo plurioffensivo (che tutela l'interesse patrimoniale dell'istituto di emissione, dei privati nonché della collettività) la cui consumazione è realizzata solo quando la banconota sia integralmente riprodotta e sia pronta per l'immissione in circolazione, determinando il pericolo dei suindicati beni giuridici.

Tuttavia, avendo l'art. 453 c.p. natura giuridica di norma incriminatrice a fattispecie plurima, deve escludersi il concorso formale di reati quando il fatto integri più condotte tipiche e queste vengano realizzate senza apprezzabile soluzione di continuità sul medesimo oggetto materiale.

- **Art. 454 c.p. - Alterazione di monete.**

"Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516".

In tema di falso nummario, l'alterazione integra estremi di reato (art. 453 n. 2, 454 c.p.) solo se vale ad attribuire alla moneta l'apparenza di un valore superiore o inferiore. Infatti, con questa norma il legislatore ha inteso tutelare la certezza e l'affidabilità del traffico monetario, ovvero la regolarità della circolazione monetaria.

- **Art. 455 c.p. - Spendita e introduzione nello stato, senza concerto, di monete falsificate.**

"Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà".

La condotta sanzionata consiste nella messa in circolazione di monete contraffatte o alterate mediante l'acquisto, il cambio, il deposito, il comodato, la ricezione in pegno nonché l'intermediazione in taluno di questi o altri negozi, posto che tutte le operazioni suddette sono tali da minare la certezza sull'affidabilità dei titoli (bene giuridico tutelato).

La consumazione del reato non esige sempre la loro messa in circolazione, bastando anche la detenzione o l'acquisto al fine della messa in circolazione.

- **Art. 457 c.p. - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.**

"Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032".

Perché si realizzi la condotta criminosa, non è richiesto un dolo specifico: è solo necessario che l'autore abbia la consapevolezza della falsità della moneta che detiene o che spende.

- **Art. 459 c.p. - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati.**

"Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo".

Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali".

Tale delitto si consuma appena sia stata compiuta l'attività di contraffazione, di alterazione, di introduzione o di acquisto, non essendo richiesto quale elemento costitutivo del reato l'uso conforme alla normale destinazione dei valori falsificati; l'uso da parte di chi non abbia concorso nella contraffazione, quando non assuma i connotati della messa in circolazione, integra invece il reato di cui all'art. 464 c.p.

- **Art. 460 c.p. - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.**

"Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032".

La norma punisce il contraffattore della carta su cui vengono realizzate le banconote e i valori di bollo e che può essere utilizzata solo dallo Stato o da enti dallo stesso autorizzati (carta filigranata).

- **Art. 461 c.p. - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.**

"Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione".

Tale delitto, trattandosi di un reato di pericolo, punisce l'autore per il solo fatto della fabbricazione, dell'acquisto e della detenzione di ogni mezzo oggettivamente idoneo a compiere anche una parte soltanto del processo esecutivo della contraffazione con monete, indipendentemente dall'uso. Ne consegue che è sempre punibile la fabbricazione o la detenzione di simili strumenti, anche se non pienamente idonei allo scopo, purché tali possano divenire con accorte modifiche o integrazioni o siano utilizzabili soltanto per una parziale falsificazione, in quanto pongono in essere quella situazione di pericolo che si intende prevenire.

- **Art. 464 c.p. - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.**

“Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a cinquecentosedici euro.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo”.

Tale reato si perfeziona con il semplice uso dei valori di bollo contraffatti. È punito a titolo di dolo che consiste nella consapevolezza della falsità del valore di bollo all'atto della ricezione.

B. Attività Sensibili

In riferimento ai reati suindicati, i profili di rischio rilevati si ravvisano – più verosimilmente – nel caso in cui un esponente della Società agisca in concorso con soggetti terzi.

A seguito di una attenta valutazione, pertanto, sono state individuate le seguenti aree di rischio:

- gestione della piccola cassa;
- gestione dei flussi finanziari e della finanza ordinaria e agevolata;

C. Controlli preventivi

Al fine di prevenire la commissione dei Reati di cui al presente paragrafo, sono posti in essere i seguenti controlli preventivi:

- esplicita previsione nel Codice Etico adottato dalla Società di principi volti a regolare i rapporti con fornitori secondo criteri di correttezza, lealtà e trasparenza e del divieto di pratiche di falso nummario al fine di ottenere vantaggi personali o per l'azienda stessa;
- adozione e implementazione dello specifico Protocollo di Identificazione delle controparti e monitoraggio dei flussi finanziari in uscita dalla Società;
- Individuazione all'interno di ciascun processo del soggetto che lo promuove (impulso decisionale), del soggetto che lo esegue e del soggetto che lo controlla;
- garantire un adeguato livello di formalizzazione e documentazione delle diverse fasi della procedura;
- definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nei processi considerati sensibili mediante apposito mansionario, procure, deleghe; in particolare, (i) i Dipendenti che intrattengono per conto della Casoria Ambiente S.P.A. rapporti negoziali con fornitori, consulenti esterni, soggetti terzi, devono essere dotati di procura formale; (ii) a ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza della Società nei confronti dei terzi deve corrispondere una delega interna che descriva il relativo potere di gestione; (iii) le deleghe devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma aziendale; (iv) ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco i poteri del delegato, precisandone i limiti e il soggetto cui il delegato riporta gerarchicamente; (v) al delegato devono essere riconosciuti poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite; (vi) la procura deve prevedere esplicitamente i casi di decadenza dai poteri conferiti; (vii) le deleghe e le procure devono essere tempestivamente aggiornate; (viii) qualsiasi comportamento

tenuto dal procuratore/delegato in violazione dei limiti assegnatigli o di altre disposizioni di legge o aziendali, con particolare riferimento ai comportamenti che possano fondatamente coinvolgere la Società nel compimento di reati di cui sopra è causa di revoca immediata di tutti i poteri conferiti all'interessato;

- controllo della documentazione aziendale e, in particolare, delle fatture passive;
- adozione del principio della segregazione delle funzioni;
- tracciabilità delle operazioni eseguite;
- definizione di disposizioni aziendali atte ad assicurare periodiche verifiche sui flussi di cassa (soglie di pagamento in contanti, cautele per anticipi di cassa, riconciliazioni);
- i pagamenti in contanti non costituiscono una modalità diffusa di pagamento, se non nei limiti di piccole spese determinate;
- definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nei processi di selezione, assunzione e incentivazione del personale;
- tracciabilità delle operazioni eseguite, del ciclo attivo e passivo, e archiviazione della documentazione a supporto;
- flussi informativi nei confronti dell'OdV, periodici e "ad evento", in merito ad eventuali non conformità/anomalie e/o deroghe al processo in esame;
- con riferimento alla gestione dei pagamenti la Società opera nel rispetto delle seguenti regole: tutti i pagamenti, salvo che siano di modico valore, avvengono per il tramite del sistema di remote banking; riconciliazioni dei movimenti bancari con la contabilità; separazione dei ruoli tra chi predispone, chi esegue e chi autorizza le operazioni di pagamento;
- con riferimento alla gestione della piccola cassa la Società opera nel rispetto delle seguenti regole: individuazione delle responsabilità di gestione della cassa; presenza di una sola piccola cassa per le spese minori e divieto di creare altre casse, salvo in caso di autorizzazione espressa; definizione di un importo massimo per il singolo prelievo e per la singola transazione; individuazione delle modalità di tenuta del registro dei prelievi da cassa; elargizione di somme solo a seguito di specifico giustificativo di spesa; controllo delle banconote.
- riguardo la contraffazione, l'alterazione e la falsificazione di monete, banconote, valori di bollo, carta filigranata destinata per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo, marchi, segni distintivi, brevetti, modelli e disegni: verifica che gli strumenti aziendali potenzialmente idonei a tale tipo di operazioni vengano utilizzati nel rispetto della normativa vigente;
- verificare la sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e affidabilità di fornitori, partner e consulenti esterni;
- verifica periodica della corrispondenza dei documenti di scelta del contraente, documenti di consegna e fatturato;
- assegnare un numero di serie ad ogni processo di acquisto;
- autorizzazione dell'Organo amministrativo quale elemento necessario della procedura d'acquisto di beni o servizi;

D. Regole di comportamento

Come regola comportamentale volta ad evitare la commissione dei Reati qui in esame, tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle regole di cui al

Modello, ai principi di comportamento e ai criteri di condotta di cui al Codice Etico nonché alle procedure e ai Protocolli adottati dalla Società.

I seguenti divieti di carattere generale si applicano, in via diretta, agli Organi Sociali e ai Dipendenti, nonché ai Consulenti e ai Partner in forza di apposite pattuizioni contrattuali, con riferimento a ciascuno nella misura e nei limiti agli stessi applicabili secondo le funzioni svolte:

- a) Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, assunti individualmente o nel particolare contesto in cui si collocano, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 bis del D.LGS. 231/2001);
- b) porre in essere comportamenti che, sebbene non risultino tali da costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- c) porre in essere comportamenti fraudolenti nell'esercizio delle attività sociali;
- d) violazioni dei principi e delle procedure aziendali previste nel presente modello.

Inoltre, più in dettaglio, è posto a carico dei soggetti sopra indicati (nella misura e nei limiti agli stessi applicabili secondo le funzioni svolte) il divieto di:

- contraffare o alterare in qualsiasi modo monete valori di bollo e simili;
- spendere o introdurre nello Stato monete frutto delle attività criminose tipizzate dalle norme richiamate;
- effettuare pagamenti in contanti, salvo che si tratti di operazioni di valore economico esiguo;
- mancare di comunicare alla direzione qualsiasi operazione di spesa.

14.4 Alcuni delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1 del Decreto).

A. Repertorio dei Reati

- **Art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio.**

“Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 euro a 1032 euro”.

La norma contempla un delitto a tutela anticipata che si consuma nel momento e nel luogo in cui vengono posti in essere gli atti di turbativa, senza che rilevi il reale danno alla singola industria o commercio. Il reato, quindi, vuole tutelare il diritto dei cittadini al libero svolgimento dell'iniziativa economica, come sancito dall'art. 41 Cost.

- **Art. 513 bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza.**

“Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici”.

Nell'ottica della tutela dell'iniziativa economica scevra da forme di aggressione perpetrate dalla criminalità organizzata, la norma protegge l'ordine economico nel suo complesso, l'ordine pubblico e l'interesse individuale consistente nel diritto di ogni operatore economico di autodeterminarsi nelle proprie scelte sul mercato. Inoltre, l'ipotesi delittuosa va inquadrata nella categoria dei reati di pericolo (cosiddetti a consumazione anticipata), poiché si perfeziona nel momento in cui vengono attuati atti di violenza o minaccia diretti a impedire o a rendere più gravoso il libero esercizio dell'attività economica altrui, la cui commissione è considerata dal legislatore quale atto concreto di concorrenza sleale.

- **Art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.**

"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1032 euro".

Il reato de quo si consuma nel momento stesso in cui l'attività illecita prende inizio ed avvio (e cioè in quello dell'immagazzinamento o esercizio) ovvero nel momento della trattativa con avventori e acquirenti. In altre parole, il delitto si consuma nel momento in cui la sostanza è messa in vendita o altrimenti in commercio, senza che sia richiesta la vendita effettiva. Tale commercializzazione coincide con il momento in cui la merce esce dalla disponibilità del produttore per entrare nel mercato. Ciò significa che anche per tale delitto è configurabile il tentativo, che si realizza quando ancora la merce non è uscita dalla disponibilità del produttore, ma questi abbia compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco alla commercializzazione effettiva del prodotto.

- **Art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.**

"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sulla origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro".

Il delitto ha carattere sussidiario, in quanto le condotte ivi previste sono punite solo allorché non siano previste come reato da altre disposizioni di legge. La fattispecie, infatti, prescinde oltre che dall'esistenza di un marchio registrato, dalla falsità dello stesso, rifacendosi alla mera, artificiosa equivocità dei contrassegni, marchi ed indicazioni illegittimamente usati, tali da ingenerare la possibilità di confusione con prodotti similari da parte dei consumatori comuni.

La mera attitudine del marchio "imitato" a trarre in inganno il consumatore sulle caratteristiche essenziali del prodotto integra essa stessa l'elemento oggettivo del reato, per la cui sussistenza non rilevano, come si è detto, né l'esistenza di un marchio registrato o riconosciuto, né l'effettiva contraffazione dello stesso e neppure la concreta induzione in errore dell'acquirente sul bene acquistato, dovendosi ritenere sufficiente per la configurabilità del reato ex art. 517 c.p. la mera attitudine, derivante dalla imitazione del marchio, a trarre in inganno colui che acquista.

- **Art. 517 quater c.p. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.**

“Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma c.p.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”.

Il delitto di cui al primo comma è punito a titolo di dolo generico, mentre il delitto previsto al secondo comma è punito a titolo di dolo specifico poiché viene richiesto che il soggetto agisca al fine di trarre profitto dalla messa in circolazione del bene.

Il reato ha natura plurioffensiva poiché è posto a tutela sia dell’interesse generale alla protezione del know-how tradizionale agroalimentare, sia dello specifico interesse dei produttori.

B. Attività Sensibili

Considerate le caratteristiche dell’attività svolta dalla Società non risultano attività sensibili.

C. Controlli preventivi

Al fine di prevenire la commissione dei Reati di cui alla presente sezione della Parte Speciale, sono posti in essere i seguenti controlli preventivi:

- Previsione nel Codice Etico adottato dalla Società di principi volti alla stigmatizzazione di condotte potenzialmente integranti le fattispecie di reato descritte al precedente paragrafo;
- definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nei processi considerati sensibili mediante apposito mansionario, deleghe e procure;
- adozione del principio della segregazione delle funzioni nei processi sensibili;
- tracciabilità delle operazioni eseguite;
- definizione delle responsabilità coinvolte nella gestione dei flussi finanziari con particolare riguardo ai livelli autorizzativi e formalizzazione del relativo processo;
- definizione di disposizioni aziendali atte ad assicurare periodiche verifiche sui flussi di cassa (soglie massime di pagamento in contanti, cautele per anticipi di cassa, riconciliazioni);
- definizione di disposizioni aziendali volte a verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruità di ogni operazione o transazione;

- assicurare un'adeguata selezione dei fornitori, partner, consulenti esterni, garantendo la trasparenza del processo di affidamento degli incarichi, nonché la sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e affidabilità;
- flussi informativi verso l'OdV in merito ad eventuali non conformità/anomalie e/o deroghe ai processi in esame;
- introduzione da parte della Società di un Sistema Disciplinare che, allegato al Modello, ne costituisce parte integrante.

D. Regole di comportamento

Come regola comportamentale volta ad evitare la commissione dei Reati qui in esame, tutte le attività devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle regole di cui al Modello, ai principi di comportamento e ai criteri di condotta di cui al Codice Etico nonché alle procedure e ai Protocolli adottati dalla Società.

I seguenti divieti di carattere generale si applicano, in via diretta, agli Organi Sociali e ai Dipendenti, nonché ai Consulenti e ai Partner in forza di apposite pattuizioni contrattuali, con riferimento a ciascuno nella misura e nei limiti agli stessi applicabili secondo le funzioni svolte:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, assunti individualmente o nel particolare contesto in cui si collocano, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24 del D.LGS. 231/2001);
- porre in essere comportamenti che, sebbene non risultino tali da costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere comportamenti fraudolenti nell'esercizio delle attività sociali;
- violazioni dei principi e delle procedure aziendali previste nel presente modello.

14.5 Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater del Decreto).

A. Repertorio dei Reati

- **Art. 270 bis c.p. - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico.**

“Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego”.

Il delitto di cui all'articolo suddetto va inserito nella categoria dei reati di pericolo e postula l'esistenza di una associazione che abbia il fine di eversione dell'ordine democratico, non rilevando se vengano effettivamente compiuti gli atti di violenza suindicati. Il fine di terrorismo costituisce circostanza aggravante.

- Art. 270 ter c.p. - Assistenza agli associati.

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto".

Anche tale articolo rientra nell'alveo dei reati di pericolo, rilevando, pertanto, il solo fatto che si favorisca una associazione indicata negli articoli 270 e 270 bis c.p.

- Art. 270 quater c.p. - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale.

"Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Fuori dei casi di cui l'articolo 270 bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni".

Il reato si consuma nel momento in cui si pone in essere l'arruolamento, ossia il mero accordo di volontà tra arruolatore ed arruolato, a prescindere dall'effettiva "presa di servizio" di quest'ultimo e dal compimento degli atti di violenza o di sabotaggio.

- Art. 270 quinquies c.p. - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale.

"Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270 sexies.

Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici".

Trattasi di delitto a consumazione anticipata che descrive tecniche di addestramento finalizzate alla commissione di un reato di terrorismo o comunque a contribuire alla sua commissione, con la consapevolezza che la formazione acquisita ha lo scopo di servire alla realizzazione di tale obiettivo.

- **Art. 270 sexies c.p. - Condotte con finalità di terrorismo.**

“Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia”.

Con riguardo alla definizione delle condotte terroristiche o commesse con finalità di terrorismo, l'art. 270 sexies c.p. rinvia agli strumenti internazionali vincolanti per l'Italia, in tal modo introducendo un meccanismo idoneo ad assicurare automaticamente l'armonizzazione degli ordinamenti degli Stati facenti parte della comunità internazionale in vista di una comune azione di repressione del fenomeno del terrorismo transnazionale. Ne consegue che, come da Convenzione di New York dell'8 dicembre 1999, costituiscono atto terroristico anche gli atti di violenza compiuti nel contesto di conflitti armati rivolti contro un obiettivo militare.

- **Art. 280 c.p. - Attentato per finalità terroristiche o di eversione.**

“Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei”.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti”.

Il reato punisce le condotte di attentato alla vita od incolumità di una persona per finalità di terrorismo od eversione. L'individuazione dei requisiti minimi del fatto “attenuante” avviene attraverso l'interpretazione del requisito della idoneità intesa quale concreta possibilità di raggiungimento del fine (non astratta e mera potenzialità causale), cioè fondata e ragionevole

capacità del fatto a produrre la lesione del bene giuridico tutelato. Tale norma esprime una più ampia soglia di punibilità rispetto alla fattispecie di delitto tentato previsto dall'art. 56 c.p., poiché le generiche formule utilizzate ("*chiunque commette un fatto diretto a*"; "*chiunque attenta a*") includono anche gli atti preparatori dell'azione esecutiva. La formulazione della previsione incriminatrice in termini di pura idoneità causale ha portato la dottrina e la giurisprudenza a tener distinte sotto il profilo ricostruttivo tali ipotesi di attentato dalla forma del delitto tentato, in quanto modelli di reato finalizzati a reprimere anche atti preparatori antecedenti la soglia di punibilità del mero tentativo.

Caratteristica indispensabile dei delitti di attentato, previsti dall'articolo 280 c.p., è la finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che deve improntare l'azione astrattamente ipotizzata nel precetto e che costituisce, perciò, il connotato distintivo del reato. Pertanto, poiché tale finalità si sostanzia nel proposito di far valere attraverso gli atti di violenza compiuti istanze politiche destabilizzanti, è necessario che, per ritenersi sussistente la finalità medesima, l'affermazione delle istanze politiche costituisca oggetto immediato e diretto dell'intenzione dell'agente.

- Art. 280 bis c.p. - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi.

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti".

Come per l'art. 280 c.p., le condotte tipiche previste nell'art. 280 bis c.p. sono espresse in forma di attentato, così involgendo anche gli atti preparatori e punendo condotte che normalmente non rientrerebbero nel mero tentativo.

- Art. 289 bis c.p. - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione.

"Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma”.

Nella fattispecie criminosa si ricomprende qualsiasi condotta che, comprimendo la libertà di un individuo, sia sorretta dallo scopo di terrorismo o di eversione.

È opportuno rilevare che, secondo la giurisprudenza, è configurabile il concorso nel suddetto reato da parte di chi, con il sequestro ancora in atto, dia luogo a pubbliche manifestazioni di adesione alla iniziativa di coloro che hanno privato e seguitano a privare il sequestrato del bene della libertà personale (concorso materiale); potendosi configurare il concorso anche sotto forma di incoraggiamento e rafforzamento dell'altrui proposito criminoso (concorso morale).

- **Art. 302 c.p. - Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo.**

“Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione”.

Nel reato previsto e punito dall'art. 302 c.p. il dolo è meramente generico poiché consiste nella semplice intenzionalità dell'azione od omissione da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto.

- **Art. 1, d.l. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15 - Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica.**

“Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è sempre aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.

Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al comma precedente.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa ed alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del

reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti".

La norma prevede il fine di terrorismo o eversione dell'ordine democratico come l'elemento di fatto che accompagna un'azione o un'omissione illecita prevista come reato e costituisce motivo di aumento della pena.

- Delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

"Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:

- *un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;*
- *ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi".*

Nel depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, lo Stato Parte che non ha aderito ad un trattato elencato nell'allegato di cui al comma a) del paragrafo 1 del presente articolo può dichiarare che, qualora la presente Convenzione gli sia applicata, tale trattato è considerato non figurare in detto allegato. Tale dichiarazione si annulla non appena il trattato entra in vigore per lo Stato Parte, che ne fa notifica al depositario.

Lo Stato Parte che cessa di essere parte ad un trattato elencato nell'allegato, può fare, riguardo a tale trattato, la dichiarazione prevista nel presente articolo.

Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del medesimo paragrafo 1.

Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

Commette altresì reato chiunque:

- a) *partecipa in quanto complice ad un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo;*
- b) *organizza la perpetrazione di un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo o dà ordine ad altre persone di commetterlo;*
- c) *contribuisce alla perpetrazione di uno o più dei reati di cui ai paragrafi 1 o 4 del presente articolo, ad opera di un gruppo che agisce di comune accordo.*

Tale contributo deve essere deliberato e deve:

- I. *sia mirare ad agevolare l'attività criminale del gruppo o servire ai suoi scopi, se tale attività o tali scopi presuppongono la perpetrazione di un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;*
- II. *sia essere fornito sapendo che il gruppo ha intenzione di commettere un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.*

La norma ribadisce la punibilità di chiunque finanzi, agevoli o partecipi ad operazioni di terrorismo. Il reato si configura anche se le operazioni finanziate o agevolate non giungano a compimento.

B. Attività Sensibili

Alla luce delle analisi svolte in relazione ai rischi di rilevanza penale connessi alla realizzazione dei reati su analizzati - principalmente nella forma del concorso di persone nel reato attraverso condotte di agevolazione, istigazione, finanziamento - sono state individuate le seguenti attività a rischio:

- operazioni finanziarie o commerciali con persone fisiche o giuridiche residenti nei Paesi a rischio o indicate nelle liste nominative di soggetti collegati al terrorismo internazionale segnalati dall'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) e pubblicate nel sito Internet dell'Ufficio Italiano dei Cambi o segnalati da altri organismi nazionali o internazionali riconosciuti;
- operazioni effettuate con società direttamente o indirettamente controllate dai soggetti sopraindicati;
- gestione delle assunzioni e dei rapporti con il personale e con i collaboratori;
- gestione di server della Società o di siti internet.

A titolo esemplificativo, con riguardo ai reati in esame, appare opportuno individuare quelle condotte che potrebbero procurare direttamente o indirettamente fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere atti di terrorismo (ad esempio, nell'ambito dei pagamenti delle prestazioni che avvengano sui conti correnti della controparte contrattuale o che avvengano attraverso intermediari che non garantiscano il rispetto degli standard internazionali in materia di contrasto al finanziamento internazionale del terrorismo); e ancora, nell'ambito del processo di gestione degli ordini di spedizione (trasporto di armi, etc.) potrebbero essere effettuate operazioni o assegnate commesse di carattere anomalo per tipologia o oggetto e/o instaurare e/o mantenere rapporti che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità e reputazione dei soggetti interessanti.

C. Controlli preventivi

Al fine di prevenire la commissione dei Reati di cui alla presente sezione della Parte Speciale, sono posti in essere i seguenti controlli preventivi:

- Esplicita previsione nel Codice Etico adottato dalla Società di principi volti a contrastare il terrorismo e la criminalità;
- definizione delle regole di compravendita di beni e servizi, realizzazione di investimenti, negoziazioni e stipulazione di contratti di intermediazione con soggetti considerati a rischio.

D. Regole di comportamento

Come regola comportamentale volta ad evitare la commissione dei Reati qui in esame, tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle regole di cui al Modello, ai principi di comportamento e ai criteri di condotta di cui al Codice Etico nonché alle procedure e ai Protocolli adottati dalla Società.

I seguenti divieti di carattere generale si applicano, in via diretta, agli Organi Sociali e ai Dipendenti, nonché ai Consulenti e ai Partner in forza di apposite pattuizioni contrattuali, con riferimento a ciascuno nella misura e nei limiti agli stessi applicabili secondo le funzioni svolte:

- (a) Porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate nel precedente paragrafo della presente sezione della Parte Speciale;
- (b) porre in essere comportamenti che, sebbene non risultino tali da costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- (c) porre in essere comportamenti fraudolenti nell'esercizio delle attività sociali.

Più in dettaglio, sono di seguito individuate, anche in ossequio ai criteri comportamentali richiesti dal Decreto del Ministero dell'Interno del 17 febbraio 2011 e dalle indicazioni UIF per la rilevazione di "operazioni sospette", le seguenti regole comportamentali:

- rifiutare di effettuare operazioni che presentino anomalie;
- segnalare operazioni che presentino profili di anomalia;
- valutare i profili di anomalia anche con riferimento all'operatività di altri intermediari, nazionali ed esteri, specie qualora siano situati in Paesi segnalati come "non cooperativi" o caratterizzati da un basso grado di regolamentazione e da una forte tutela della riservatezza;
- effettuare preventivi controlli dei requisiti di onorabilità e professionalità dei nuovi clienti e fornitori;
- effettuare i dovuti controlli sul personale di nuova assunzione.

A tal fine, sono previste specifiche procedure in forza delle quali:

- qualunque transazione finanziaria deve presupporre la conoscenza del beneficiario;
- le operazioni di non modico valore richiedono preventivamente le idonee verifiche, controlli e accertamenti dei soggetti coinvolti;
- quando una società del gruppo coinvolga nelle proprie operazioni i soggetti residenti in uno dei paesi di cui alle liste suindicate e/o i cui nominativi siano contenuti nelle liste o siano notoriamente da essi controllati, le stesse vengono automaticamente sospese o interrotte;
- i dati raccolti relativamente ai rapporti con i clienti, consulenti e partner devono essere completi e aggiornati, sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi, sia per una valida valutazione del loro profilo;
- qualsivoglia contratto con i consulenti e con i partner deve contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D.LGS. 231/2001 e delle sue implicazioni per la Società; di non essere mai stati

implicati in procedimenti giudiziari relativi ai Reati nello stesso contemplati (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte delle Società in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o partnership); di impegnarsi al rispetto del D.LGS. 231/2001;

- che nei nuovi e/o rinnovi di contratti con i consulenti e con i partner deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al DL 231/2001 (es. clausole risolutive espresse, penali).

Per altro verso, è fatto divieto, in particolare, di:

- porre in essere o promuovere comportamenti che, individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato previsti nel presente paragrafo;
- utilizzare gli strumenti societari o una unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati suindicati;
- finanziare, direttamente o indirettamente, soggetti che intendano porre in essere i Reati suddetti;
- Effettuare qualsiasi operazione commerciale e/o finanziaria, anche per il tramite di interposta persona, con soggetti i cui nominativi siano contenuti nelle liste suindicate o dai soggetti dai medesimi controllati quando tale rapporto di controllo sia noto;
- effettuare prestazioni in favore dei consulenti, partner e dei fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore dei consulenti, dei partner e dei fornitori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale.

14.6 Tutte le fattispecie dei Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali

A. Repertorio dei Reati

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.) ▪ Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289 ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018]

- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

B. Attività Sensibili

Dopo aver effettuato un'attenta analisi del rischio si ritiene improbabile la commissione di tali reati per cui non risultano attività sensibili.

C. Controlli preventivi

Al fine di prevenire la commissione dei Reati di cui alla presente sezione della Parte Speciale, sono posti in essere i seguenti controlli preventivi:

- previsione nel Codice Etico adottato dalla Società di principi volti alla stigmatizzazione di condotte potenzialmente integranti le fattispecie di reato descritte al precedente paragrafo;
- definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nei processi considerati sensibili mediante apposito mansionario, deleghe e procure;
- adozione del principio della segregazione delle funzioni nei processi sensibili;
- tracciabilità delle operazioni eseguite;
- definizione delle responsabilità coinvolte nella gestione dei flussi finanziari con particolare riguardo ai livelli autorizzativi e formalizzazione del relativo processo;
- definizione di disposizioni aziendali atte ad assicurare periodiche verifiche sui flussi di cassa (soglie massime di pagamento in contanti, cautele per anticipi di cassa, riconciliazioni);
- definizione di disposizioni aziendali volte a verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruità di ogni operazione o transazione;
- assicurare un'adeguata selezione dei fornitori, partner, consulenti esterni, garantendo la trasparenza del processo di affidamento degli incarichi, nonché la sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e affidabilità;
- flussi informativi verso l'OdV in merito ad eventuali non conformità/anomalie e/o deroghe ai processi in esame;
- introduzione da parte della Società di un Sistema Disciplinare che, allegato al Modello, ne costituisce parte integrante.

D. Regole di comportamento

Come regola comportamentale volta ad evitare la commissione dei Reati qui in esame, tutte le attività devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle regole di cui al Modello, ai principi di comportamento e ai criteri di condotta di cui al Codice Etico, nonché alle procedure e ai Protocolli adottati dalla Società.

I seguenti divieti di carattere generale si applicano, in via diretta, agli Organi Sociali e ai Dipendenti, nonché ai Consulenti e ai Partner in forza di apposite pattuizioni contrattuali, con riferimento a ciascuno nella misura e nei limiti agli stessi applicabili secondo le funzioni svolte:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, assunti individualmente o nel particolare contesto in cui si collocano, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24 del D.LGS. 231/2001);
- porre in essere comportamenti che, sebbene non risultino tali da costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere comportamenti fraudolenti nell'esercizio delle attività sociali;
- violazioni dei principi e delle procedure aziendali previste nel presente modello.

14.7 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1 del Decreto).

A. Repertorio dei Reati

- **Art. 583 bis c.p. - Mutilazione degli organi genitali femminili.**

“Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

- 1) a decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;*
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.*

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di

straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia”.

Come si evince dalla collocazione sistematica nel codice imposta dalla legge 7/2006, i delitti inclusi nella norma in questione si qualificano come una particolare forma di lesione personale aggravata. I beni giuridici che la norma intende tutelare, infatti, sono l'integrità psico-fisica della donna (ovvero il diritto alla salute) nonché la dignità personale.

Le fattispecie penali ivi previste sono due: il primo comma regola il delitto di mutilazioni genitali; il secondo comma, invece, disciplina il delitto di lesioni genitali. Quest'ultima fattispecie è una figura residuale in quanto ingloba tutti i tipi di aggressione agli organi genitali femminili esterni - produttivi di una malattia nel corpo e nella mente - non consistenti in una mutilazione, totale o parziale degli stessi. Il soggetto attivo, in entrambi i casi, è “chiunque”; pertanto, trattasi di un reato comune.

L'elemento soggettivo che muove il soggetto agente è diverso nelle due fattispecie. Nel reato di cui al primo comma si tratta di dolo generico: mera rappresentazione e volontà della mutilazione. Nella fattispecie di cui al secondo comma, invece, si tratta di dolo specifico, ove oltre alla generica rappresentazione e volontà dell'evento dannoso (provocare una malattia nel corpo o nella mente), è richiesto l'ulteriore fine di menomare le funzioni sessuali. È tale ultimo elemento che determina la differenza tra il delitto in esame e quello di lesioni personali perseguibile (per converso, solo a querela di parte) ai sensi dell'art. 582 c.p.

Lo scontro culturale che tale previsione penale comporta ha condotto a un fenomeno migratorio dall'Italia al paese di origine al solo scopo di ottenere la “tradizionale” mutilazione. Il legislatore, pertanto, ha cercato di arginare tale fenomeno - anche nel tentativo di non lasciarlo impunito - introducendo la disposizione di cui al quinto comma, secondo cui la normativa si applica anche quando il fatto è commesso all'estero da un cittadino italiano o straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o straniero residente in Italia.

Vista la particolare attenzione e importanza che si è voluto dedicare al bene giuridico tutelato, il legislatore ha statuito che il reato in discorso è procedibile d'ufficio; sono consentite misure cautelari personali; è configurabile il tentativo e sono previste pene accessorie.

Riguardo quest'ultimo punto, oltre alle pene accessorie di decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale e l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno previste al comma quarto, l'art. 583 ter c.p. (anch'esso introdotto dalla legge 7/2006) prevede una pena accessoria per gli esercenti una professione sanitaria condannati per taluno dei reati di cui all'art. 583 bis c.p., consistente nell'interdizione da tre a dieci anni.

Infine, la stessa legge ha introdotto delle sanzioni amministrative poi riprodotte nel nuovo art. 25 *quater* del D.LGS. 231/2001 in base al quale agli enti nella cui struttura sono commessi i delitti di cui all'art. 583 bis c.p., si applicano la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e molteplici sanzioni interdittive.

B. Attività Sensibili

Si fa particolare riferimento a tutte le aree in cui si concretizza un rapporto con persone giuridiche terze (clienti, fornitori e partner commerciali), nonché a tutte le funzioni aziendali

che partecipano, in collaborazione, all'espletamento di attività a potenziale rischio reato. Si evidenziano, pertanto, le seguenti attività di rischio:

- rapporti con terzi e flussi finanziari che possano, direttamente o indirettamente, finanziare le operazioni in oggetto;
- trasferte all'estero di rappresentanti aziendali.

C. Controlli preventivi

Al fine di prevenire la commissione dei Reati di cui alla presente sezione della Parte Speciale, sono posti in essere i seguenti controlli preventivi:

- formazione del personale rappresentante l'azienda che viaggi per lavoro nei paesi a rischio;
- definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nei processi considerati sensibili mediante apposito mansionario, deleghe e procure secondo il sistema di seguito definito e descritto con riguardo ai reati in danno e nei rapporti con la PA;
- adozione e implementazione di apposito protocollo concernente il reclutamento, selezione e valutazione del personale, volto a descrivere le fasi in cui si articola il processo di selezione, assunzione e valutazione del personale anche con riferimento al lavoratore proveniente dai paesi considerati a rischio;
- specifici flussi informativi periodici all'OdV in merito all'impiego di lavoratori extracomunitari e al monitoraggio dei relativi permessi di soggiorno;
- introduzione da parte della Società di un Sistema Disciplinare che, allegato al Modello, ne costituisce parte integrante.
- Verificabilità, coerenza, congruità e tracciabilità di ogni operazione, transazione, flusso finanziario.

D. Regole di comportamento

Come regola comportamentale volta ad evitare la commissione dei Reati qui in esame, tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle regole di cui al Modello, ai principi di comportamento e ai criteri di condotta di cui al Codice Etico nonché alle procedure e ai Protocolli adottati dalla Società.

I seguenti divieti di carattere generale si applicano, in via diretta, agli Organi Sociali e ai Dipendenti, nonché ai Consulenti e ai Partner in forza di apposite pattuizioni contrattuali, con riferimento a ciascuno nella misura e nei limiti agli stessi applicabili secondo le funzioni svolte:

- (a) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate nel precedente paragrafo della presente sezione della Parte Speciale;
- (b) porre in essere comportamenti che, sebbene non risultino tali da costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- (c) porre in essere comportamenti fraudolenti nell'esercizio delle attività sociali.

Ciò premesso, è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati singolarmente o complessivamente, siano idonei ad integrare la fattispecie di reato di cui all'art. 25 *quater* 1 del DL 231/01.

È fatto divieto di fornire, direttamente o indirettamente, fondi o credito a favore di soggetti che intendono porre in essere uno dei delitti suindicati.

14.8 Talune fattispecie di reati contro la personalità individuale (art. 25 *quinquies* del Decreto).

A. Repertorio dei Reati

- Art. 600 c.p. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.

“Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona”.

Tale norma disciplina un reato comune attuabile da “*chiunque*”, la cui condotta consiste in ridurre una persona in stato di soggezione continuativa o mantenere una persona nel suddetto stato, qualora già si trovi in tale situazione per opera di terzi o in costringere tale persone a prestazioni lavorative o sessuali o di accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

La condotta, perché si configuri il reato, deve essere idonea a produrre l'effetto di soggezione. In altre parole, devono realizzarsi uno stato di coazione fisica e l'espletamento di prestazioni lavorative, sessuali, di accattonaggio o altre.

Il bene giuridico che la norma intende proteggere è individuato nella libertà individuale, ove l'offesa consiste nella perdita, totale o parziale, della stessa: è pertanto un reato di danno permanente.

L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, ovvero la coscienza e volontà di ridurre o mantenere una persona in stato di soggezione, di attuare tale stato mediante violenza, minaccia, inganno e di costringere la vittima alle suddette prestazioni di sfruttamento.

- Art. 600 bis c.p. - Prostituzione minorile.

“È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;*

- 2) *favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000”.

Il fine della norma in esame è quello di proteggere l'integrità e la libertà fisica e psichica del minore, in adesione alla Convenzione sui diritti del fanciullo.

Si rileva che l'esercizio della violenza o della minaccia nei confronti della vittima non è evento necessario all'integrazione del reato di induzione alla prostituzione minorile che può essere commesso, proprio in vista della particolare attenzione che l'ordinamento riserva al minore, anche solo con un'attività di persuasione ad acconsentire agli atti sessuali.

Tale attenzione è ancora più evidente in merito al tentativo che, come più volte sostenuto dalla giurisprudenza, è configurabile anche nella condotta di chi, dopo aver intrattenuto telematicamente plurime conversazioni con soggetti minorenni aventi ad oggetto prestazioni sessuali dietro corrispettivo in denaro, pianifichi i successivi incontri, poi non avvenuti.

Infine, si ricorda che sono applicabili le pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dall'esercizio della tutela e della curatela.

- Art. 600 ter c.p. - Pornografia minorile.

“È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) *utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;*
- 2) *recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.*

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali”.

Con tale norma, l’ordinamento appresta una tutela penale anticipata della libertà sessuale del minore, reprimendo quei comportamenti prodromici che ne mettono a repentaglio il libero sviluppo personale con la mercificazione del suo corpo e l’immissione nel circuito perverso della pedofilia.

- Art. 600 quater c.p. - Detenzione di materiale pornografico.

“Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 600 ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a millecinquecentoquarantanove euro.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità”.

Il reato in esame è punibile solo allorché sussista la consapevolezza del soggetto agente che il materiale pornografico procurato o detenuto è stato realizzato con lo sfruttamento dei minori.

Esso configura un’ipotesi di reato commissivo permanente, la cui consumazione inizia con il procacciamento del materiale e si protrae per tutto il tempo in cui permane in capo all’agente la disponibilità del materiale.

- Art. 600 quater 1 c.p. - Pornografia virtuale.

“Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali”.

A tale norma si applicano le considerazioni rappresentate in merito agli artt. 600 ter e 600 quater c.p.

- Art. 600 quinquies c.p. - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

“Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro”.

La norma è stata introdotta al fine di adeguare l’ordinamento agli impegni presi in seno agli organi internazionali al fine di garantire l’integrità fisica e psichica del minore.

Il delitto in questione rientra nella categoria dottrinale dei reati di mera condotta e di pericolo astratto, perché tende a prevenire – con la previsione di una punizione di talune condotte in via decisamente anticipata – tutto ciò che agevola l’incontro tra domanda e offerta. Infatti, la

ratio della norma è quella di anticipare la tutela penale alla soglia di quelle attività prodromiche e collaterali all'induzione, al favoreggiamento, allo sfruttamento della prostituzione dei minori.

- **Art. 601 c.p. - Tratta di persone.**

“È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.

Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito ancorchè non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni”.

La norma in esame è stata introdotta a tutela della persona umana, intesa nella sua personalità individuale.

Ai fini della configurabilità del delitto non è richiesto che il soggetto passivo si trovi già in schiavitù o condizione analoga, con la conseguenza che il delitto si ravvisa anche se una persona libera sia condotta in Italia con l'inganno in alternativa alla costrizione con violenza o minaccia, al fine di porla nel nostro territorio in condizione analoga alla schiavitù.

Infine, si precisa che ai fini della consumazione del reato di tratta di persone, con riguardo alla seconda delle ipotesi previste dall'art. 601, comma primo, c.p., non è necessario che venga consumato anche il reato di riduzione in schiavitù.

- **Art. 602 c.p. - Acquisto e alienazione di schiavi.**

“Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni”.

Per il presente articolo, valgono le stesse considerazioni svolte per l'art. 600 cp.

- **Art. 609 undecies c.p. - Adescamento di minori.**

“Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater 1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende

qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione".

Allo scopo di tutelare il bene giuridico della libertà e dell'equilibrato sviluppo psico-sessuale del minore di anni sedici, la norma in esame prevede una fattispecie di reato a condotta vincolata (l'adescamento tramite artifici, lusinghe o minacce), tenuta da un agente che agisce con dolo specifico, ovvero con coscienza e volontà di realizzare tutti gli elementi oggettivi della fattispecie, fatta eccezione per l'età della vittima minore, in relazione alla quale – ai sensi dell'art. 609 *sexies* – potrebbe anche ignorarla bastando un mero atteggiamento colposo.

Il delitto in esame si consuma nel tempo e nel luogo in cui il reo compie le condotte di adescamento descritte nella fattispecie incriminatrice, rispondendo di concorso in adescamento di minorenni sia chi cooperi nella fase finalizzata a carpire la fiducia del minore, sia chi istighi o determini altri ad adescare un minore per compiere reati di natura sessuale, purché in entrambi in casi vi sia in capo al concorrente almeno la colpa in ordine all'età della vittima e il dolo in ordine alla finalità della condotta.

Per quanto concerne i reati sopra richiamati, sulla base di un'analisi preliminare avente ad oggetto il business e le specifiche attività svolte dalla Società, si osserva che la potenziale applicabilità di molte delle fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 *quinques* è stata ritenuta remota per la Casoria Ambiente S.P.A. e ciò anche alla luce degli ulteriori necessari elementi costitutivi della responsabilità ex D.LGS. 231/2001 dell'"interesse" o "vantaggio" (artt. 600, art. 600 *bis*, art. 600 *ter*, art. 600 *quater*, art. 600 *quater* 1, art. 600 *quinquies*, art. 601, art. 602, art. 609 *undecies* c.p.).

Pertanto, i precedenti giurisprudenziali sul tema testimoniano come alcune di tali fattispecie trovino applicazione soprattutto in realtà aziendali operanti nel settore editoriale o audiovisivo o relative alla gestione di siti internet o all'organizzazione di iniziative turistiche (nelle quali, ad esempio, potrebbero essere ricompresi servizi collaterali riconducibili a condotte di sfruttamento della prostituzione minorile).

B. Attività Sensibili

In riferimento ai reati suindicati, i profili di rischio rilevati si ravvisano – più verosimilmente – nel caso in cui un esponente della Società agisca in concorso con soggetti terzi.

A seguito di una attenta valutazione, pertanto, sono state individuate le seguenti aree di rischio:

- Selezione dei fornitori di beni e servizi e gestione dei flussi finanziari;
- gestione e utilizzazione di server della Società o di siti internet.

C. Controlli preventivi

Al fine di prevenire la commissione dei Reati di cui alla presente sezione della Parte Speciale, sono posti in essere i seguenti controlli preventivi:

- Adozione di una procedura volta a indagare sulle condizioni di lavoro e la regolarità del rapporto applicate da un fornitore nei confronti del proprio personale quando si è in presenza di particolari indicatori di rischio quali la nazionalità, l'età e il costo della

manodopera, il rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e della donna, dei diritti sindacali, delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza;

- definizione delle regole riguardo la formazione e sensibilizzazione del personale, dei collaboratori, dei partner;
- dotazione di idonei strumenti informatici costantemente aggiornati, che contrastino l'accesso al cyberspazio ove è possibile reperire materiale pornografico minorile, procurarsi pacchetti turistici volti allo sfruttamento della prostituzione minorile, adescare minori, acquistare o reperire schiavi, armi e lavoratori sottocosto. Devono inoltre essere previste periodiche ispezioni di controllo.

D. Regole di comportamento

Come regola comportamentale volta ad evitare la commissione dei Reati qui in esame, tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle regole di cui al Modello, ai principi di comportamento e ai criteri di condotta di cui al Codice Etico nonché alle procedure e ai Protocolli adottati dalla Società.

I seguenti divieti di carattere generale si applicano, in via diretta, agli Organi Sociali e ai Dipendenti, nonché ai Consulenti e ai Partner in forza di apposite pattuizioni contrattuali, con riferimento a ciascuno nella misura e nei limiti agli stessi applicabili secondo le funzioni svolte:

- (a) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate nel precedente paragrafo della presente sezione della Parte Speciale;
- (b) porre in essere comportamenti che, sebbene non risultino tali da costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- (c) porre in essere comportamenti fraudolenti nell'esercizio delle attività sociali.

La Società, i dipendenti e i collaboratori devono evitare ogni comportamento atto anche solo a concorrere nella commissione dei reati previsti nella presente sezione. In particolare, si prevede che:

- nei contratti con i fornitori risultanti "a rischio" (secondo gli indicatori di cui sopra) dalle opportune indagini, deve essere prevista un'apposita clausola secondo cui: i) la Società comunica di aver adottato un proprio Codice Etico ed un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001; ii) il fornitore si impegna a tenere condotte idonee a prevenire la commissione dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel D.LGS. 231/2001; iii) in caso di violazione del punto ii), è fatta espressa previsione della facoltà per la Società di sospendere l'esecuzione del contratto, di recedere o di risolverlo;
- la Società propone programmi di formazione di dipendenti e collaboratori in materia dei Reati previsti nel D.LGS. 231/2001, aggiornandoli sulle procedure aziendali adottate nonché sull'evoluzione della normativa;
- la Società e chiunque abbia con essa relazione deve conformarsi alla legge ed evitare condotte volte alla commissione dei reati su elencati. Inoltre, devono essere effettuati appositi controlli periodici idonei ad impedire l'uso dei sistemi informatici volto a commettere i reati di cui al presente paragrafo, adottando e implementando gli

adeguati strumenti di *content filtering* nonché informando il personale tramite apposita formazione.

14.9 Reato di Abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato di cui all'art. 25-sexies del Decreto

Durante la fase di identificazione delle Attività Sensibili, è emerso che non si possa escludere che alcuni dei soggetti che usufruiscono dei servizi della Società siano società quotate nei mercati finanziari e, pertanto, pur in astratto, non si può escludere il rischio che soggetti in posizione apicale o subordinata entrino in possesso di informazioni potenzialmente idonee ad influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari (c.d. informazioni "*price sensitive*").

A. Repertorio dei Reati

- Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998) [modificato dal D.Lgs. 107/2018]
- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998)

Altre fattispecie:

- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)

B. Attività Sensibili

Le Attività Sensibili specificamente individuate in relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato sono considerate le seguenti:

- a) Gestione delle notizie verso il pubblico idonee ad incidere sul prezzo di strumenti finanziari
 - Abuso di informazioni privilegiate;
 - Manipolazione del mercato.
- b) Utilizzo notizie riservate concernenti strumenti finanziari
 - Abuso di informazioni privilegiate;
 - Manipolazione del mercato.
- c) Gestione della eventuale informativa al mercato
 - Abuso di informazioni privilegiate;
 - Manipolazione del mercato

C. Controlli preventivi

Come regola comportamentale volta ad evitare la commissione dei Reati qui in esame, tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle regole di cui al Modello, ai principi di comportamento e ai criteri di condotta di cui al Codice Etico nonché alle procedure e ai Protocolli adottati dalla Società. Inoltre, dovranno essere apposte specifiche clausole nei contratti con i Partner e Consulenti che regolino le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello.

I seguenti divieti di carattere generale si applicano, in via diretta, agli Organi Sociali e ai Dipendenti, nonché ai Consulenti e ai Partner in forza di apposite pattuizioni contrattuali, con riferimento a ciascuno nella misura e nei limiti agli stessi applicabili secondo le funzioni svolte:

- (a) Porre in essere comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato considerata nei precedenti paragrafi della presente sezione della Parte Speciale;
- (b) porre in essere comportamenti che, sebbene non risultino tali da costituire di per sé la fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- (c) porre in essere comportamenti fraudolenti nell'esercizio delle attività sociali;

D. Regole di comportamento

Ferme restando le regole stabilite dalle procedure interne della Società sono individuati qui di seguito i protocolli generali di controllo circa le modalità di trattamento delle informazioni privilegiate da parte dei Destinatari che, in relazione alle funzioni svolte, si vengano a trovare in possesso di tali informazioni privilegiate.

Con specifico riferimento al **reato di abuso di informazioni privilegiate**, gli Esponenti e i Dipendenti dovranno in particolare comunicare le informazioni privilegiate di cui sono venuti in possesso, nell'esercizio del proprio lavoro, esclusivamente:

- (i) a soggetti interni alla Società, che hanno necessità di conoscerle per motivi anch'essi attinenti al normale esercizio del proprio lavoro, evidenziando la natura riservata delle informazioni;
- (ii) a soggetti terzi, esterni alla Società che hanno necessità di conoscerle per un motivo attinente allo svolgimento del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio svolto da tali soggetti. La comunicazione delle informazioni privilegiate ai soggetti esterni deve comunque avvenire nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

Inoltre, gli Esponenti e i Dipendenti dovranno:

- evitare di discutere informazioni privilegiate in locali in cui siano presenti estranei o comunque soggetti che non hanno necessità di conoscere tali informazioni;
- prestare particolare attenzione nell'utilizzo di telefoni cellulari e di telefoni "viva voce", onde evitare che informazioni privilegiate possano essere ascoltate da estranei o comunque da soggetti che non hanno necessità di conoscere tali informazioni;
- evitare di lasciare documentazione contenente informazioni privilegiate in luoghi in cui potrebbe facilmente essere letta da persone che non hanno necessità di conoscere tali informazioni;
- catalogare la documentazione riservata;
- conservare la documentazione riservata in armadi chiusi o, per le strutture che ne siano dotate, negli appositi armadi di sicurezza;
- la documentazione riservata non più necessaria e per la quale non vi siano obblighi di conservazione mediante utilizzo di "distruggi documenti", laddove disponibili;

- gestire i documenti elettronici contenenti informazioni privilegiate con particolare riservatezza, osservando scrupolosamente anche le disposizioni dettate dalle norme vigenti (quali esemplificativamente il D. Lgs 196/2003 e successive modificazioni, nonché i provvedimenti pertinenti).

Con specifico riferimento al **reato di manipolazione del mercato**, gli Esponenti e i Dipendenti dovranno astenersi dal tenere i seguenti comportamenti:

- diffondere informazioni di mercato false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso internet o tramite qualsiasi altro mezzo;
- produrre e diffondere studi e ricerche in violazione delle norme, interne ed esterne, specificamente dettate per tale attività e, in particolare, senza comunicare nei modi richiesti dalla normativa gli interessi rilevanti e/o i conflitti eventualmente sussistenti.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste nell'ambito di ciascuna delle divisioni per lo svolgimento di attività nelle aree a rischio.

14.10 Talune fattispecie di cui ai Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies del Decreto).

A. Repertorio dei Reati

- **Art. 171 septies, della L. 633/1941 –**

“Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;*
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge”.*

Il reato in questione si realizza quando i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE, non comunicano alla stessa società entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi ovvero quando questi soggetti dichiarano falsamente di aver assolto agli obblighi di contrassegno.

Si precisa che: tale condotta può essere realizzata da produttori o importatori dei supporti; le pene previste sono la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da euro 2.582 a euro 15.493.

- **Art. 171 octies della L. 633/1941 -** Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso

condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

“Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità”.

Il reato in questione si realizza quando, a fini fraudolenti, sono integrate condotte finalizzate a produrre, porre in vendita, importare, promuovere, installare, modificare, utilizzare per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Si precisa che si tratta di un reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque; le pene previste sono la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da euro 2.582 a euro 25.822; la pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

B. Attività Sensibili

A seguito dell'attenta valutazione delle fattispecie di reato di cui al precedente paragrafo, si ritiene che le Attività Sensibili della Società esposte alla commissione dei Reati sopra enunciati siano le seguenti:

- Gestione dei sistemi informatici e delle reti;
- gestione del sito internet.

Le fattispecie di reato concernenti gli artt. 171 *septies* e *octies* appaiono lontane dalla realtà e dal business della Società, giacché la stessa non svolge attività di produzione, messa in vendita, importazione, promozione, installazione, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato. Pertanto, il livello di rischio potenziale di commissione delle stesse si riduce ragionevolmente ad una soglia ritenuta non rilevante.

C. Controlli preventivi

Al fine di prevenire la commissione dei Reati di cui alla presente sezione della Parte Speciale, sono posti in essere i seguenti controlli preventivi:

- Previsione nel Codice Etico adottato dalla Società di principi volti alla stigmatizzazione di condotte potenzialmente integranti le fattispecie di reato descritte al precedente;

- previsione nell'ambito di contratti con *outsourcer* di servizi IT di una clausola di rispetto delle leggi e normative anti-pirateria, del Modello e del Codice Etico adottati dalla Società, con particolare riferimento alla normativa sul diritto d'autore;
- programma di informazione e formazione dei Dipendenti in merito all'utilizzo degli strumenti aziendali posti a disposizione del personale per lo svolgimento dell'ordinaria attività d'ufficio (ad esempio in merito all'utilizzo delle stampanti, fotocopiatrici, fax, etc.) ed al corretto utilizzo di banche dati e licenze software nel rispetto della normativa sul diritto di autore;
- flussi informativi nei confronti dell'OdV in merito ad eventuali non conformità/anomalie e/o deroghe al processo in esame;
- introduzione da parte della Società di un Sistema Disciplinare che, allegato al Modello, ne costituisce parte integrante.

D. Regole di comportamento

Come regola comportamentale volta ad evitare la commissione dei Reati qui in esame, tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle regole di cui al Modello, ai principi di comportamento e ai criteri di condotta di cui al Codice Etico nonché alle procedure e ai Protocolli adottati dalla Società. Inoltre, dovranno essere apposte specifiche clausole nei contratti con i Partner e Consulenti che regolino le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel Modello.

I seguenti divieti di carattere generale si applicano, in via diretta, agli Organi Sociali e ai Dipendenti, nonché ai Consulenti e ai Partner in forza di apposite pattuizioni contrattuali, con riferimento a ciascuno nella misura e nei limiti agli stessi applicabili secondo le funzioni svolte:

- (a) Porre in essere comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato considerata nei precedenti paragrafi della presente sezione della Parte Speciale;
- (b) porre in essere comportamenti che, sebbene non risultino tali da costituire di per sé la fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- (c) porre in essere comportamenti fraudolenti nell'esercizio delle attività sociali;

Inoltre, più in dettaglio, è posto a carico dei soggetti sopra indicati (nella misura e nei limiti agli stessi applicabili secondo le funzioni svolte) il divieto:

- fare uso fraudolento, direttamente o indirettamente, di opere dell'ingegno;
- acquisire e/o utilizzare prodotti tutelati da diritto d'autore in violazione delle tutele contrattuali previste per i diritti di proprietà intellettuale altrui;
- decodificare abusivamente trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato;
- accedere abusivamente al sito Internet della Società al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto ovvero allo scopo di immettervi dati o contenuti multimediali (immagini, video) in violazione della normativa sul diritto d'autore e delle procedure aziendali applicabili.

14.11 Le fattispecie previste dall'art. 25 quaterdecies del D. Lgs. 231/2001**A. Repertorio dei Reati****– Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989).**

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa. 2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa. 3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni”.

– Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989).

“Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi, comunque, organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione 2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. 3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 9043. 4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire

l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero 4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione”.

B. Attività Sensibili

Considerate le caratteristiche dell'attività svolta dalla Società non risultano attività sensibili.

C. Controlli preventivi

Al fine di prevenire la commissione dei Reati di cui alla presente sezione della Parte Speciale, sono posti in essere i seguenti controlli preventivi:

- previsione nel Codice Etico adottato dalla Società di principi volti alla stigmatizzazione di condotte potenzialmente integranti le fattispecie di reato descritte al precedente paragrafo;
- definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nei processi considerati sensibili mediante apposito mansionario, deleghe e procure;
- adozione del principio della segregazione delle funzioni nei processi sensibili;
- tracciabilità delle operazioni eseguite;
- definizione delle responsabilità coinvolte nella gestione dei flussi finanziari con particolare riguardo ai livelli autorizzativi e formalizzazione del relativo processo;
- definizione di disposizioni aziendali atte ad assicurare periodiche verifiche sui flussi di cassa (soglie massime di pagamento in contanti, cautele per anticipi di cassa, riconciliazioni);
- definizione di disposizioni aziendali volte a verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruità di ogni operazione o transazione;
- assicurare un'adeguata selezione dei fornitori, partner, consulenti esterni, garantendo la trasparenza del processo di affidamento degli incarichi, nonché la sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e affidabilità;
- flussi informativi verso l'OdV in merito ad eventuali non conformità/anomalie e/o deroghe ai processi in esame;
- introduzione da parte della Società di un Sistema Disciplinare che, allegato al Modello, ne costituisce parte integrante.

D. Regole di comportamento

Come regola comportamentale volta ad evitare la commissione dei Reati qui in esame, tutte le attività devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle regole di cui al Modello,

ai principi di comportamento e ai criteri di condotta di cui al Codice Etico nonché alle procedure e ai Protocolli adottati dalla Società.

I seguenti divieti di carattere generale si applicano, in via diretta, agli Organi Sociali e ai Dipendenti, nonché ai Consulenti e ai Partner in forza di apposite pattuizioni contrattuali, con riferimento a ciascuno nella misura e nei limiti agli stessi applicabili secondo le funzioni svolte:

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, assunti individualmente o nel particolare contesto in cui si collocano, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001);
- porre in essere comportamenti che, sebbene non risultino tali da costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere comportamenti fraudolenti nell'esercizio delle attività sociali;
- violazioni dei principi e delle procedure aziendali previste nel presente modello.

14.12 Talune fattispecie di cui ai Reati ambientali (art. 25 undecies del Decreto).

A. Repertorio dei Reati

- **Art. 727 bis c.p. - Uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie”.

Il bene protetto dalla norma non è il singolo esemplare, quanto lo stato di conservazione della specie. Ciò comporta l'inapplicabilità delle sanzioni penali previste (e, quindi, esclude che il reato in esame sia configurabile) ove la condotta vietata abbia ad oggetto un solo esemplare appartenente ad una specie animale o vegetale selvatica protetta.

Tuttavia, pare corretta la costruzione secondo cui vi è punibilità anche a titolo di colpa lieve.

- **Art. 733 bis c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.**

“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro”.

La norma, estendendo la responsabilità a “*chiunque*” ha di fatto previsto che del reato ne possano rispondere anche i soggetti diversi dalle persone fisiche.

La condotta, perché configuri il reato, necessita di un requisito minimo individuato nel deteriorare l'habitat in qualsiasi maniera, ossia nel diminuirne il pregio ambientale, ossia comprometterne lo stato di conservazione; sicché è penalmente rilevante unicamente la condotta che incide su tale stato mettendo a repentaglio il sito protetto. Ne consegue che, ove il danno arrecato sia esiguo e tale da non poter integrare un deterioramento di una certa consistenza dello stato di conservazione dell'habitat posto all'interno di un sito protetto, è da escludere che possa configurarsi la contravvenzione di cui all'art. 733 bis c.p.

- **Art. 1, commi 1 e 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150 - Importazione, esportazione, transito di esemplari di specie animali protette.**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantomila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- *importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;*
- *omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;*
- *utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;*
- *trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;*
- *commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;*
- *detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.*

In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni”.

- **Art. 2, commi 1 e 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150 - Importazione, esportazione, transito di esemplari di specie animali protette.**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- *importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;*
- *omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;*
- *utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;*
- *trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;*
- *commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;*
- *detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.*

In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi”.

- **Art. 3 bis, comma 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 150** - Importazione, esportazione, transito di esemplari di specie animali protette. *“Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.*
- **Art. 6, comma 4 della legge 7 febbraio 1992, n. 150** - Importazione, esportazione, transito di esemplari di specie animali protette. *Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila³.*

La normativa disciplina i reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

- Regolamento (CE) n. 338/97 del consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.

Per quanto concerne il sistema sanzionatorio, il Decreto prevede a carico dell'ente: sanzioni pecuniarie commisurate alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente (così da garantirne il fine affittivo), e sanzioni interdittive che, in presenza di determinati presupposti, possono anche condurre alla interdizione definitiva dell'ente dall'esercizio dell'attività.

- **Art. 137 comma 13 del DL 152/2006 – Scarico in acque marine da parte di navi.**

“Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente”.

Le disposizioni suindicate prevedono il vigente sistema sanzionatorio relativo alla tutela dell'inquinamento delle acque, dei corpi idrici e degli scarichi. A tal fine, è stata introdotta dallo stesso DL 152/2006 una nuova definizione di scarico che si discosta dal passato, riferendosi a *“qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria,*

indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione". Pertanto, ai sensi dell'art. 137 suindicato, vengono punite condotte che possono consistere, alternativamente, nell'"apertura", ovvero nella "effettuazione" di uno scarico in mancanza di autorizzazione, difformemente da quanto prescritto dall'autorizzazione o dai limiti tabellari indicati nel medesimo DL 152/2006, ovvero nel "continuare ad effettuare" o nel "mantenere" uno scarico preesistente dopo la sospensione o la revoca dell'autorizzazione medesima.

- **Art. 279, comma 5 del DL 152/06 - Superamento dei valori limite di emissione e di qualità dell'aria/sanzioni.**

"Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa⁴.

La norma suindicata introduce il vigente sistema sanzionatorio relativo alla tutela dell'aria e alla riduzione delle emissioni in atmosfera. Nello specifico, essa punisce il superamento dei valori limite di emissione qualora esso determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa intendendosi per "emissione" qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico e per "inquinamento atmosferico" ogni modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o più sostanze in quantità e caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente.

- **Art. 8, commi 1, 2 del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202 - Inquinamento doloso provocato dalle navi.**

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000".

La norma in esame punisce il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave (qualora la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione) che dolosamente versino (o ne causino lo sversamento) idrocarburi o sostanze liquide nocive indicati rispettivamente negli allegati I e II del Decreto

⁴ Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

Legislativo 6 novembre 2007, n. 202, nelle acque interne, compresi i porti, nella misura in cui è applicabile il regime previsto dalla Convenzione Marpol 73/78; nelle acque territoriali; negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare; nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e nazionale; in alto mare.

- **Art. 9, commi 1, 2 del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202 - Inquinamento colposo provocato dalle navi.**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000”.

La norma in esame punisce il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave (qualora la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione) che per colpa versino (o ne causino lo sversamento) idrocarburi o sostanze liquide nocive indicati rispettivamente negli allegati I e II del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202, nelle acque interne, compresi i porti, nella misura in cui è applicabile il regime previsto dalla Convenzione Marpol 73/78; nelle acque territoriali; negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare; nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e nazionale; in alto mare.

- **Art. 3, comma 6 della legge 549 del 28 dicembre 1993 - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente.**

“Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito”.

La norma in esame punisce chiunque produce, consuma, importa, esporta, detiene, commercializza le sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla legge 549 del 28 dicembre 1993, vietando, inoltre, l'autorizzazione di impianti che prevedono l'utilizzazione delle sostanze di cui alla medesima tabella.

B. Attività Sensibili

A seguito dell'attenta valutazione delle fattispecie di reato di cui al precedente paragrafo, si ritiene che le Attività Sensibili della Società, in quanto maggiormente esposte alla commissione dei Reati sopra enunciati, siano quelle descritte qui di seguito:

- Gestione dei rifiuti (classificazione, raccolta, deposito temporaneo e conferimento);

- gestione rapporti con fornitori e Consulenti (qualifica e monitoraggio dei fornitori di servizi critici riguardanti l'aspetto ambientali; in particolare, delle autorizzazioni di trasportatori e destinatari dei rifiuti e la qualifica di eventuali consulenti esterni che operino l'attività di classificazione del rifiuto);

C. Controlli preventivi

Al fine di prevenire la commissione dei Reati di cui alla presente sezione della Parte Speciale, sono posti in essere i seguenti controlli preventivi:

- Esplicita previsione nel Codice Etico adottato dalla Società di principi volti alla tutela e rispetto dell'ambiente;
- formalizzazione di un piano di formazione del personale, consuntivazione e controllo;
- flusso informativo verso l'OdV inerente la gestione dell'aspetto ambientale;
- introduzione da parte della Società di un Sistema Disciplinare, allegato al Modello, di cui è elemento costitutivo;
- implementazione e monitoraggio della raccolta differenziata e dei rifiuti speciali;
- implementazione delle regole di identificazione e assunzione di soggetti esterni per la raccolta di rifiuti speciali.

D. Regole di comportamento

Come regola comportamentale volta ad evitare la commissione dei Reati qui in esame, tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle regole di cui al Modello, ai principi di comportamento e ai criteri di condotta di cui al Codice Etico nonché alle procedure e ai Protocolli adottati dalla Società.

I seguenti divieti di carattere generale si applicano, in via diretta, agli Organi Sociali e ai Dipendenti, nonché ai Consulenti e ai Partner in forza di apposite pattuizioni contrattuali, con riferimento a ciascuno nella misura e nei limiti agli stessi applicabili secondo le funzioni svolte:

- (a) Porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate nel precedente paragrafo della presente sezione della Parte Speciale;
- (b) porre in essere comportamenti che, sebbene non risultino tali da costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- (c) porre in essere comportamenti fraudolenti nell'esercizio delle attività sociali.

In particolare, è posto a carico dei soggetti sopra indicati (nella misura e nei limiti agli stessi applicabili secondo le funzioni svolte) l'obbligo di:

- attenersi alle disposizioni e le istruzioni impartite dalle funzioni responsabili;
- astenersi dal compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non rientrino nelle proprie mansioni o, comunque, che siano suscettibili di recare danni all'ambiente;

- partecipare ai programmi di formazione;
- informare l'OdV con riguardo ad ogni notizia di eventuali situazioni di pericolo per l'ambiente;
- astenersi dal miscelare rifiuti pericolosi;
- accertare, prima dell'instaurazione del rapporto, la rispettabilità e l'affidabilità dei fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti (trasportatori, recuperatori/smaltitori finali), anche attraverso l'acquisizione e la verifica delle comunicazioni, iscrizioni, autorizzazioni ambientali da questi effettuate e acquisite;
- inserire nei contratti da concludersi con i fornitori di servizi per la gestione dei rifiuti specifiche clausole attraverso le quali la Società si riserva il diritto di verificare periodicamente le comunicazioni, certificazioni e autorizzazioni in materia ambientale, tenendo in considerazione i termini di scadenza e rinnovo delle stesse.

14.13 Contrabbando (Art. 25- sexiesdecies) aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020**A. Repertorio dei Reati****– Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 73/1943)**

“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:

- a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16;*
- b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;*
- c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;*
- d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;*
- e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;*
- f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando”.*

– Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 73/1943)

“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

- a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva la eccezione prevista nel terzo comma dell'art. 102;*
- b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.*

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale”.

– Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 73/1943)

“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

- a) *che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore;*
- b) *che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;*
- c) *che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;*
- d) *che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;*
- e) *che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;*
- f) *che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo.*

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale”.

– **Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 73/1943)**

“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:

- a) *che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;*
- b) *che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;*
- c) *che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;*
- d) *che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.*

Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale”.

– **Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 73/1943)**

“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di

merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita”.

- **Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 73/1943)**

“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140”.

- **Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 73/1943)**

“Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti”.

- **Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 73/1943)**

“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione”.

- **Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 73/1943)**

“Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi”.

- **Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 73/1943)**

“Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiali ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere”.

- **Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 73/1943)**

“Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni.

I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a euro 516 (lire 1 milione)".

- **Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 73/1943)**

"Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

a) Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di euro 25 (lire cinquantamila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

- *nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;*
- *nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;*
- *il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;*
- *nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;*
- *nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato".*

B. Attività Sensibili

A seguito dell'attenta valutazione delle fattispecie di reato di cui al precedente paragrafo si ritiene che le Attività Sensibili della Società, in quanto maggiormente esposte alla commissione dei Reati sopra enunciati, siano quelle descritte qui di seguito:

- eventuali accordi commerciali con i partner.
- attività di acquisto e vendita di prodotti soggetti ad accisa.

Per l'Attività Sensibile che è stata individuata, si indicano di seguito le modalità di realizzazione dei reati e i relativi controlli posti a presidio. In particolare:

1. Attività di acquisto e vendita di prodotti soggetti ad accisa.

La commissione dei Reati di Contrabbando potrebbe essere configurabile tramite le seguenti modalità:

- contrabbando di prodotti finiti tramite l'acquisto della merce da società del Gruppo e vendita a soggetti non autorizzati alla vendita;
- falsificazione dei documenti di accompagnamento della merce acquistata e venduta facendo risultare una provenienza UE anziché extra-UE, evadendo in tal modo il dazio;
- spedizione a Paesi UE di merci dichiarate per paesi extra UE in sospensione di dazio, evadendo in tal modo il dazio;
- vendita di prodotto finito con causali esenti da accisa in realtà destinate alla immissione in consumo/vendita a soggetti non autorizzati;
- introduzione nello Stato italiano di merci omettendo di presentarle alle Dogane o destinandole ad uso diverso da quello per cui è prevista l'agevolazione doganale.

C. Controlli preventivi

Al fine di prevenire la commissione dei Reati di cui alla presente sezione della Parte Speciale, sono posti in essere i seguenti controlli preventivi:

- esplicita previsione nel Codice Etico di principi e regole di condotta in relazione al trasparente svolgimento delle operazioni ed alle relazioni con clienti e fornitori;
- tracciabilità delle operazioni eseguite, del ciclo attivo e passivo, e archiviazione della documentazione a supporto;
- flussi informativi nei confronti dell'OdV, periodici e "ad evento", in merito ad eventuali non conformità/anomalie e/o deroghe al processo in esame;
- adeguata formalizzazione dei rapporti con i fornitori in accordi quadro/contratti/lettere d'incarico in cui deve essere inclusa apposita clausola di rispetto del Codice Etico;
- verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari;
- verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi;
- corretta registrazione di tutti i fatti amministrativi e tenuta dei documenti e dei registri contabili in conformità alla normativa civile e fiscale;
- archiviazione della documentazione fiscale;
- introduzione da parte della Società di un Sistema Disciplinare che, allegato al Modello, ne costituisce parte integrante.

D. Regole di comportamento

Come regola comportamentale volta ad evitare la commissione dei Reati qui in esame, tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle regole di cui al Modello, ai principi di comportamento e ai criteri di condotta di cui al Codice Etico nonché alle procedure e ai Protocolli adottati dalla Società.

I seguenti divieti di carattere generale si applicano, in via diretta, agli Organi Sociali e ai Dipendenti, nonché ai Consulenti e ai Partner in forza di apposite pattuizioni contrattuali, con riferimento a ciascuno nella misura e nei limiti agli stessi applicabili secondo le funzioni svolte:

- a) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate nel precedente paragrafo della presente sezione della Parte Speciale;
- b) porre in essere comportamenti che, sebbene non risultino tali da costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- c) porre in essere comportamenti fraudolenti nell'esercizio delle attività sociali.